



Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale
In Relazioni Internazionali Comparate

Tesi di Laurea

Il legame tra la responsabilità delle imprese
multinazionali e la giustizia climatica

Relatore

Ch. Prof. Patricio Ignacio Barbirotto

Laureando

Giulia Angelini

Matricola 887616

Anno Accademico

2021 / 2022

INDICE

<i>Abstract</i>	6
<i>Abbreviazioni</i>	10
INTRODUZIONE	12
1. PRIMO CAPITOLO: Le politiche ambientali nel diritto internazionale	15
1.1 Definizioni giuridiche	15
1.2 Quadro giuridico ambientale	16
1.3 Conclusione	28
2. SECONDO CAPITOLO: Le multinazionali e il loro impatto sui diritti umani	31
2.1 Il rapporto tra diritti umani, multinazionali e cambiamento climatico: i diritti violati in materia ambientale	31
2.1.1 Il diritto alla vita	32
2.1.2 Il diritto ad un ambiente sano	35
2.1.3 Il diritto al cibo e ad un'acqua pulita	37
2.2 Le Imprese multinazionali e la giurisprudenza internazionale	40
2.3 Gli obblighi delle Imprese multinazionali e la potestà dello Stato di legiferare e giudicare a riguardo	46
2.3.1 In ambito ambientale	49
2.3.2 Stato d'origine e Stato ospite	50
2.4 Le multinazionali e i Paesi in via di sviluppo	53
2.4.1 In ambito del <i>fast fashion</i>	57
2.4.2 In ambito tecnologico – il caso del <i>Coltan</i>	63
3. TERZO CAPITOLO: Un confronto tra casi studio	67
3.1 L'incidente di Bhopal	67
3.1.1 Danni all'ambiente e alla popolazione	70
3.1.2 La responsabilità: l'immunità di Union Carbide e l'impunità del governo indiano	72
3.1.3 Conclusioni del caso Bhopal	76
3.2 Lo Stato imputato come responsabile	77
3.3 Il diritto interno degli Stati come strumento per imputare le multinazionali come responsabili	80
3.3.1 Il caso <i>Trafigura</i>	80
3.3.2 Il caso <i>Doe c. Unocal</i>	81
3.3.3 Evoluzione del diritto interno degli Stati	83
3.4 Un confronto ieri e oggi	84
3.4.1 L'esempio di <i>Nike</i>	89

3.5 Conclusioni	91
4. QUARTO CAPITOLO: Una visione d'insieme.....	93
4.1 L'attuale impegno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel proteggere i diritti ambientali	93
4.1.1 L'Agenda 2030 e i 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile	94
4.1.2 La Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite: la COP27.....	100
4.1.3 L'ONU in Asia.....	101
4.2 L'impatto delle normative vincolanti: necessarie o superflue?	103
4.2.1 Incentivi economici.....	108
CONCLUSIONI.....	112
Ringraziamenti	117
Bibliografia e Sitografia	118

Abstract

This thesis focuses on the topic of climate change and the direct effect it has on people's rights. The reason why I decided to write my final dissertation on this matter is the great interest I have in the issues of sustainability and at the same time international law.

Awareness of worsening weather conditions is now on the agenda and ignorance about them is no longer justified. The consequences are phenomena such as global warming, rising sea levels, melting glaciers, and dramatically increasing pollution. However, what's often difficult is to see a correlation with the actual enjoyment of people's rights. For this reason, exploring this issue in more detail can help understand whether it makes sense to refer to human rights law in the context of climate change and to hold accountable certain actors who do not have sufficiently strong - and binding - policies to control such violations. Some of the actors that have been highlighted as contributing to the worsening situation are multinationals companies. Greenhouse gas emissions from their activities are one of the main causes of environmental pollution. However, the problem of liability arises in international law, as companies very often go unpunished.

Therefore, the first chapter will outline the current general framework regarding internationally valid regulations, conferences, agreements, and treaties that aim to provide environmental protection guidelines. These documents, such as the Cancun Agreements, the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) and the Aarhus Convention to mention a few, have in common the non-binding nature of the principles they enumerate and do not provide for any kind of sanctions, especially aimed at multinational corporations, for those who fail to comply with these agreements. Consequently, the exposition of the major worldwide documents, and the comparison between them, reveals the current shortcomings in international law: on the one hand, it addresses the major problem and the effects of climate change; on the other hand, it does not propose adequate complaint mechanisms to prevent certain errors from being repeated over time.

The work continues in the second chapter by specifying which rights can potentially be violated by the environmentally harmful activities of multinational corporations; these rights can be identified as the right to life, health, a healthy environment, food and clean water. It is analysed how the issue can become more complicated as it is quite difficult to prove the concrete violation of these rights, especially the right to life, which could only be considered violated when death occurs. Moreover, about the right to a healthy environment, it may be problematic to provide a definition of such and to identify a precise threshold when an unhealthy environment is involved.

Consequently, not only does it prove problematic to verify an actual link between the violation and specific rights, but the problem of liability also arises.

Most of the time when there is an environmental disaster caused by multinationals, these actors go unpunished. The analysis of the issue of international legal personality in international law confirms that there are numerous gaps in this debate.

In this regard, the study concludes that most of the time the State is held responsible, and it is therefore up to it to verify violations and act preventively to ensure that they do not occur. Consequently, the liability of the company could only be charged through the state: if the company is an organ of the state, or if the state failed to prevent the violation from occurring.

This issue is also explored in the context of developing countries. Usually, such countries do not have specific regulations to protect the environment. Therefore, in these circumstances, corporations are freer to operate and, generally, countries are less able to rebel against violations that damage their territory. This behaviour flourishes also because such countries often have slow economic growth; therefore, to profit through multinationals, they accept being less strict in front of possible violations. These situations often occur when offshore, or extra-territorial companies are involved.

Especially in the context of developing countries, it is possible to consider multinationals operating in the fast fashion and technology sectors.

In the former case, it involves a fast production and distribution method, which keeps prices very low but at the same time ensures a very frequent restocking. To sustain such product manufacturing, multinationals must make use of low labour costs, which are mainly possible in developing countries. Not only that, but this policy does also not provide for sustainable production methods. This policy of underpaid and environmentally irresponsible employment inevitably leads to a violation of environmental rights. Such methods also occur in the technological sphere: this paper has focused on the case of coltan, a component needed to build most technological tools. To extract this mineral, workers are subjected to exploitation and abuse. As a result, not only is the surrounding land degraded, but also environmental rights such as the right to health and life are not respected.

To conclude, this chapter mainly deals with the correlation between the violation of environmental rights and multinational corporations. This is also the reason why companies feel free to operate especially in developing countries and states which have little chance of solving the situation.

In the third chapter, we discuss the topic through the presentation of some case studies. Given the relevance of the curriculum concerning Asia, the case of the Bhopal environmental disaster in India will be presented. The narration and analysis of this case study remain useful for a better

understanding of how multinational corporations can go unpunished under international law. In the case itself, the Indian government also goes unpunished and, moreover, we find the context of a developing country where companies usually have few restrictions. As a result, environmental rights were not respected and the victims were not even adequately compensated, as the international community failed to impose effective sanctions against the multinational company Union Carbide. The results, therefore, show the strong need for new regulations of a binding nature which could stop or at least limit such violations. This catastrophe also occurred because of the gaps at the domestic level; for this reason, the chapter will continue with the example of further cases where the domestic law of some states has largely succeeded in addressing this problem.

Next, it will be considered how responsibility can be attributed to the state, as was the case for Russia at the European Court of Human Rights (ECtHR) in 2005. This possibility occurred due to the strong mechanism of the ECtHR, which only operates for countries that are members of the Council of Europe.

While in the previous cases, companies engaged in environmentally harmful behaviour, this research analyses the issue more deeply: despite the difficulties at the international level and sometimes at the domestic level, the aim is to highlight the fact that, nowadays, more and more companies are being discouraged from engaging in environmentally harmful behaviour. This statement is explained through an in-depth case study of the US company *Nike*. Therefore, Nike has confirmed how, in a world where climate change increasingly threatens the supply of resources such as raw materials, consumers can and do shape the production choices of multinationals (and vice versa).

Until 30 years ago, Nike was accused of serious violations of international law, through the exploitation of workers and the relocation of sweatshops in developing countries. Over time, partly due to the numerous enquiries against Nike, the company began to experience large profit losses, followed by a general loss of consumer confidence. However, by introducing greener principles and more sustainable activities into its agenda, Nike then managed to regain its reputation as an environmentally and human rights-friendly company. As a result, in the face of people's and the international community's proven awareness of the seriousness of global warming, pursuing sustainable policies is worthwhile in both environmental and economic terms: sustainability initiatives can help create profits and business opportunities. Also for this reason, some states have on their own started to enact new laws to regulate multinational corporations' responsibility for environmental violations, because they have realised how important being sustainable can be.

This view stands in contrast to the initial idea of the strong need for binding regulations: this case demonstrates how, sometimes, even with binding regulations, companies will always rely on profit

maximisation and be willing to pay penalties to achieve their goals. In general terms, if receiving a sanction for behaviour that does not respect environmental protection lines is not so damaging to the company's profits, the binding regulation will not stop the company from operating. Rather, what does alarm the multinationals is the possible loss of profit from the massive loss of consumers.

This concept will be taken up in the fourth and final chapter, where the major contribution of the UN body will also be analysed: through the implementation of the principles of the 2030 Agenda and the introduction of sustainable terms during the COPs, the UN aims to raise awareness of climate change by providing companies with some guidelines on how to move towards greater environmental friendliness without giving up profits. Although they are voluntary joining initiatives, the combination with increased awareness has led companies to be more careful in this context.

The chapter concludes by analysing a possible introduction of economic instruments to incentivise multinational companies to adopt sustainable behaviour. Such an instrument could be useful in achieving a certain level of environmental quality and, indirectly, in ensuring adequate protection of human rights. The compensation provided by incentives works precisely in this way: the more companies are motivated to follow sustainable methods and comply with the relevant standards, the more profitable they will be. Therefore, as awareness of the importance of introducing sustainable policies has increased, companies have behaved accordingly, and the need for binding regulations has receded somewhat.

To conclude, this paper focused on analysing at first the binding nature of regulations governing the responsibility of states and multinational corporations. At the end of the research, it is argued that, despite the lack of hard law, multinationals' behaviour will mostly focus on securing continued consumer trust and, thus, profit. Therefore, any binding obligations would be helpful but could not ensure complete environmental compliance; or at least, they should be issued by states where environmental and human rights protection is stronger and more developed. In this way, companies would have less incentive to violate environmental rights even in countries with low protection.

Abbreviazioni

ATCA	Alien Tort Claims Act
CCI	Camera di Commercio internazionale
CdE	Consiglio d'Europa
CEDU	Convenzione Europea per i diritti dell'uomo
CFS	The Committee on World Food Security
COP	Conferenza delle Parti
Corte EDU	Corte Europea per i diritti dell'uomo
CSRD	Corporate Sustainability Reporting Directive
ECtHR	European Court of Human Rights
ESCAP	Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations
HRDD	Human Rights Due Diligence
ISO	Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione
MIC	Isocianato di metile
MSI	Material Sustainability Index
NASA	National Aeronautics and Space Administration
NDCs	Nationally determined contributions
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OIG	Organizzazione Internazionale
OIL	Organizzazione Internazionale del Lavoro
ONG	Organizzazione Non Governativa
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OSM	Obiettivi di sviluppo del millennio
OSS	Obiettivi di sviluppo sostenibile
PVS	Paesi in via di Sviluppo
RSI	Responsabilità Sociale d'impresa
RDC	Repubblica Democratica del Congo
SDG	Sustainable Development Goals
UCC	Union Carbide
UCIL	Union Carbide India Limited
UDHR	Universal Declaration of Human Rights

UE	Unione Europea
UNCED	United Nations Conference on Environment and Development
UNEP	United Nations Environment Programme
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
UNHCHR	United Nations High Commissioner for Human Rights
UNHCR	United Nations Commission on Human Rights
WMO	World Meteorological Organization
WWF	World Wildlife Fund

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni si è presa una maggior consapevolezza che il clima sta cambiando: le temperature si stanno alzando, gli eventi meteorologici estremi stanno aumentando e le emissioni di gas a effetto serra sono incrementate a dismisura. Queste conseguenze sono comprovate anche a livello scientifico e, inoltre, le prove concrete di come il clima influisca direttamente su tantissimi aspetti della vita umana sono ormai evidenti. Gli effetti sono percepibili tutt'ora sulla salute delle persone e avranno ripercussioni anche in futuro. Soprattutto, tali conseguenze iniziano a essere notevoli in alcune regioni piuttosto che altre, dove la popolazione è costretta a sottostare a governi incapaci di agire e prendere le misure di mitigazione corrette. Inoltre, il clima sta cambiando a causa delle attività umane, di cui parte è anche opera indiretta delle imprese multinazionali.

Il 23 giugno del 1988 Jim Hansen, un fisico della *NASA – Goddard Institute of Space Studies*, tenne un discorso davanti al Senato degli Stati Uniti, che passò alla storia come uno dei primi avvertimenti della comunità scientifica sugli effetti e le possibili cause dei cambiamenti climatici¹. Altri scienziati ne avevano parlato prima di lui, ma il fatto che il giorno dopo il suo discorso venne pubblicato un articolo in prima pagina sul *New York Times*, rappresentò un grande gesto di sensibilizzazione, che mirò ad aumentare quella che era la consapevolezza sul tema in questione².

Da sottolineare è che, tra le conseguenze della crisi climatica non c'è solo la minaccia all'ambiente e alle specie del pianeta, ma anche la messa in pericolo di alcuni diritti fondamentali: è anche per questo motivo che è nato il concetto di giustizia climatica. Questo termine racchiude la protezione dei diritti delle persone, in particolare quelli in termini ambientali, in un mondo che subisce continue trasformazioni e, allo stesso tempo, si occupa di garantire che il processo di attuazione delle politiche per affrontare i danni del cambiamento climatico rispecchi la giurisprudenza³. È una questione di giustizia globale, con doveri che si estendono dagli attori internazionali a quelli regionali e nazionali⁴. Oggetto di questa tesi è, infatti, oltre alla dibattuta accettazione della presenza di una correlazione tra cambiamento climatico e diritti umani, le responsabilità che possiedono gli Stati e le società multinazionali in merito a violazioni dei diritti fondamentali. È legittimo che per la maggior parte delle volte siano gli Stati ad assumersi la responsabilità di comportamenti illeciti da parte delle loro società o di quelle presenti nel loro territorio? È possibile attenuare la condotta scorretta delle imprese tramite l'introduzione di normative vincolanti?

¹ Will Media, LinkedIn Post, 2022 https://www.linkedin.com/posts/willmedia-it_emergenzaclimatica-caldo-cambiamentoclimatico-activity-6945976257075421184-7-tM?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

² *Ibidem*

³ Aliozi Z., *Climate Justice and Human Rights in a World in Climate Emergency*, Policy Brief, Global Campus Europe of Human Rights, 2021, p. 3; consultabile al sito: <https://doi.org/10.25330/1232>

⁴ *Ibidem*

Le aziende in questione spesso godono di impunità in merito a questo tipo di violazioni e, di conseguenza, i diritti umani possono essere indirettamente trascurati. Spesso, con l'intento di massimizzare i profitti, si sono infatti rese responsabili della commissione di inosservanza dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi internazionali in materia di protezione e salvaguardia dell'ambiente⁵. Tuttavia, al momento, non sono presenti normative di natura vincolante in grado di porre obblighi e sanzioni alle multinazionali; infatti, il solo utilizzo delle norme di *soft law* non ha permesso di riuscire a frenare del tutto le violazioni⁶, in quanto hanno il solo scopo di informare e sensibilizzare. Pertanto, è necessario trovare un'alternativa che garantisca il giusto rispetto dei diritti ambientali a livello internazionale, incentivando specialmente la cooperazione tra Stati.

Per questa ragione, si ritiene che la correlazione tra la salvaguardia ambientale e la protezione dei diritti umani sia non solo un tema molto attuale da cui trarre alcune importanti considerazioni sulle società e gli attori al suo interno, ma che allo stesso tempo non sia un argomento da sottovalutare per garantire una giusta armonia tra la protezione dei diritti umani e la salvaguardia ambientale. Inoltre, il fattore stimolante che ha portato ad attuare una ricerca più approfondita è stato lo studio del diritto internazionale e il tirocinio svolto presso la Camera di Commercio Italiana per la Germania (ITKAM), che hanno fornito una visione più ampia di quelle che sono le questioni principali a livello transnazionale. In più, la facoltà di Relazioni Internazionali Comparete fornisce i giusti strumenti per riuscire ad analizzare e a comprendere la grande rilevanza di una questione interdisciplinare come questa. Più nello specifico, il curriculum di Asia Orientale permette di approfondire la storia e la cultura asiatica, esaminando più da vicino quelli che sono i dibattiti più importanti affrontati nei Paesi come Cina, India, Vietnam e Giappone. Per questo motivo, si uniscono all'argomento principale dell'elaborato alcune digressioni in riferimento al continente asiatico, come il disastro ambientale di Bhopal e il ruolo delle Nazioni Unite in tale territorio.

Da ultimo, l'obiettivo perseguito sin dall'inizio è quello di voler esplorare come l'importanza della protezione ambientale e il relativo rispetto dei diritti umani siano intrecciati e capire quindi come eventuali misure e/o politiche intraprese possano influire sui diritti ambientali ed essere poi considerate adeguatamente efficaci. Inoltre, un approfondimento su tale tematica può essere utile per un'ulteriore sensibilizzazione in un mondo che quotidianamente affronta nuove sfide.

In questo elaborato si analizzerà quindi il fenomeno della mitigazione del cambiamento climatico, facendo alcune riflessioni su quali sono i suoi effetti a livello di diritti umani. In particolare, si

⁵ Russo M., *Verso un trattato internazionale su imprese e diritti umani*, Ius in Itinere, 2019; consultabile al sito: <https://www.iusinitinere.it/verso-un-trattato-internazionale-su-imprese-e-diritti-umani-18513>

⁶ *Ibidem*

approfondirà il ruolo delle imprese multinazionali in merito alle violazioni dei diritti ambientali tramite le loro attività produttive.

Nel primo capitolo verranno esposti alcuni dei documenti più importanti delle Nazioni Unite (ONU) che trattano dei temi in questione, sottolineando il loro carattere non vincolante. Il secondo capitolo introduce le multinazionali e il loro operato, che spesso non tiene conto dei danni ambientali e che a loro volta, portano a delle vere e proprie violazioni dei diritti umani. È poi posta particolare attenzione sulla potestà dello stato di legiferare e di giudicare a riguardo, analizzando quali siano gli obblighi di entrambe le parti. Trattandosi di un tema a carattere transnazionale, si presenterà un focus sui Paesi più deboli che, non avendo gli strumenti adeguati a reagire, subiscono i maggiori danni. Nel terzo capitolo ci si concentrerà infatti su uno specifico caso in Asia, accennando a come molte volte le imprese e gli Stati riescano a sfuggire alla responsabilità. Allo stesso tempo, si potrà esaminare anche quello che è il ruolo del diritto interno degli Stati nella risoluzione di queste problematiche. Tale capitolo prosegue con un confronto ieri/oggi di altre aziende, per analizzare l'evoluzione della situazione negli anni, accostando il rapido incremento di consapevolezza della gravità del fenomeno del cambiamento climatico. Infine, il quarto capitolo propone di dimostrare l'attuale impegno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel proteggere i diritti ambientali, per arrivare poi a redigere una visione conclusiva d'insieme.

1. PRIMO CAPITOLO: Le politiche ambientali nel diritto internazionale

Sommario: 1.1 Definizioni giuridiche. – 1.2 Quadro giuridico ambientale. – 1.3 Conclusioni.

1.1 Definizioni giuridiche

I diritti umani sono diritti che appartengono a tutti gli esseri umani, indipendentemente da sesso, nazionalità, etnia, lingua, religione o qualsiasi altro status⁷. I diritti umani possono essere elencati come il diritto alla vita, il diritto alla libertà dalla schiavitù e dalla tortura, la libertà di opinione e di espressione, il diritto al lavoro e all'istruzione e molti altri⁸.

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR), che si divide in 30 articoli, è stata adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948 ed è stato il primo documento giuridico nato con lo scopo di stabilire quali sono i diritti umani da tutelare a livello globale. Da esempio, l'articolo 1 che recita: *“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”*⁹.

La UDHR, insieme ai due patti - il Patto internazionale per i diritti civili e politici e il Patto internazionale per i diritti economici, sociali e culturali - costituisce la Carta internazionale dei diritti dell'uomo^{10,11}. In generale, i diritti umani costituiscono un pilastro nel mondo del diritto internazionale e servono per garantire il rispetto della dignità di ogni persona. Tra questi, si possono citare i diritti ambientali, i quali hanno assunto una grande rilevanza al giorno d'oggi soprattutto perché, negli ultimi anni, la protezione dell'ambiente ha assunto un valore sempre più importante.

Negli ultimi anni, i temi riguardanti i diritti umani e il cambiamento climatico sono indubbiamente sempre più interconnessi: gli effetti di un eventuale riscaldamento globale (e non solo) possono essere molto gravi e i problemi che ne derivano possono portare anche a violazioni a livello di diritti delle persone. I cambiamenti climatici si possono definire come variazioni a lungo termine delle temperature e dei modelli meteorologici¹²: eventi sempre più frequenti come l'aumento della

⁷ United Nations, *Human Rights*; consultabile al sito: <https://www.un.org/en/global-issues/human-rights>

⁸ *Ibidem*

⁹ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Dichiarazione Universale dei diritti umani*, UNGA, 10 Dicembre 1948, art. 1

¹⁰ in inglese: *International Bill of Rights*

¹¹ United Nations, *What are Human Rights?*; consultabile al sito: <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights>

¹² United Nations, *Che cosa sono I cambiamenti climatici?*; consultabile al sito: <https://unric.org/it/che-cosa-sono-i-cambiamenti-climatici/>

temperatura, le tempeste, la siccità, la desertificazione e lo sconvolgimento degli ecosistemi - sono solo alcune delle minacce legate al clima che devono essere affrontate¹³ nei prossimi anni. Oramai, le attività umane non fanno altro che aggravare questo processo di degradazione del clima e dell'ambiente, soprattutto a causa della combustione di combustibili fossili come carbone, petrolio e gas¹⁴. Questo processo fa aumentare vertiginosamente le temperature. Esempi di emissioni di gas serra sono l'anidride carbonica e il metano, emesse tramite pratiche come l'agricoltura e la deforestazione¹⁵, ragion per cui è lecito sostenere che l'uomo è una delle principali cause delle alterazioni ambientali, in quanto la CO² prodotta dalle sue attività porta ad un forte aumento del riscaldamento globale e altri effetti come l'innalzamento del livello del mare e lo scioglimento dei ghiacciai. Nel 2020 la concentrazione nell'atmosfera superava del 48% il livello preindustriale, ovvero gli anni prima del 1750¹⁶. Data la portata globale di queste sfide climatiche e che allo stesso tempo inficiano l'integrità di ogni singolo paese nel mondo, è necessaria una cooperazione a livello internazionale. Di conseguenza, alcuni studiosi hanno iniziato ad associare gli effetti del cambiamento climatico con le pratiche degradanti in termini di violazioni di diritti umani, sancendo così la nascita dei diritti ambientali. Questi diritti possono essere definiti come la proclamazione di un diritto umano fondamentale, ma a condizioni territoriali di una determinata qualità¹⁷ e che garantiscano l'accesso a un ambiente pulito, sano e sicuro. Questo sviluppo ha influenzato organizzazioni come le Nazioni Unite (ONU), che si sono impegnate per introdurre nuovi documenti per cercare di regolare e informare gli Stati per ciò che riguarda le effettive conseguenze che potrebbero riversarsi sul loro benessere.

1.2 Quadro giuridico ambientale

Secondo l'Art.2 c.1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, *“il termine trattato indica un accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e regolato dal diritto internazionale, che sia costituito da un solo strumento o da due o più strumenti connessi, qualunque ne sia la*

¹³ Maccarrone G., *Europe and the Role of International Cooperation in Combatting Climate Change*, IAI Istituto Affari Internazionali, IAI Commentaries, Roma, 2020, p. 1; consultabile al pdf: <https://www.iai.it/sites/default/files/iaicom2063.pdf>

¹⁴ United Nations, *Che cosa sono I cambiamenti climatici?*; consultabile al sito: <https://unric.org/it/che-cosa-sono-i-cambiamenti-climatici/>

¹⁵ *Ibidem*

¹⁶ Commissione Europea, *Le cause dei cambiamenti climatici*; consultabile al sito: https://climate.ec.europa.eu/climate-change/causes-climate-change_it

¹⁷ United Nations, *What are Environmental Rights?* consultabile al sito: <https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/what>

*particolare denominazione*¹⁸. Al posto del vocabolo più generale “accordo” gli stati possono utilizzare, tra gli altri: Protocollo, Convenzione o Dichiarazione.

- Il termine Protocollo delinea “un documento diplomatico destinato ad attestare il raggiungimento di un accordo internazionale idoneo a produrre gli stessi effetti giuridici di qualsiasi documento di accordi tra soggetti di diritto internazionale”¹⁹. Viene utilizzato quindi per modificare o aggiungere specificità a un trattato internazionale già concluso.
- Il termine Dichiarazione indica quei documenti che hanno lo scopo di regolare la condotta delle parti. Solitamente non ha forza vincolante, ma dipende dal contenuto del testo e delle circostanze.
- Le Convenzioni sono, tra le altre, incontri internazionali tra rappresentanti di molte nazioni che discutono su un determinato accordo generale su procedure o azioni da intraprendere per argomenti specifici²⁰. Un esempio è la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 (UNFCCC), dalla quale è stato creato un organo decisionale specifico per monitorare la Convenzione, chiamato Conferenza delle Parti (COP), che è un incontro periodico a cui hanno diritto di partecipare tutti gli Stati che ne hanno aderito²¹.

La prima volta che venne sollevata la questione del cambiamento climatico a livello globale fu con la Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano nel 1972. La Conferenza si tenne a Stoccolma, in Svezia, dal 5 al 16 giugno 1972 alla quale parteciparono i rappresentanti di 113 Stati²². Alla fine della Conferenza fu adottata la Dichiarazione di Stoccolma, composta da 109 raccomandazioni e 26 principi²³. Il contenuto di queste disposizioni afferma che le risorse naturali devono essere protette a beneficio delle generazioni presenti e future²⁴, proponendo inoltre un maggiore aiuto economico da parte dei Paesi più sviluppati nei confronti di quelli in via di sviluppo: solo così si potevano limitare le difficoltà legate alla mitigazione del cambiamento climatico. Un ulteriore risultato dell’incontro fu l’istituzione del Programma per l’ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), con sede a Nairobi.

¹⁸ United Nations, *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati*, Treaty Series vol. 1155, 23 Maggio 1969, art. 2 c.1, punto A

¹⁹ voce *Protocollo*, Treccani Enciclopedia online; consultabile al sito: <https://www.treccani.it/enciclopedia/protocollo>

²⁰ Fourment T., *What is the Conference of Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change?* World Meteorological Organization for Youth; consultabile al sito: <https://youth.wmo.int/en/content/what-conference-parties-united-nations-framework-convention-climate-change>

²¹ *Ibidem*

²² Jackson P., *From Stockholm to Kyoto: A Brief History of Climate Change, From Vol. XLIV, No. 2, "Green Our World!"*, 2007, consultabile al sito: <https://www.un.org/en/chronicle/article/stockholm-kyoto-brief-history-climate-change>,

²³ Madaro C., *La lunga strada verso Rio*, Dossier Ambiente e Diritti dei popoli indigeni, Centro di diritti umani, Università degli Studi di Padova, 2011; consultabile al sito: <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/La-lunga-strada-verso-Rio/207>

²⁴ *Ibidem*

Principio cardine della Dichiarazione fu il Principio n°21, che recita: *“In conformità allo Statuto delle Nazioni Unite ed ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse secondo le loro politiche in materia di ambiente, e hanno il dovere di assicurarsi che le attività esercitate entro i limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o a regioni che non sono sottoposte ad alcuna giurisdizione nazionale”*²⁵. Questo principio è incluso nella Carta dei diritti economici e doveri di uno Stato ed esprime la convinzione che i Paesi abbiano la responsabilità di assicurare che le attività entro la loro giurisdizione non debbano causare danni all'ambiente degli altri stati²⁶. Inoltre, può essere evidenziata tale affermazione: *“attraverso l'ignoranza o l'indifferenza, possiamo arrecare danni massicci e irreversibili all'ambiente terrestre da cui dipendono la nostra vita e il nostro benessere”*²⁷. Con queste parole, si vuole sottolineare che giustificare comportamenti irrispettosi nei confronti dell'ambiente con l'ignoranza e/o l'indifferenza non può più essere considerato legittimo. Inoltre, viene evidenziata la correlazione tra protezione ambientale e protezione dei diritti, l'importanza associata a esse e la sentita necessità di agire. Ciononostante, la Dichiarazione di Stoccolma non è considerata legalmente vincolante in quanto, secondo il diritto internazionale, le 109 raccomandazioni contenute nel documento erano solamente atti internazionali sprovvisti di forza giuridicamente vincolante, poiché invitano e non obbligano i destinatari a uniformarsi a quanto in esse previsto²⁸. Inoltre, nemmeno i 26 principi furono di carattere vincolante poiché considerati principi di *soft law* internazionale.

In definitiva, tramite questa Dichiarazione si sancì per la prima volta che le persone dovevano avere il diritto fondamentale ad un ambiente che consentisse una vita dignitosa e di benessere²⁹ e si cercò così di esplorare e comprendere quella che poteva essere una correlazione tra diritti umani e protezione dell'ambiente, ma senza creare nulla di obbligatorio. Di conseguenza, alcuni studiosi e attivisti del settore hanno da subito cercato di identificare i diritti il cui adeguato godimento dipenda dall'ambiente circostante³⁰.

²⁵ Rapporto della Conferenza ONU, *Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano*, Arpal Liguria 1972, principio 21; consultabile al pdf (documento tradotto): https://www.arpal.liguria.it/images/stories/Dichiarazione_di_Stoccolma.pdf

²⁶ Boon Foo Kim, *The Rio Declaration and Its Influence on International Environmental Law*, Singapore Journal of Legal Studies, 1992, p. 352; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/24866183>

²⁷ United Nations General Assembly, *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*, Report of the United Nations Conference on the Human Environment, A/CONF.48/14/Rev.1, Stockholm, 15 December 1972, point 6; consultabile al sito: <http://www.un-documents.net/unchedec.htm>

²⁸ voce *Raccomandazioni internazionali*, Treccani Enciclopedia online; consultabile al sito: <https://www.treccani.it/enciclopedia/raccomandazioni-internazionali>

²⁹ United Nations, *Fifty years after the Stockholm Declaration, world must step up efforts to protect the right to a healthy environment*, Bangkok, 2022, consultabile al sito: <https://bangkok.ohchr.org/9943-2/>

³⁰ Shelton D., *Human Rights, and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized*, Denver Journal of International Law & Policy, 2006, p. 132

I preparativi per la Conferenza di Stoccolma coincisero con la Conferenza di Teheran delle Nazioni Unite sui diritti umani del 1968, che ebbe inoltre luogo esattamente vent'anni dopo dall'adozione della Dichiarazione Universale dei diritti umani (1948). La Conferenza avvenuta in India, superando un lungo dibattito politico che aveva portato all'adozione di due patti sui diritti umani anziché di un unico strumento, proclamò ufficialmente che tutti i diritti umani dovevano essere interdipendenti e indivisibili, aprendo la porta all'analisi della questione dei diritti ambientali³¹. Da quel momento, la consapevolezza dei Paesi nei confronti dei problemi legati all'ambiente aumentò notevolmente. Pertanto, anche l'esigenza globale di approfondire le conseguenze dell'impatto di quelle che erano le attività umane nell'atmosfera si fece attuale. A seguire, nel 1987 ha luogo la Conferenza della Commissione Brundtland, che si conclude con l'emissione di un Rapporto che trattava di ambiente e sviluppo.

Un anno dopo, si tenne a Toronto la prima Conferenza internazionale sul clima, dove venne creato l'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), ovvero il Gruppo Intergovernativo sui cambiamenti climatici, che è un organismo volto a valutare l'andamento del cambiamento climatico³². L'IPCC è stato istituito dalla *World Meteorological Organization* (WMO) e dall'*United Nations Environment Program* (UNEP) per dare agli Stati di tutto il mondo una visione chiara, precisa, ma anche scientifica, sullo stato dei cambiamenti climatici e sui loro possibili impatti ambientali³³. L'IPCC, inoltre, aveva e ha tuttora l'incarico di stilare ogni cinque anni un rapporto sui miglioramenti attuati in ambito ambientale da parte di ogni Paese.

Dal 3 al 14 giugno 1992 venne istituita un'ulteriore conferenza di dimensioni globali: la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED). Conosciuta anche come "Summit della Terra", fu tenuta a Rio de Janeiro, in Brasile, dove si riunirono leader politici, diplomatici, scienziati, rappresentanti dei media e delle organizzazioni non governative di 179 Paesi per focalizzare la loro attenzione sull'impatto delle attività umane sull'ambiente³⁴. Si evidenziò, inoltre, come i diversi fattori sociali, economici e ambientali fossero connessi tra di loro e si sviluppavano in contemporanea³⁵. L'obiettivo principale di questo Vertice fu quello di produrre una nuova agenda e un nuovo schema

³¹ *Ivi*, p. 129

³² ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale *Report - Intergovernmental Panel On Climate Change* (IPCC), consultabile al sito: <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/documenti/intergovernmental-panel-on-climate-change-ipcc-report>

³³ *Ibidem*

³⁴ *A new blueprint for international action on the environment*, United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, United Nations, 1992; consultabile al sito: <https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1992>

³⁵ *Ibidem*

per agire a livello internazionale sui temi dell'ambiente e dello sviluppo in maniera armonica³⁶. Si riconobbe inoltre che l'integrazione e il bilanciamento delle preoccupazioni economiche, sociali e ambientali nel soddisfare i nostri bisogni fosse vitale per sostenere la vita umana sul pianeta³⁷. Furono emessi cinque documenti ufficiali: la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e sullo sviluppo, l'Agenda '21, la Convenzione sulla diversità biologica, i Principi sulle foreste e una Convenzione sul cambiamento climatico.

Il primo documento, considerato il più importante, contiene in tutto 27 principi. Per esempio, possiamo riportare il primo principio, che recita: *“l'uomo è al centro dello sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura”*³⁸ (principio 1); Il principio in questione è molto simile al Principio 21 della Dichiarazione di Stoccolma analizzato precedentemente, ma vengono aggiunte le parole *“e di sviluppo”*, come simbolo di volontà di dare un nuovo significato alla salvaguardia dell'ambiente.

Per comprendere ulteriormente l'esistenza di una relazione tra l'ambiente e i diritti umani si possono citare ulteriori articoli della Dichiarazione di Rio: *“Gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali e di sviluppo ed hanno il dovere di assicurare che le attività sottoposte alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale”*³⁹ (principio 2); *“Gli Stati coopereranno in uno spirito di partnership globale per conservare, tutelare e ripristinare la salute e l'integrità dell'ecosistema terrestre. In considerazione del differente contributo al degrado ambientale globale, gli Stati hanno responsabilità comuni ma differenziate [...]”*⁴⁰ (principio 7); *“Gli Stati adotteranno misure legislative efficaci in materia ambientale”*⁴¹ (Principio 11); *“Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il Principio di precauzione. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale”*⁴² (principio 15); *“La valutazione d'impatto ambientale, come strumento nazionale, sarà effettuata nel caso di attività proposte che siano suscettibili di avere effetti negativi rilevanti sull'ambiente e dipendano dalla decisione di un'autorità nazionale competente”*⁴³ (principio 17).

³⁶ *Ibidem*

³⁷ *Ibidem*

³⁸ Nazioni Unite, Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo Sviluppo, 14 Giugno 1992, principio 1; consultabile al pdf (tradotto): <https://www.isprambiente.gov.it/files/agenda21/1992-dichiarazione-rio.pdf>

³⁹ *Ivi*, principio 2

⁴⁰ *Ivi*, principio 7

⁴¹ *Ivi*, principio 11

⁴² *Ivi*, principio 15

⁴³ Comitato scientifico, *Rio de Janeiro 1992, La Conferenza Internazionale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro*, pp. 2-3; consultabile al pdf: <http://www.comitatoscientifico.org/temi%20SD/documents/FORMEZ%20Rio1992.pdf>

Nonostante questi principi sottolineassero l'importanza di considerare l'influenza che hanno le politiche ambientali su ulteriori aspetti internazionali, la Dichiarazione di Rio si limitò a stabilire che gli esseri umani *"hanno diritto a un ambiente sano e a una vita produttiva in armonia con la natura"*⁴⁴, non creando quindi nessun tipo di vincolo per gli Stati partecipanti. Pertanto, la proposta di riconoscere un diritto all'ambiente sano non ha ricevuto il sostegno necessario a livello internazionale per essere formalizzato come un vero e proprio diritto umano. In sintesi, nonostante i progressi fatti, la Dichiarazione di Rio non ha valore vincolante per gli Stati aderenti. Gli altri quattro documenti hanno avuto lo stesso destino: nessuno di loro ha imposto vincoli giuridici, i principi non sono stati applicabili come regole di diritto e non hanno effettivamente indotto i partecipanti a rispettare standard e obblighi specifici⁴⁵.

Il Protocollo di Kyoto ha poi messo in pratica quelli che erano i principi e le disposizioni della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite del 1992 sui cambiamenti climatici. Attraverso questo Protocollo, i Paesi industrializzati hanno preso l'impegno di limitare e ridurre le loro emissioni di gas serra, mentre i paesi in via di sviluppo non hanno avuto direttive specifiche⁴⁶. Il Protocollo è stato adottato l'11 dicembre 1997 durante la terza Conferenza delle Parti, ma a causa di un complesso processo di ratifica, è entrato in vigore solo il 16 febbraio 2005⁴⁷. Solamente dopo quella data si vennero a soddisfare i due requisiti necessari: in primo luogo, il Protocollo doveva essere ratificato da almeno 55 Paesi⁴⁸; in secondo luogo, tra i Paesi che ratificavano il Protocollo dovevano esserci quelli responsabili di almeno il 55% delle emissioni totali del 1990 da parte dei Paesi sviluppati⁴⁹. Il Protocollo di Kyoto fissava degli obiettivi da raggiungere per alcuni Paesi, in maniera da ridurre le emissioni prima a livello nazionale e poi a livello internazionale. Inoltre, il Protocollo introduceva i cosiddetti "meccanismi flessibili", per esempio:

1. Lo scambio di quote di emissioni: un paese che ha superato i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra può cedere i propri "crediti" a un paese che, al contrario, non è riuscito a soddisfare i propri impegni di riduzione delle emissioni⁵⁰;

⁴⁴ Nazioni Unite, *Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo Sviluppo*, 14 Giugno 1992, principio 1

⁴⁵ Louvin R., *Le fonti internazionali del diritto dell'ambiente*, Corso di diritto dell'ambiente comparato, Units, a.a. 2019/2020; consultabile al pdf: https://moodle2.units.it/pluginfile.php/306795/mod_resource/content/1/4%29%20LE%20FONTI%20INTERNAZIONALI%20DEL%20DIRITTO%20DELLAMBIENTE%20.pdf

⁴⁶ United Nations UNFCCC, *What is the Kyoto Protocol?*, consultabile al sito: https://unfccc.int/kyoto_protocol

⁴⁷ *Ibidem*

⁴⁸ Lovett, Jon C., *1997 Kyoto Protocol*, *Journal of African Law* 49, 2005, p. 94; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/27607935>

⁴⁹ *Ibidem*

⁵⁰ ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, *Protocollo di Kyoto*, consultabile al sito: <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/registro-italiano-emission-trading/aspetti-general/protocollo-di-kyoto>

2. L'implementazione congiunta: permette ai Paesi industrializzati di realizzare progetti per ridurre le emissioni di gas serra in un altro paese del medesimo gruppo e di condividere i crediti ottenuti con l'eventuale Paese ospite⁵¹.
3. Il meccanismo per lo sviluppo pulito: consente ai Paesi industrializzati di attuare progetti nei PVS che forniscano benefici ambientali "in termini di riduzione delle emissioni di gas-serra e di sviluppo economico"⁵².

Con questi strumenti, i paesi industrializzati potevano raggiungere i loro obiettivi mediante lo scambio di quote di emissioni e ottenere crediti attraverso la realizzazione di progetti per la riduzione delle emissioni in altri paesi⁵³.

Il Protocollo di Kyoto ebbe valore vincolante solamente per i Paesi sviluppati, mentre invece i Paesi in via di sviluppo non furono vincolati in nessun modo: al tempo venne riconosciuto che solo i primi erano in gran parte responsabili degli alti livelli di emissioni di gas serra nell'atmosfera⁵⁴ e quindi, non includendo economie grandi e in rapida crescita come la Cina e l'India, il Protocollo fallì⁵⁵. Un altro fattore che contribuì al fallimento del documento fu anche la non ratifica degli Stati Uniti. La conseguenza fu che le emissioni continuarono comunque a salire, portando i Paesi a dover trovare un'altra soluzione. In conclusione, né l'UNFCCC né il Protocollo di Kyoto di fatto riconobbero il diritto ad un ambiente sano: i diritti in sé non furono citati spesso e, nella misura in cui si fa riferimento ad essi, li si impegna in una qualsiasi delle disposizioni di questi strumenti, come per esempio il diritto alla vita, alla salute e all'alimentazione, o a diritti contestati come il diritto allo sviluppo, piuttosto che al diritto a un ambiente sano⁵⁶.

In conclusione, il Protocollo di Kyoto del 1997 ha fornito certamente un vincolo istituzionale formale, ma prevedeva obiettivi vincolanti solo per un numero limitato di paesi per il periodo fino al 2012, non è stato ratificato a livello globale e non disponeva di meccanismi di applicazione efficaci⁵⁷.

Qualche anno dopo, nel 1998, venne adottata la Convenzione di Aarhus, con la quale si ampliò il concetto di quelli che erano i diritti ambientali delle persone. Tale Convenzione conteneva come principio essenziale l'equità ambientale, ma la vera novità fu che riuscì a dare ai cittadini la possibilità

⁵¹ *Ibidem*

⁵² *Ibidem*

⁵³ Commissione Europea, scheda informativa, *Il protocollo di Kyoto*, MEMO/03/154, Bruxelles, 2003; consultabile al sito: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/MEMO_03_154

⁵⁴ United Nations UNFCCC, *What is the Kyoto Protocol?*, consultabile al sito: https://unfccc.int/kyoto_protocol

⁵⁵ Hunt C., *Kyoto Protocol fails get ready for a hotter world*, The Conversation, 2012; consultabile al sito: <https://theconversation.com/kyoto-protocol-fails-get-ready-for-a-hotter-world-10742>

⁵⁶ Pejan R. & Knox J., *The human right to a healthy environment*, Cambridge University Press, 2018, p. 238

⁵⁷ Kolk A., Pinkse J., *Multinational enterprises and climate change: Exploring institutional failures and embeddedness*, Journal of international Business Studies, Academy of International Business, 2012, p. 333; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1057/jibs.2011.56>

di contestare il mancato rispetto degli impegni ambientali da parte dei governi. Individui e Organizzazioni non governative (ONG) potevano così per la prima volta presentare denunce di inadempienza contro il proprio Paese o contro qualsiasi altra parte del trattato, al fine di ottenere i diritti garantiti dalla Convenzione, tra cui l'accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica e l'accesso alla giustizia⁵⁸.

Tuttavia, è solo con gli Accordi di Cancun, più precisamente durante la sedicesima sessione della Conferenza delle Parti dell'UNFCCC (COP16) del 2010, che le parti vennero esplicitamente esortate a *“rispettare pienamente i diritti umani”* in tutte le azioni concernenti la mitigazione delle variazioni climatiche⁵⁹. In relazione all'adattamento, questi Accordi affermarono che un'azione rafforzata sull'adattamento avrebbe dovuto seguire un approccio *“sensibile al genere, partecipativo e pienamente trasparente”*⁶⁰ e che le misure di adattamento dovrebbero essere *“guidate e basate, come appropriato, sulle conoscenze tradizionali e indigene”*⁶¹. Queste decisioni esortarono inoltre le parti a intraprendere misure per *“migliorare la comprensione, il coordinamento e la cooperazione per quanto riguarda gli spostamenti, le migrazioni e i trasferimenti pianificati indotti dai cambiamenti climatici”*⁶². Nella sezione generale dei risultati dell'azione cooperativa a lungo termine di Cancun, la visione condivisa *“sottolinea che le Parti dovrebbero, in tutte le azioni legate al cambiamento climatico, rispettare pienamente i diritti umani”*⁶³: questo fu sicuramente un primo passo importante verso l'istituzione di una maggiore tutela dei diritti umani nel contesto ambientale⁶⁴.

L'identificazione di Cancun come base per il lavoro successivo ebbe l'effetto di definirlo come punto di partenza per un impegno più approfondito sul tema, inaugurando una nuova era in cui il lavoro dovesse essere sempre ancorato ad un accordo internazionale⁶⁵. Inoltre, il Consiglio dei diritti umani in particolare tra il 2008 e il 2015, adottò ben cinque risoluzioni sul cambiamento climatico e i diritti umani⁶⁶. Pertanto, si può affermare che, nel tempo, i vari accordi presi tra le Nazioni stavano

⁵⁸ M. Fitzmaurice, *'Environmental Justice through International Complaint Procedures? Comparing the Aarhus Convention and the North American Agreement on Environmental Cooperation'*, in Ebbesson, J. and Okowa, P., *Environmental Law and Justice in Context*, Cambridge University Press, pp. 222-223; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511576027.012>

⁵⁹ CIEL Centre For International Environmental Law, *Analysis Of Human Rights Language in the Cancun Agreements*, 2011, p. 1; consultabile al sito: https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2014/11/HR_Language_COP16_Mar11.pdf

⁶⁰ *Ivi*, p. 2

⁶¹ *Ivi*, p. 2

⁶² Pejan R. & Knox J., *op. cit.*, 2018, p. 241

⁶³ CIEL Centre For International Environmental Law, *Analysis Of Human Rights Language in the Cancun Agreements*, 2011, p. 2; consultabile al sito: https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2014/11/HR_Language_COP16_Mar11.pdf

⁶⁴ *Ibidem*

⁶⁵ Nash, S., *From Cancun to Paris: An Era of Policy Making on Climate Change and Migration*, Istanbul Policy Center, Sabanci University, Research Group Climate Change and Security, CliSAP, Universität Hamburg, p. 60; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12502>

⁶⁶ Mayer, B., *Human Rights in the Paris Agreement*, Climate Law, Brill Nijhoff, 2016, p. 110; consultabile al pdf: <https://www.benoitmayer.com/files/Human%20rights%20in%20the%20Paris%20Agreement.pdf>

diventando sempre più specifici e trattavano sempre più nel particolare le questioni rilevanti in ambito ambientale. Non solo, si iniziava a introdurre una correlazione tra quello che era l'ambiente e il rispetto dei diritti delle persone, evidenziando come il coordinamento tra Paesi e la sensibilizzazione della comunità internazionale fossero fondamentali.

Agli Accordi di Cancun seguì l'Accordo di Parigi, un trattato internazionale con forza vincolante, adottato da 196 Stati alla COP 21 di Parigi il 12 dicembre 2015, che entrò poi in vigore il 4 novembre 2016. L'Accordo aveva l'obiettivo di regolare quelli che erano i cambiamenti climatici, con l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5°C rispetto all'epoca preindustriale, poiché un aumento di 2°C sarebbe troppo dannoso per l'ambiente, la salute e il benessere delle persone⁶⁷. Pertanto, la comunità internazionale ha riconosciuto la necessità di continuare l'impegno concomitante tra Paesi per limitare l'aumento della temperatura il più possibile⁶⁸. L'Accordo di Parigi è considerato un accordo fondamentale nella storia climatica poiché, per la prima volta, si trattava di un accordo di natura vincolante nell'ambito ambientale⁶⁹ e perché mirava a far intendere il processo di mitigazione del cambiamento climatico come un'azione che necessitava di cooperazione e collaborazione tra tutti i paesi del mondo. Inoltre, prendeva in considerazione le differenze presenti tra i Paesi in via di sviluppo e i Paesi sviluppati.

In particolare, nel preambolo dell'Accordo di Parigi venne riconosciuto che *“il cambiamento climatico è una preoccupazione comune dell'umanità [...] e le Parti dovrebbero, nell'intraprendere azioni per affrontare il cambiamento climatico, rispettare, promuovere e considerare i rispettivi obblighi in materia di diritti umani”*⁷⁰. In altre parole, l'Accordo di Parigi non creò obblighi in materia di diritti umani, ma le parti erano tenute a rispettare i loro obblighi specifici nel mettere in atto azioni legate al cambiamento climatico all'interno dell'ambito dell'accordo⁷¹.

L'Accordo di Parigi contiene molte altre considerazioni relative allo sviluppo sostenibile e ad altre questioni e, ad esempio, mira a dimostrare come la lotta contro il fenomeno del cambiamento climatico sia fondamentale per garantire un'adeguata protezione dei diritti umani. Per l'appunto, un considerando dell'Accordo di Parigi recita che: *“viene sottolineata la relazione intrinseca che le azioni, le risposte e gli impatti dei cambiamenti climatici hanno con l'accesso equo allo sviluppo*

⁶⁷ Commissione Europea, *Le cause dei cambiamenti climatici*; consultabile al sito: https://climate.ec.europa.eu/climate-change/causes-climate-change_it

⁶⁸ *Ibidem*

⁶⁹ UNFCCC, *What is the Paris Agreement?*; consultabile al sito: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>

⁷⁰ Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Accordo di Parigi, EurLex, 2016, Preambolo; consultabile al sito (documento tradotto): [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019\(01\)&from=EL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=EL) in Mayer, B., *op. cit.*, 2016, p. 113

⁷¹ *Ivi*, p. 113 - 114

sostenibile e l'eliminazione della povertà”⁷². Tuttavia, non viene specificato se, ad esempio, i diritti umani possano essere favorevoli o piuttosto rappresentare un ostacolo alle azioni per mitigare le variazioni atmosferiche degli ultimi anni.

Inoltre, si può citare l'articolo 2 dell'Accordo di Parigi che pone l'obiettivo di “rafforzare la risposta globale alla minaccia del cambiamento climatico nel contesto di uno sviluppo sostenibile e degli sforzi per eliminare la povertà [...]”⁷³.

Pertanto, si può sicuramente concludere che l'Accordo di Parigi rappresentò il primo strumento vincolante che affermava un'effettiva correlazione tra le due tematiche. Si sosteneva quindi che le azioni messe in atto per contrastare il cambiamento climatico avrebbero potuto, di conseguenza, frenare quelle che erano le violazioni sul godimento di alcuni diritti della popolazione, senza però precisare come.

Nello specifico, l'Accordo di Parigi introdusse inoltre i piani *Contributi determinati a livello nazionale* (NDCs), secondo il quale ogni Paese doveva obbligatoriamente comunicare quante emissioni fossero effettivamente state ridotte.

Evidenziando alcune lacune dell'Accordo, non vengono presi in considerazione molti elementi giuridici: non impone sanzioni, tasse o embarghi per le parti che violano i suoi termini, e non esiste un tribunale internazionale o un organo di governo pronto a imporne il rispetto⁷⁴. Anche per questo motivo, alcuni non considerano l'Accordo vincolante: per assicurare l'attuazione degli impegni non sono infatti previsti meccanismi sanzionatori⁷⁵.

In base alla definizione della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, l'Accordo di Parigi può pienamente essere considerato un trattato. Tuttavia, non tutte le sue disposizioni sono vincolanti, in quanto vi sono parti obbligatorie per alcuni paesi e altre non obbligatorie per altri paesi, variando quindi in base al soggetto. Pertanto, sebbene la Convenzione di Vienna sostenga la regola del “*pacta sunt servanda*”⁷⁶, ciò non significa che ogni punto del trattato crei un obbligo vincolante per le parti aderenti: i trattati spesso contengono diversi tipi di disposizioni diverse tra loro, anche per ciò che riguarda la loro natura vincolante.

La Conferenza delle Parti continuò a riunirsi regolarmente e, sei anni dopo dall'Accordo di Parigi, i Paesi si sono presentati al vertice di Glasgow, che fu ritardato di un anno a causa della pandemia, con

⁷² Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, *Accordo di Parigi*, Nazioni Unite, 12 Dicembre 2015, p. 1; consultabile al pdf: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

⁷³ *Ivi*, p. 3, art. 2

⁷⁴ MacLellan L., *Is the Paris Climate Agreement legally binding? Experts explain*, Quartz New York, World Economic Forum, 2021; consultabile al sito: <https://www.weforum.org/agenda/2021/11/paris-climate-agreement-legally-binding/>

⁷⁵ *Ibidem*

⁷⁶ Secondo il principio del “*pacta sunt servanda*” un trattato è vincolante per le parti e dev'essere da esse creato e rispettato in buona fede;

piani aggiornati di riduzione delle proprie emissioni⁷⁷. Come previsto, gli impegni presi a Parigi non furono sufficienti per limitare gli effetti del cambiamento climatico. La Conferenza ebbe luogo dal 31 ottobre al 12 novembre 2021 e tra i principali obiettivi della stessa ci fu il voler concordare di lavorare insieme per limitare l'aumento della temperatura globale a meno di 2 gradi, con l'obiettivo di tenerlo entro 1,5 gradi, adattarsi per la salvaguardia delle comunità e degli habitat naturali, mobilitare i finanziamenti e collaborare a livello transnazionale⁷⁸.

Durante la Conferenza del 2021, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet, dichiarò che, “*il cambiamento climatico costituisce una reale e intensa minaccia al pieno esercizio dei diritti umani, inclusi il diritto alla vita, alla salute, a buone condizioni di vita, all'uguaglianza e allo sviluppo*”⁷⁹. Questa affermazione ebbe principalmente lo scopo di sensibilizzare la comunità internazionale sugli effetti del riscaldamento globale e cercare di accelerare l'impegno degli Stati nel trovare una soluzione adatta e omogenea. In particolare, si sottolineò inoltre come i PVS fossero spesso costretti ad affrontare gli impatti più pericolosi dei cambiamenti climatici e, pertanto, chiesero un maggiore aiuto economico. Poiché nessuna delle decisioni di finanziamento del clima alla COP26 menzionò i diritti fondamentali dell'uomo, le azioni di mitigazione e adattamento possono essere finalizzate ad alcuni obiettivi climatici, ma non garantiranno necessariamente l'incorporazione degli standard dei diritti umani nella loro attuazione⁸⁰. La Conferenza avvenuta a Glasgow non emise nessun documento legalmente vincolante.

Alla fine, i rappresentanti convennero che le parti avrebbero sempre dovuto considerare i loro obblighi in materia di diritti umani quando si trattava di azioni per affrontare le variazioni atmosferiche⁸¹. Le azioni di adattamento possono quindi essere un mezzo importante ed efficace per proteggere i diritti umani di questi popoli e, allo stesso tempo, avere notevoli impatti diretti nei contesti nazionali e locali.

Per quanto concerne il quadro giuridico dei diritti fondamentali dell'uomo, poco prima della COP26 di Glasgow il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, in una riunione tenutasi l'8 ottobre 2021, adottò quattro risoluzioni. Tra queste, nella risoluzione 48/13 venne dichiarato per la prima

⁷⁷ UNFCCC, *Che cos'è la COP*, 2021; consultabile al sito: <https://ukcop26.org/it/perche-ospitiamo-il-vertice/che-cose-la-cop/>

⁷⁸ *Ibidem*

⁷⁹ *Report: gli impatti dei cambiamenti climatici compromettono gravemente i diritti umani*, Università degli studi di Padova, Centro di Ateneo per i diritti umani, 2020, consultabile al sito: <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Report-gli-impatti-dei-cambiamenti-climatici-compromettono-gravemente-i-diritti-umani/5061>

⁸⁰ Bernal, M., *COP26: Climate Finance and Human Rights – a story of insufficient ambition*, GNHRE The Global Network for Human Rights and the Environment, 2021; consultabile al sito: <https://gnhre.org/community/cop26-climate-finance-and-human-rights-a-story-of-insufficient-ambition/>

⁸¹ *COP 26: Climate action holds key to advancing human rights*, FAO, 2021; consultabile al sito: <https://www.fao.org/right-to-food/news/news-detail/en/c/1456967/>

volta che un ambiente sano e sostenibile doveva essere considerato un vero e proprio diritto umano.

Qui di seguito i punti principali:

1. *Si riconosce il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile come un diritto umano importante per il godimento dei diritti umani;*
2. *Si rileva che il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile è collegato ad altri diritti e al diritto internazionale esistente;*
3. *Si afferma che la promozione del diritto umano a un ambiente pulito, sano e sostenibile richiede la piena attuazione degli accordi ambientali multilaterali secondo i principi del diritto ambientale internazionale;*
4. *Si incoraggiano gli Stati a*
 - (a) *Costruire capacità per gli sforzi di protezione dell'ambiente al fine di adempiere ai loro obblighi e impegni in materia di diritti umani e a rafforzare la cooperazione con altri Stati, con l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, con il resto del sistema delle Nazioni Unite [...]*
 - (b) *Continuare a condividere le buone pratiche nell'adempimento degli obblighi in materia di diritti umani relativi al godimento di un ambiente pulito, sano e sostenibile, anche attraverso lo scambio di conoscenze e idee, creando sinergie tra la protezione dei diritti umani e la protezione dell'ambiente [...]*
 - (c) *Adottare politiche per il godimento del diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile, come appropriato, anche per quanto riguarda la biodiversità e gli ecosistemi;*
 - (d) *Continuare a tenere conto degli obblighi e degli impegni in materia di diritti umani relativi al godimento di un ambiente pulito, sano e sostenibile [...]*⁸²

In sintesi, la risoluzione riconobbe che né l'azione ambientale né i diritti umani avrebbero potuto essere raggiunti senza l'altro e, gli obiettivi per proteggere sia l'ambiente che i diritti umani erano di base gli stessi. Si evidenziava concretamente la correlazione di un tema con l'altro. Sottolineò inoltre l'importanza di un ambiente pulito per il godimento di altri diritti umani, tra cui il diritto a un'alimentazione adeguata⁸³. Lo stesso giorno, il Consiglio adottò la Risoluzione 48/14, presentata da Bahamas, Unione Europea, Figi, Panama, Paraguay, Sudan e Isole Marshall⁸⁴. In questo caso, il

⁸² Da punto 1 a punto 4d: United Nations General Assembly, *The human right to a clean, healthy, and sustainable environment*, A/HRC/RES/48/13, Human Rights Council, 8 October 2021

⁸³ FAO, *COP 26: Climate action holds key to advancing human rights*, FAO, 2021; consultabile al sito: <https://www.fao.org/right-to-food/news/news-detail/en/c/1456967/>

⁸⁴ Versea, F., *The right to a healthy environment is a fundamental human right: the UN HRC Resolution*, 2021, Humanium; consultabile al sito: <https://www.humanium.org/en/the-right-to-a-healthy-environment-is-a-fundamental-human-right-the-un-hrc-resolution/>

Relatore speciale doveva avere principalmente il dovere di studiare e identificare come gli effetti negativi del cambiamento climatico incidessero sul pieno ed effettivo godimento dei diritti umani⁸⁵. In conclusione, tramite l'adozione delle risoluzioni 48/13 e 48/14 trasparve una maggiore consapevolezza della necessità di incorporare i diritti umani nella giurisprudenza e nella definizione delle politiche ambientali, che vennero adottate anche per colmare quelle che erano le lacune presenti in termini di responsabilità ambientale, sia a livello internazionale che nazionale⁸⁶. Tuttavia, non ebbero nessun carattere legalmente vincolante.

Al momento della scrittura di questa tesi non sono state emanate ulteriori normative rilevanti da essere analizzate.

1.3 Conclusione

In questo capitolo ho illustrato ed esaminato il quadro giuridico internazionale che si occupa di problematiche ambientali, intrecciandolo e contestualizzandolo con il tema dei diritti umani. Si può notare come il tema della sostenibilità abbia acquisito sempre più rilevanza a livello internazionale, partendo dalla Conferenza di Stoccolma fino ad arrivare alla Conferenza delle Parti di Glasgow del 2021. La crescente consapevolezza da parte dell'opinione pubblica dell'importanza dell'ambiente ha fatto sì che le questioni di diritto ambientale si siano poi espanso nell'ambito giuridico. Con la stipulazione dell'Accordo di Parigi, i diritti umani dovevano coesistere in un ambiente pulito e sicuro, in equilibrio con una politica di governo adeguata e volta a proteggere l'ambiente. Questa relazione è sempre più riconosciuta, poiché il diritto a un ambiente sano è sancito in oltre cento costituzioni⁸⁷ e dal Consiglio per i diritti umani.

È bene sottolineare che, nonostante non esista una definizione ufficiale del diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile, è generalmente inteso come comprendente un insieme di diritti procedurali⁸⁸ e di diritti sostanziali^{89,90}. Ciascuna di queste questioni richiede un quadro giuridico che includa il riconoscimento dei rispettivi diritti (ad esempio, il diritto al cibo o il diritto all'acqua e ai servizi igienici), nonché una legislazione che consenta l'effettivo godimento di tali diritti. Sostenere la realizzazione del diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile significa quindi affrontare anche

⁸⁵ *Ibidem*

⁸⁶ *Ibidem*

⁸⁷ United Nations, *What are Environmental Rights?*, consultabile al sito: <https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/what>

⁸⁸ Con diritti procedurali s'intende l'accesso alla giustizia, l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico alle questioni ambientali;

⁸⁹ Con diritti sostanziali s'intende quelli relativi ad aria pulita, clima sicuro, ecosistemi sani e biodiversità, acqua sicura e sufficiente, cibo sano e prodotto in modo sostenibile, ambienti non tossici;

⁹⁰ United Nations, *What are Environmental Rights?*, consultabile al sito: <https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/what>

queste questioni di fondo⁹¹. Allo stesso tempo, è cresciuta la preoccupazione per l'impatto che hanno questi fenomeni: le minacce ambientali si stanno intensificando e, per questo motivo, costituiscono una delle maggiori preoccupazioni soprattutto nel contesto del rispetto di diritti ambientali, creando spesso ingiustizie a livello transnazionale⁹². Le concettualizzazioni della giustizia ambientale si concentrano sulla responsabilità e l'equità nella protezione e rivendicazione dei diritti e nella punizione dei torti legati all'impatto dei cambiamenti ecologici sui poveri e sui vulnerabili della società⁹³.

Lo scenario giuridico internazionale illustrato lascia comunque perplessi, in quanto non è prevista nessuna sanzione specifica in caso di inadempimento dai propri doveri ambientali, dettati dal quadro appena descritto. Potrebbe quindi riaprirsi il dibattito soprattutto al fine di creare ulteriori norme direttamente vincolanti. Ciononostante, si può affermare che gli strumenti di *soft law* svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo di nuove norme internazionali in materia di protezione dell'ambiente e, anche se non creano regole di per sé vincolanti, rappresentano attualmente l'unico mezzo realistico per affrontare le questioni ambientali a livello internazionale⁹⁴. Il raggiungimento della giustizia in questo ambito richiede anche la cooperazione e l'azione collettiva tra le Nazioni per regolare la condotta extraterritoriale delle imprese transnazionali⁹⁵. La cooperazione economica e ambientale tra il Nord e il Sud del mondo deve basarsi su una comprensione condivisa delle ingiustizie storiche e su un impegno comune a porre rimedio a tali ingiustizie a beneficio delle generazioni presenti e future⁹⁶.

In conclusione, l'approccio dei diritti umani alla protezione dell'ambiente rivela solo alcune delle carenze dell'attuale modello di diritto ambientale internazionale, in quanto la maggior parte dei trattati sul clima cerca di limitare i comportamenti deleteri per l'ambiente, ma non affronta gli impatti sull'uomo. Il regime dei trattati ambientali tende a concentrarsi sulle conseguenze transfrontaliere, ma manca di meccanismi per affrontare i danni veri e propri anche solamente a livello nazionale. Difatti, sarebbero necessarie prima delle leggi a livello nazionale, per poi far sì che vengano integrate in un contesto di cooperazione internazionale. Solo con un approccio mirato, di collaborazione e adeguatamente differenziato a seconda dei Paesi si riuscirà a fornire uno strumento appropriato per

⁹¹ *Ibidem*

⁹² UNDP, *Environmental Justice, Securing our right to a clean, healthy, and sustainable environment*, Technical Paper, 2022, p. 1; consultabile al sito: <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/Environmental-Justice-Technical-Report.pdf>

⁹³ *Ivi*, pp. 13-14

⁹⁴ Mustofa J., Ahmed A., *Role of Soft Law in Environmental Protection: An Overview*, Global Journal of Politics and Law Research, Vol.4, No.2, European Centre for Research Training and Development UK, 2016, p. 14; consultabile al sito: <https://www.eajournals.org/wp-content/uploads/Role-of-Soft-Law-in-Environmental-Protection-An-Overview.pdf>

⁹⁵ Gonzalez C., *Environmental justice and international environmental law*, Routledge Handbook of International Environmental Law, 2013, p. 97

⁹⁶ *Ibidem*

porre fine alla violazione dei diritti tramite attività intrinsecamente inquinanti. Inoltre, questo tipo di accordi generalmente non prevede strumenti di reclamo da parte dei cittadini e i tribunali per i diritti umani sono spesso l'unico luogo internazionale in cui le vittime di ingiustizie ambientali possono contestare l'azione (o l'inazione) dei governi e/o delle imprese multinazionali in materia di ambiente⁹⁷. Pertanto, è importante che gli strumenti prevedano determinati meccanismi volti a sanzionare condotte irrispettose in ambito dei diritti ambientali: gli Stati e le imprese potrebbero pertanto sentirsi minacciati e saranno conseguentemente obbligati a comportarsi correttamente. Nei prossimi capitoli si analizzerà anche questo scenario.

⁹⁷ *Ivi*, p. 86

2. SECONDO CAPITOLO: Le multinazionali e il loro impatto sui diritti umani

Sommario: 2.1 Il rapporto tra diritti umani, multinazionali e cambiamento climatico: i diritti violati in materia ambientale. – 2.1.1 Il diritto alla vita. – 2.1.2 Il diritto ad un ambiente sano. – 2.1.3 Il diritto al cibo e ad un’acqua pulita. – 2.2 Le Imprese multinazionali e la giurisprudenza internazionale. – 2.3 Gli obblighi delle Imprese multinazionali e la potestà dello Stato di legiferare e giudicare a riguardo. – 2.3.1 In ambito ambientale. – 2.3.2 Stato d’origine e Stato ospite. – 2.4 Le multinazionali e i Paesi in via di Sviluppo. – 2.4.1 In ambito del *fast fashion*. – 2.4.2 In ambito tecnologico - il caso del Coltan.

2.1 Il rapporto tra diritti umani, multinazionali e cambiamento climatico: i diritti violati in materia ambientale

Diversi tribunali^{98,99} hanno riconosciuto che l'attività antropica che influisce sul clima può minacciare il godimento di una salute e di una vita dignitosa, violando così i diritti umani¹⁰⁰. Alcuni, infatti, sostengono che l'identificazione delle violazioni di alcuni dei diritti ambientali possa aiutare gli individui e le società a collegare i danni con il cambiamento climatico e a contribuire a trovarne una soluzione¹⁰¹. Altri tribunali¹⁰², invece, non considerano le questioni relative al cambiamento climatico così importanti da essere trattate in ambito giurisprudenziale, il che implica non prendere in considerazione le richieste di diritto alla salute¹⁰³ o ad un ambiente sano.

⁹⁸ Si veda il caso *Leghari v. Federation of Pakistan*, 2015, quando la Corte ha stabilito che il diritto all'acqua pulita è un diritto umano fondamentale e ha sottolineato che l'inazione del governo nell'affrontare il cambiamento climatico ha influito negativamente sulla sicurezza idrica e su altri diritti fondamentali dei cittadini. (Fonte: Wu Chuan-Feng, *Challenges to Protecting the Right to Health under the Climate Change Regime*, Health and Human Rights vol. 23, no. 2, 2022, p. 126); consultabile al sito <https://www.jstor.org/stable/48636260>)

⁹⁹ Si veda il caso *Urgenda v. Netherlands*, 2015, quando la Corte ha sostenuto che lo Stato ha il dovere di adottare le misure necessarie per contrastare il cambiamento climatico, in quanto esso rappresenta una minaccia diretta per i diritti alla vita, alla vita privata, alla vita familiare e alla casa. (Fonte: *Ibidem*)

¹⁰⁰ Wu Chuan-Feng, *Challenges to Protecting the Right to Health under the Climate Change Regime*, Health and Human Rights vol. 23, no. 2, 2022, p. 122; consultabile al sito <https://www.jstor.org/stable/48636260>

¹⁰¹ *Ivi*, p. 123

¹⁰² La Corte d'Appello dell'Illinois ha respinto una richiesta di azione legale, nonostante la Costituzione dello Stato garantisse un "diritto a un ambiente sano", precisando che tale diritto all'ambiente sano non costituisce una giusta causa per intraprendere un'azione valida. (Fonte: Shelton D., *Complexities, and uncertainties in matters of human rights and the environment: Identifying the judicial role*, in J. Knox and R. Pejan, *The human right to a healthy environment*, New York, Cambridge University Press, 2018, p. 101–102)

¹⁰³ Wu Chuan Feng, *op. cit.*, 2022, p. 125

A questo punto, è lecito chiedersi in maniera più specifica a che violazioni di diritti umani ci si riferisce quando si parla di ingerenza degli effetti del cambiamento climatico nelle questioni giuridiche. Oltre a minacciare la nostra stessa esistenza e il nostro benessere, questo fenomeno sta influenzando il godimento dei diritti fondamentali delle persone in maniera negativa, come il diritto alla vita, alla salute, al cibo, all'acqua e ai mezzi di sussistenza¹⁰⁴. Uno studio condotto tra il 2005 e il 2007 dal Rappresentante speciale su diritti umani e imprese dimostrò che, nel 40% dei casi, le violazioni più ricorrenti sono quelle al diritto di uno standard di vita adeguato e, molte volte, si verificano in presenza di situazioni di grave danneggiamento ambientale¹⁰⁵.

In generale, comunque, il diritto internazionale impone agli Stati tre obblighi nell'ambito della tutela dei diritti umani: *il dovere di rispettare*, in quanto le azioni stesse dello Stato potrebbero compromettere il godimento di alcuni diritti, *il dovere di proteggere* gli individui da sfruttamenti da parte di attori terzi e *il dovere di adempiere*, o meglio, intraprendere, azioni positive per garantire un giusto rispetto dei diritti umani¹⁰⁶. Pertanto, il ruolo dello Stato nella protezione dei diritti umani è centrale, anche in riferimento a quelli che sono definiti diritti ambientali.

2.1.1 Il diritto alla vita

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo (1948) protegge il diritto alla vita nell'articolo 3: *“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”*¹⁰⁷ e, come specificato nel Preambolo, si rivolge sia agli Stati che alle multinazionali. Anche la Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici (1966) elenca alcuni articoli volti a proteggere i diritti dell'uomo e tra questi emerge il diritto alla vita, nell'articolo 6: *“Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita”*¹⁰⁸. Questi articoli non fanno riferimento nello specifico all'ambiente, ma, essendo il diritto alla vita un diritto fondamentale, assoluto ed universale, quando si verificano eventi

¹⁰⁴ Amnesty International, *Climate Change*; consultabile al sito: <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/climate-change/>

¹⁰⁵ Bonfanti A., *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente*, Giuffrè, 2012, p. 43

¹⁰⁶ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Human Rights, Handbook for Parliamentarians N° 26*, Inter-Parliamentary Union, Courand et Associés, 2016, p. 31; consultabile al pdf: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HandbookParliamentarians.pdf>

¹⁰⁷ *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo*, UNGA, 10 Dicembre 1948, art. 3; consultabile al pdf: https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

¹⁰⁸ *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici 1966 (ONU)*, Università degli studi di Padova, Centro di Ateneo per i diritti umani, 2020, art. 6; consultabile al sito: https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-1966/15

meteorologici estremi come tempeste, inondazioni e incendi¹⁰⁹, è assodato che venga indirettamente esposto a rischi. Questi avvenimenti causano la distruzione dell'ecosistema e del territorio, minacciando contemporaneamente anche le fonti di sostentamento delle persone e mettendo a rischio la loro vita stessa. Questo può capitare in quanto, i decessi, sono in gran parte causati dalle inondazioni dei terreni agricoli e delle abitazioni umane, ma allo stesso tempo anche dalla carenza d'acqua causata dalla siccità e dalla desertificazione¹¹⁰: la mancanza d'acqua e il relativo inquinamento della stessa potrebbero infatti portare alla violazione del diritto ad un'acqua pulita. Se gli abitanti non riescono poi a fornirsi il giusto apporto di acqua per poter godere di una vita sana, anche il diritto alla vita sarà violato. Anche l'incremento delle emissioni di combustibili fossili come la CO² rappresenta una vera e propria minaccia alla vita delle persone, in quanto provoca un forte riscaldamento del globo, blocca la crescita di biodiversità ma soprattutto può provocare un peggioramento della qualità dell'aria e, di conseguenza, causare numerose malattie respiratorie. Con la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano del 1972 si era già convenuto che gli effetti del degrado ambientale avrebbero avuto conseguenze dannose per la capacità dell'uomo di godere del diritto alla vita¹¹¹. Ad essere colpiti maggiormente sono i popoli che si trovano in zone a rischio come, per esempio, in Paesi vicino al mare, fiumi o montagne e vulcani. Non solo, anche popolazioni più vulnerabili come coloro che vivono in Paesi in via di sviluppo sono più colpite da questi fenomeni, non avendo spesso i mezzi necessari per reagire in maniera adeguata.

Le multinazionali possono quindi essere ritenute in grado di incidere sull'intera gamma dei diritti umani^{112,113}. Le problematiche ambientali sono state sollevate in relazione a tutti i loro settori di attività e si sono tradotte molte volte in una messa a rischio del diritto alla vita. Ad esempio, l'accesso all'acqua potabile è stato minacciato in situazioni in cui le aziende hanno impedito l'accesso ad essa attraverso l'inquinamento delle fonti stesse¹¹⁴. Queste società mirano al massimo profitto e molte

¹⁰⁹ Amnesty International, *Climate Change*; consultabile al sito: <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/climate-change/>

¹¹⁰ Roschmann C., *Climate Change and Human Rights. In Climate Change: International Law and Global Governance: Volume I: Legal Responses and Global Responsibility*, Nomos Verlagsgesellschaft mbH, 1^a edizione, 2013, p. 213, consultabile al sito <http://www.jstor.org/stable/j.ctv941w8s.12>

¹¹¹ Parling I., *Human Rights and Climate Change: Are States violating the right to life by not cutting emissions?*, Swedish Institute of International Affairs, UI Paper no. 3, 2021, p. 5; consultabile al sito: <https://www.ui.se/globalassets/ui.se-eng/publications/ui-publications/2021/ui-paper-no.-3-2021.pdf>

¹¹² "Business enterprises should respect human rights. This means that they should avoid infringing on the human rights of others and should address adverse human rights impacts with which they are involved" (Fonte: The United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, *UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect Respect and Remedy" Framework*, New York, 2011, p. 13)

¹¹³ Wright M., *Corporations and Human Rights, A Survey of the Scope and Patterns of Alleged Corporate-Related Human Rights abuse*, Harvard Kennedy School, Working Paper No. 44, 2008, p. 2; consultabile al pdf: https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/programs/crj/files/workingpaper_44_Wright.pdf

¹¹⁴ Ivi, p. 3

volte quello è il loro unico obiettivo: rispettare determinati diritti non è per forza nel loro interesse. Allo stesso tempo, anche gli Stati possono essere accusati di violazione di diritti umani nel caso in cui esso non abbia cercato di impedire l'avvenimento di questa, attraverso il principio di prevenzione e/o precauzione. Essi, infatti, non hanno nessun obbligo vincolante a livello internazionale che riguarda il rispetto dei diritti ambientali. Il Comitato per i diritti umani ha approfondito la questione sottolineando che questi diritti possono essere violati nel contesto degli effetti negativi dei cambiamenti climatici e dell'impatto delle catastrofi, incluso il diritto alla vita¹¹⁵ e che quindi sta agli Stati cercare di prevenire tali situazioni. Un esempio sono gli effetti dovuti all'innalzamento del livello del mare: coloro che risiedono in Stati vicini alla costa potranno ritrovarsi in maggiore difficoltà, vedendo spesso limitato il loro diritto alla vita. Contemporaneamente, l'accesso all'acqua potabile potrà ridursi, privando ai cittadini anche del diritto all'acqua. Tale esempio mostra concretamente come alcuni fenomeni causati dal cambiamento climatico siano una minaccia vera e propria per il pieno godimento di alcuni diritti. Di conseguenza, tale fruizione dipende anche dai provvedimenti adottati dagli Stati stessi mirati a limitare i danni causati all'ambiente dal riscaldamento globale. Più precisamente, nel documento ufficiale Commento generale n°36 delle Nazioni Unite, il Comitato sostiene che *“il degrado ambientale, i cambiamenti climatici e lo sviluppo insostenibile costituiscono alcune delle minacce più pressanti e gravi alla capacità delle generazioni presenti e future di godere del diritto alla vita e, inoltre, [...] l'attuazione dell'obbligo di rispettare e garantire il diritto alla vita, e in particolare la vita con dignità, dipende, tra l'altro, dalle misure adottate dagli Stati parti per preservare l'ambiente e proteggerlo dai danni, dall'inquinamento e dai cambiamenti climatici causati da attori pubblici e privati”*¹¹⁶. Il Comitato fa quindi riferimento alla necessità di un forte impegno a livello nazionale e internazionale per evitare che gli individui siano esposti a violazioni dei loro diritti a causa degli effetti del cambiamento climatico¹¹⁷. Inoltre, sostiene che, a lungo andare, le condizioni di vita in un mondo dove il globo è troppo riscaldato, potrebbero diventare incompatibili con il diritto a vivere una vita dignitosa¹¹⁸. Oltre a questo, l'aumento dei rischi climatici e l'inquinamento ambientale possono minacciare l'accesso al cibo, all'acqua potabile e ad altri diritti indispensabili per il godimento della vita stessa¹¹⁹.

¹¹⁵ United Nations High Commission for Refugees (UNHCR), *UN Human Rights Committee decision on climate change is a wake-up call, according to UNHCR*, 2020, consultabile al sito: <https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/1/5e2ab8ae4/un-human-rights-committee-decision-climate-change-wake-up-call-according.html>

¹¹⁶ Human Rights Committee, *General Comment No. 36 on article 6 of the ICCPR on the right to life*, CCPR/C/GC/35, 3 September 2019, p.14-15 (para 62); consultabile al sito: <https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/general-comment-no-36-article-6-right-life>

¹¹⁷ United Nations High Commission for Refugees (UNHCR), *op. cit.*, 2020

¹¹⁸ *Ibidem*

¹¹⁹ Berggren I., *The Right to Life, Environmental Degradation and Human Mobility*, Raoul Wallenberg Institute, 2022, consultabile al sito: <https://rwi.lu.se/blog/the-right-to-life-environmental-degradation-and-human-mobility/>

Appurato ciò, è sempre difficile dimostrare concretamente quando il diritto alla vita è violato, soprattutto quando si tratta di infrazioni in termini ambientali. Infatti, comprovare che una determinata attività che ha danneggiato l'ambiente stia ledendo allo stesso tempo anche l'individuo, sottoponendolo a condizioni rischiose per vivere non è sempre possibile. Anche per questo motivo, secondo il Comitato per i diritti umani, è importante prendere in considerazione l'attività di prevenzione: in tale contesto, gli Stati devono agire in maniera da proteggere l'individuo dal perdere la vita¹²⁰, ma anche in maniera da rimediare se si verificassero attività che possano avere effetti negativi anche solo sull'aspettativa stessa della vita delle persone. Ciononostante, se gli Stati non rispettano i loro obblighi di protezione dei diritti, sono spesso tenuti ad affrontare solo conseguenze morali, politiche o diplomatiche¹²¹, senza incorrere il più delle volte in sanzioni¹²². Questo aspetto verrà ripreso più tardi.

Tuttavia, è tuttora presente un dibattito su quali siano esattamente le azioni che possano minacciare la vita delle persone e su quali siano gli obblighi precisi per proteggere tale diritto¹²³ e, proprio per questa incertezza, è sempre più difficile per gli Stati riuscire a prevenire o a rimediare a queste violazioni, in quanto spesso non hanno prove sufficienti o pieno accesso a tutte le informazioni.

In conclusione, anche se la protezione internazionale di questo diritto è assoluta, ogni giorno si verificano minacce e violazioni senza l'incursione in sanzioni o conseguenze compromettenti l'attività stessa degli Stati o delle multinazionali in questione, anche a causa della forte difficoltà nel rintracciare un nesso effettivo con la trasgressione del diritto.

2.1.2 Il diritto ad un ambiente sano

Un altro diritto che viene spesso influenzato dal cambiamento climatico e dai fenomeni ad esso collegati è il diritto ad un ambiente sano, pulito e sostenibile. Le popolazioni di ogni Paese hanno una responsabilità importante nel mantenere un ambiente sano e pulito, ma il contributo degli Stati e delle imprese multinazionali è altrettanto fondamentale per raggiungere l'obiettivo di rispettarlo

¹²⁰ International Justice Research Center, *The right to life*, consultabile al sito: <https://ijrcenter.org/thematic-research-guides/right-to-life/>

¹²¹ Parling, *op.cit.*, 2021, p. 10

¹²² Alcune convenzioni prevedono conseguenze legali attraverso la Corte internazionale di giustizia (CIG). Tuttavia, è piuttosto raro che i casi arrivino alla Corte. Alcune convenzioni prevedono un meccanismo di reclamo individuale, che dà ai singoli il diritto di procedere giudizialmente contro i rispettivi Stati presso i comitati e/o la Corte internazionale di giustizia. Tuttavia, ciò è possibile solo se lo Stato in questione ha volontariamente accettato e aderito al protocollo o all'articolo in questione.

¹²³ Parling, *op. cit.*, 2021, p. 9

pienamente. Spesso, sono infatti i comportamenti inquinanti e poco sostenibili delle imprese che portano ad avere, soprattutto in Paesi poveri, un ambiente degradato e non adeguatamente curato. Come già accennato, un ambiente degradato non permette alla popolazione di avere un livello di vita dignitoso.

Questo diritto è stato riconosciuto in una risoluzione non vincolante dell'UNHCR dell'ottobre 2021¹²⁴. In questa risoluzione, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha riconosciuto ufficialmente che il diritto ad un ambiente sano debba essere considerato a tutti gli effetti un diritto umano fondamentale. Di conseguenza, si è sostenuto che diritti come il diritto alla vita, alla salute, all'acqua e alla proprietà, dipendono da un ambiente sano¹²⁵, perciò è indispensabile che venga protetto anche per garantire tutti quelli che sono i diritti che derivano da esso.

Molti documenti, anche regionali, contengono al loro interno articoli rilevanti alla protezione del diritto ad un ambiente sano. Per esempio, la Convenzione di Aarhus (1998) nel preambolo sottolinea che: *“Ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente adeguato alla sua salute e al suo benessere”*¹²⁶; La Carta Africana sui diritti dell'uomo e delle persone (1991) accenna a questo diritto nell'articolo 24: *“Tutti i popoli hanno diritto a un ambiente generale soddisfacente e favorevole al loro sviluppo”*¹²⁷; la Carta Araba dei diritti umani (2004) stabilisce nell'articolo 38 che: *“Ogni persona ha il diritto ad un ambiente sano”*¹²⁸ e infine il Protocollo di San Salvador (1988) che, nell'articolo 11 recita: *“Ognuno dovrebbe avere il diritto di vivere in un ambiente sano”*^{129,130}. Si può notare quindi che, il diritto ad un ambiente sano si è diffuso ampiamente in normative regionali e nazionali, anche in assenza di una e unica fonte di diritto internazionale universalmente vincolante che ne sancisca l'esistenza¹³¹ e il rispetto.

¹²⁴ Zamfir I., *A universal right to a healthy environment*, EPRS European Parliamentary Research Service, European Parliament, 2021, p. 1; consultabile al pdf: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698846/EPRS_ATA\(2021\)698846_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698846/EPRS_ATA(2021)698846_EN.pdf)

¹²⁵ *Ibidem*

¹²⁶ Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, *Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus)*, 25 Giugno 1998, Preambolo; consultabile al pdf: https://www.isprambiente.gov.it/it/garante_aia_ilva/normativa/Normativa-sull-accesso-alle-informazioni/normativa-sovranaazionale/convenzione_aarhus_25_06_1998.pdf

¹²⁷ Organizzazione dell'Unità Africana, *Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli*, Nairobi, 27 Giugno 1981, articolo 24; consultabile al pdf: https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-treaty-0011_-_african_charter_on_human_and_peoples_rights_e.pdf

¹²⁸ Lega degli Stati Arabi, *Carta araba dei diritti umani*, Tunisi, 22 Maggio 2004, articolo 38; consultabile al sito: <http://hrlibrary.umn.edu/instree/loas2005.html>

¹²⁹ Organizzazione degli Stati Americani, *Protocollo addizionale alla Convenzione americana sui diritti umani nell'ambito dei diritti economici, sociali e culturali ("Protocollo di San Salvador")*, A-52, 17 novembre 1988; articolo 11; consultabile al sito: <https://www.oas.org/juridico/English/treaties/a-52.html>

¹³⁰ Kotzé L., *In Search of a Right to a Healthy Environment in International Law, Jus Cogens Norms*, Cambridge University Press, 2018; in Knox J., Pejan R., *Human Rights and the Right to a Healthy Environment*, Cambridge University Press, 2018, p. 136

¹³¹ *Ibidem*

Secondo il Comitato ONU per i diritti umani, gli Stati parte devono adottare misure concrete per salvaguardare i diritti fondamentali e inderogabili alla vita e all'integrità fisica, in particolare per prevenire il rischio di un grave inquinamento ambientale che potrebbe minacciare per l'appunto la salute umana¹³². Si afferma inoltre che il diritto ad un ambiente sano è messo in rilievo anche a causa dello "stress ecologico"¹³³ presente nella popolazione mondiale, che indica una forte sensazione di stress per il futuro in termini ambientali, dovuto alla crisi climatica. Tale stress ha iniziato a verificarsi principalmente da quando gli effetti si sono resi più evidenti per tutta la popolazione.

Come il diritto alla vita, anche il diritto ad un ambiente sano e il suo legame con la dignità umana possono essere fatti risalire alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano tenutasi a Stoccolma nel 1972, dove si è sottolineato che un ambiente sano è una condizione essenziale per il godimento degli altri diritti umani¹³⁴. Da quel momento in poi, si può affermare che è avvenuta un'evoluzione profonda per ciò che riguarda la definizione del diritto ad un ambiente sano, fino ad arrivare alla risoluzione dell'ONU del 2021, dove lo si riconosce come un diritto fondamentale. Tuttavia, la definizione di un ambiente sano è abbastanza generica; per questo motivo, può essere facilmente contestato quando un ambiente che inizialmente è considerato sano diventi poi effettivamente pericoloso per la salute¹³⁵ e che quindi metta a rischio il godimento dei diritti umani. Di conseguenza, l'efficacia del diritto internazionale in materia può essere messa in discussione a causa di meccanismi di risoluzione inefficaci, l'assenza di sanzioni per i trasgressori e formulazioni troppo vaghe del termine¹³⁶.

2.1.3 Il diritto al cibo e ad un'acqua pulita

Altri diritti che sono interconnessi con le politiche ambientali attuate dagli Stati e dalle società multinazionali sono il diritto al cibo e il diritto ad un'acqua pulita. Il primo viene citato nel Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, nell'articolo 11: "*Gli stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a un livello di vita adeguato [...] che comprenda un'alimentazione adeguata*"¹³⁷. Tale diritto viene citato anche nell'articolo 25 della Dichiarazione

¹³² Shelton D., *Human Rights and the Environment What Specific Environmental Rights*, Denver Journal of International Law & Policy 129, 2006, p.147

¹³³ Knox J., Pejan R., *op. cit.*, 2018, p. 157

¹³⁴ *Ivi*, p. 175

¹³⁵ Hancock J., *Environmental Human Rights, Power, Ethics and Law*, 1st Edition, London, Routledge, 2003, p. 207

¹³⁶ *Ivi*, p. 268

¹³⁷ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici*, Risoluzione 2200A (XXI), New York, 16 Dicembre 1966, art. 11;

Universale dei diritti umani: “*Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione [...]*”¹³⁸. Inoltre, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha stilato nel 2004 delle “*Linee guida per il diritto al cibo*”, sottoscritte poi dal Comitato per la sicurezza alimentare mondiale (CFS)¹³⁹. Questo documento non vincolante affronta una serie di attività che gli Stati dovrebbero intraprendere per rispettare pienamente il diritto ad un'alimentazione adeguata¹⁴⁰ delle persone. Questo diritto non significa solo assicurare la giusta quantità di cibo e l’accesso ad esso, ma anche garantirne le materie prime come terra e acqua, distribuendole in maniera equa. Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, ci sono quattro elementi chiave per rispettare il diritto ad un'alimentazione adeguata.

1. *Disponibilità*: il cibo dovrebbe essere accessibile e ricavabile dalle risorse naturali, sia attraverso la produzione agricola e zootecnica, sia attraverso mezzi come la pesca, la caccia o la raccolta¹⁴¹.
2. *Accessibilità*: tutti devono avere accesso agli alimenti. Tra questi ci sono individui con vulnerabilità fisiche, persone che vivono in zone isolate, e coloro che sono stati colpiti da conflitti armati o disastri naturali¹⁴².
3. *Adeguatezza*: gli alimenti dovrebbero soddisfare le esigenze nutrizionali, tenendo conto dell'età, delle condizioni di vita, della salute, dell'occupazione. Inoltre, gli alimenti devono essere sicuri per il consumo umano e privi di sostanze dannose¹⁴³.
4. *Sostenibilità*: gli alimenti devono essere accessibili alle generazioni presenti e future¹⁴⁴.

A questo proposito, è importante che gli Stati e le imprese multinazionali non ostacolino ma al contrario favoriscano l'accesso agli alimenti a tutta la popolazione. Al contrario, molto spesso succede che tramite le loro attività di estrazione delle risorse, le società internazionali impediscono a molte persone di esercitare questo diritto¹⁴⁵. Inoltre, non essendoci una normativa a carattere vincolante in questo ambito, il più delle volte non è nemmeno possibile fornire accesso a mezzi che gli permettano

¹³⁸ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo*, 1948, art. 25, comma 1; consultabile al pdf (tradotto): https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

¹³⁹ FAO, *The right to food*, consultabile al sito: <https://www.fao.org/right-to-food/guidelines/en/>

¹⁴⁰ *Ibidem*

¹⁴¹ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *OHCHR and the right to food*, 2021; consultabile al sito: <https://www.ohchr.org/en/food>

¹⁴² *Ibidem*

¹⁴³ *Ibidem*

¹⁴⁴ *Ibidem*

¹⁴⁵ Pigeolet L., *Regulating Corporations to ensure the right to food: towards the end of business as usual?*, Entraide&Fraternité, 2018, p. 2; consultabile al pdf: https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2019/05/EN-Treaty_and_right_to_food_Entraide_et_Fraternite.pdf

di ottenere un risarcimento per il danno subito¹⁴⁶, peggiorando la situazione. Questo aspetto delle attività delle multinazionali verrà ripreso e analizzato nei prossimi paragrafi.

Tuttavia, prima di esaminare quella che è la condotta delle multinazionali, è importante ribadire concretamente quello che è il ruolo degli Stati in questo ambito: gli Stati sono i primi a dover proteggere il diritto al cibo e, chiunque metta in pericolo o limiti tale diritto è considerato un trasgressore. Le infrazioni possono comprendere la distruzione delle fonti primarie di provenienza del cibo, come l'inquinamento della terra, dell'acqua o dell'aria con prodotti industriali o agricoli pericolosi¹⁴⁷. Pertanto, se gli individui non sono in grado di fornirsi di cibo da soli, lo Stato ha l'obbligo di fornire assistenza e di garantire che gli alimenti immessi sul mercato siano sicuri e nutrienti¹⁴⁸. Allo stesso tempo, c'è da evidenziare che non è sempre possibile assicurare la tutela dei prodotti e talvolta controllare che i processi produttivi di tutte le aziende che si occupano del settore siano adeguati e non rischiosi. Si può infatti affermare che molte persone nel mondo soffrono tuttora di malnutrizione o muoiono di fame: secondo la FAO, il numero di persone colpite dalla fame a livello globale è salito a 828 milioni nel 2021, con un aumento di circa 46 milioni dal 2020¹⁴⁹.

Il cambiamento climatico colpisce allo stesso modo il diritto all'accesso ad un'acqua pulita. Nel 2010 è stato ufficialmente riconosciuto dalle Nazioni Unite come diritto umano essenziale per il pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani¹⁵⁰, in quanto bene indispensabile. Tuttavia, spesso molte persone non hanno accesso a un'acqua potabile a causa della siccità; inoltre, a causa dell'inquinamento della maggior parte dei corsi d'acqua, si verifica talvolta la situazione in cui le persone non abbiano accesso a un'acqua che sia effettivamente utilizzabile o presente in luoghi sicuri. Il motivo risiede nel fatto che negli ultimi anni molte multinazionali si sono insediate in questi Paesi, portando ad una contaminazione massiccia delle particelle di aria e di acqua. Inoltre, quando il diritto all'accesso ad un'acqua sana è violato, la maggior parte delle volte si potrà incorrere in una violazione del diritto alla vita in quanto, senza acqua, le persone non riescono a sopravvivere. Rimane comunque assodato che non ci sono specifiche normative vincolanti che proteggono tale diritto.

¹⁴⁶ *Ibidem*

¹⁴⁷ Fact Sheet No. 34, *The right to adequate food*, United Nations Human Rights, 2010, p. 18; consultabile al sito: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet34en.pdf>

¹⁴⁸ *Ibidem*

¹⁴⁹ *UN Report: Global hunger numbers rose to as many as 828 million in 2021*, FAO, 2022; consultabile al sito: <https://www.fao.org/newsroom/detail/un-report-global-hunger-SOFI-2022-FAO/en>

¹⁵⁰ Adamo F., *Human Rights, Water and Development: what role for the United Nations?*, Centro di diritti umani, Università degli Studi di Padova, 2019; consultabile al sito: <https://unipd-centrodirittiumani.it/en/schede/Human-Rights-Water-and-Development-what-role-for-the-United-Nations/418>

2.2 Le Imprese multinazionali e la giurisprudenza internazionale

Focalizzandoci sull'attività delle multinazionali in ambito ambientale, è necessario partire dall'identificazione di alcune definizioni volte a spiegare al meglio il loro ruolo.

Le multinazionali sono considerate “*imprese che operano in più Stati, nei quali possiedono centri di produzione o di distribuzione (sussidiarie o succursali), ma il cui nucleo di direzione strategica (casa madre) rimane nel Paese di origine*”¹⁵¹. Si può anche citare la definizione utilizzata dall'*Institut de Droit international*, che recita: “*Le imprese costituite da un centro decisionale situato in un paese e da centri operativi, con o senza personalità giuridica, situati in uno o più paesi, devono essere considerate imprese multinazionali*”¹⁵². La dottrina sottolinea inoltre che, l'elemento che descrive il concetto di multinazionalità, risiede nella suddivisione tra unicità dell'impresa in termini economici e diversità giuridica delle unità che operano nei diversi stati¹⁵³. Più nello specifico, in ambito economico, l'impresa multinazionale agisce come ente unitario, sotto il controllo di un centro decisionale che ne indirizza la politica o la strategia¹⁵⁴. All'unità economica si contrappone poi la pluralità giuridica: ciascuna azienda si avvantaggia del beneficio della responsabilità limitata e dei vuoti esistenti nelle normative nazionali o internazionali, anche a causa dell'assenza di coordinamento tra di esse¹⁵⁵. In questo modo, può decidere se trasferire la sua attività in Paesi dove l'ordinamento tributario è caratterizzato da aliquote molto basse o da particolari agevolazioni fiscali, dove gli standard di sicurezza siano quasi assenti o nel caso in cui in quel determinato Paese non sia presente una legge particolarmente protettiva in materia ambientale¹⁵⁶, consentendogli di produrre senza badare a regole favorevoli alla mitigazione del cambiamento climatico. Questo fenomeno prende il nome di *off shore*¹⁵⁷ o *ipotesi del paradiso dell'inquinamento*, che si verifica quando le imprese cercano di evitare i costi delle rigide normative ambientali localizzando la produzione in Paesi dove queste norme sono più permissive¹⁵⁸. In conclusione, una multinazionale è tale quando ha

¹⁵¹ voce Impresa multinazionale, Treccani Dizionario Online; consultabile al sito: https://www.treccani.it/enciclopedia/impresa-multinazionale_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/

¹⁵² Institut de droit international, *Le entreprises multinationales*, Justitia Et Pace Institut De Droit International, Oslo, 1977; consultabile al sito: https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1977_oslo_02_fr.pdf

¹⁵³ Francioni, *Imprese multinazionali, protezione diplomatica e responsabilità internazionale*, Giuffrè, 1979, p. 15; in Pellicelli, *L'impresa multinazionale*, Torino, Giappichelli, 1977, p. 205; in Bonfanti A., *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente*, Giuffrè, 2012, p. 5

¹⁵⁴ *Ibidem*

¹⁵⁵ Winkler, *Imprese multinazionali e ordinamento internazionale nell'era della globalizzazione*, Milano, 2008, p. 165; in Bonfanti A., *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente*, Giuffrè, 2012, p. 6-7

¹⁵⁶ *Ibidem*

¹⁵⁷ Locuzione inglese (“al largo della costa” “delocalizzazione”) “che indica territori, situati spesso in piccole isole oceaniche, in cui vigono legislazioni particolarmente permissive per quanto riguarda il trattamento fiscale”; (Fonte: voce *Off shore*, Treccani Enciclopedia Online, consultabile al sito: https://www.treccani.it/enciclopedia/off-shore_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/)

¹⁵⁸ *Pollution havens? Energy prices are not key drivers of offshoring*, OECD; consultabile al sito: <https://www.oecd.org/economy/greeneco/pollution-haven-hypothesis.htm>

come scopo la creazione di profitto attraverso la produzione di beni o la fornitura di alcuni servizi e che opera tramite una pluralità di società nazionali¹⁵⁹. Questo fenomeno ha accelerato negli anni '90, quando le aziende multinazionali (specialmente quelle produttrici di petrolio, gas e minerali) sono aumentate, e, insieme a loro, anche la pratica di delocalizzazione. La delocalizzazione ha consentito alle imprese di espandersi e guadagnare forza in tutto il mondo, generando allo stesso tempo due ripercussioni in ambito giuridico: in *primis*, le aziende evitano di essere responsabili per le violazioni commesse dalle loro filiali nello Stato ospite e, in *secundis*, risulta molto difficile sottostare ad una sola legge e a standard comuni¹⁶⁰. Pertanto, si può affermare che, tramite le loro attività, le aziende provocano un impatto molto forte sulla vita delle persone e delle comunità in cui operano. Allo stesso tempo non bisogna trascurare che, da un lato, il loro impatto può avere risvolti positivi in determinate circostanze: vengono creati posti di lavoro, le nuove tecnologie migliorano la vita e gli investimenti nella comunità si traducono in benefici per coloro che vi abitano¹⁶¹, soprattutto nel contesto di Paesi in via di sviluppo, dove c'è una necessità sempre più crescente di fonti economiche. Dall'altro lato però, le multinazionali possono essere accusate di gravi violazioni di diritti fondamentali dell'uomo, perché danneggiano direttamente le popolazioni e il loro habitat. Quando si parla di questo tipo di trasgressioni, ci si può riferire principalmente a tre situazioni: la prima è l'esportazione di prodotti pericolosi, come pesticidi o altri oggetti chimici¹⁶²; la seconda è quando vengono trasferiti processi di produzione o tecnologie che mettono a rischio la salute e l'ambiente¹⁶³, come per esempio la produzione eccessiva di materiali inquinanti e di gas a effetto serra e l'utilizzo di tecnologie non sostenibili che influiscono sull'aria pulita, sul cibo prodotto e l'acqua. Un'altra situazione è invece quando avviene uno sfruttamento non regolamentato dei prodotti locali, specialmente nei Paesi più poveri, attraverso l'ottenimento di diritti di proprietà intellettuale su articoli derivati da piante e animali¹⁶⁴. La questione della responsabilità delle imprese e degli Stati in merito a queste violazioni verrà preso in considerazione nel prossimo paragrafo.

A questo proposito, si possono citare alcuni strumenti esplicativi sul comportamento delle multinazionali, che stabiliscono diversi principi sulla responsabilità sociale d'impresa, senza però impegnare in maniera vincolante le loro attività.

¹⁵⁹ Peroni G., Migani C., *La responsabilità sociale dell'impresa multinazionale nell'attuale contesto internazionale*, 2010, IANUS, p. 7

¹⁶⁰ *Ibidem*

¹⁶¹ *Corporations*, Amnesty International; consultabile al sito: <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/corporate-accountability/>

¹⁶² Peroni G., *op. cit.*, 2021, p. 19

¹⁶³ *Ibidem*

¹⁶⁴ *Ibidem*

Uno dei primi provvedimenti fu emesso dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), con la "Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale" del 30 dicembre 1977, un documento atto di *soft-law*, poi revisionato nel 2017. La sua stipulazione prevedeva il bilanciamento dei ruoli tra i rappresentanti degli Stati, dei lavoratori e degli imprenditori, cercando di condurre una guida per le imprese multinazionali, i governi e le organizzazioni dei datori di lavoro¹⁶⁵. Ciononostante, a causa delle divergenze tra gli Stati membri, si continuò a ribadire che, comunque, "solo gli Stati erano i destinatari diretti degli obblighi di diritto internazionale nel campo dei diritti umani, evitando di associare la responsabilità alle imprese multinazionali"¹⁶⁶.

In campo più specifico si possono poi citare le "Norme sulle responsabilità delle Corporazioni multinazionali e altre Imprese commerciali con riferimento ai diritti umani", che vennero approvate nell'agosto 2003, dalla Sottocommissione delle Nazioni Unite per la protezione dei diritti umani. Queste Norme costituirono una vera e propria bussola per le imprese riguardo alle loro responsabilità, introducendo anche l'obbligo di riparare i danni in caso di mancato rispetto¹⁶⁷, che fino a quel momento non era mai stato citato. Queste Norme facevano inoltre riferimento al principio "chi inquina, paga"¹⁶⁸ e, in caso di emissioni inquinanti al di sopra del limite stabilito, le imprese erano tenute a risarcire i danni causati. Tuttavia, tali Norme furono solo un mero tentativo di regolazione delle attività delle imprese, in quanto non solo non avevano valore vincolante, ma furono inoltre respinte dalla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNCHR), che dichiarò che la bozza "non era stata richiesta" e "non deteneva alcun valore legale"¹⁶⁹. Secondo la Commissione, con questa iniziativa si assegnavano alle aziende multinazionali degli strumenti per la tutela dei diritti umani, che solitamente erano riservati solo agli Stati e, quindi, si rischiava un affievolimento della responsabilità statale¹⁷⁰. Inoltre, le Nazioni Unite prevedevano l'attribuzione di una "responsabilità primaria" agli Stati e solo una "responsabilità secondaria" alle imprese¹⁷¹.

Queste Norme servirono comunque a dare una base per poi emanare quelli che, nel 2011, vennero chiamati "Principi guida per gli Stati e per le imprese" (*UN Guiding Principles*) dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Questi Principi Guida fornirono alcune indicazioni sulla questione e, pertanto, non sono mai stati considerati vincolanti. Questo documento si basa su tre punti principali:

¹⁶⁵ De Salvo G., *Business E Diritti Umani: Come vincolare la libertà di impresa al rispetto dei diritti umani*, Manitese 2019, p. 16; consultabile al pdf: https://www.manitese.it/wp-content/uploads/2019/11/Business-e-diritti-umani_Mani-Tese.pdf

¹⁶⁶ Carreau D., Marrella F., *Diritto Internazionale*, 2ª edizione, Milano, Giuffrè Editore, 2018, p. 502

¹⁶⁷ Hillemanns C., *UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights*, German Law Journal, Volume 4, Issue 10, European & International Law, Geneva, 2003

¹⁶⁸ Wouters J., Chané A.L., *Multinational Corporations in International law*, Leuven Centre for Global Governance Studies, Institute for International Law (KU Leuven), Issue 129, Working Paper, 2015, p. 12;

¹⁶⁹ *Ivi*, pp. 14-15

¹⁷⁰ *Ibidem*

¹⁷¹ Bonfanti, *op. cit.*, p. 102

1. Il dovere dello Stato di proteggere i diritti umani, per cui: *“gli Stati membri dovrebbero esplicitamente richiedere che tutte le aziende commerciali con sede sul loro territorio oppure che siano regolate sotto la loro giurisdizione rispettino i diritti umani durante le loro attività¹⁷²”*.
2. La responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani, per la quale: *“le imprese commerciali devono rispettare i diritti fondamentali dell'uomo¹⁷³”* Ciò significa che devono evitare di violare i diritti umani degli altri e devono affrontare gli impatti negativi sui diritti umani in cui sono coinvolte, e ancora: *“la responsabilità delle imprese commerciali di rispettare i diritti umani si applica a tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, dal settore [...] o dalla struttura¹⁷⁴”*.

In sostanza, i Principi introducono degli obblighi di *due diligence* a carico delle imprese volti a prevenire e mitigare il rischio di violazioni di diritti umani¹⁷⁵. La *Human Rights Due Diligence (HRDD)* è menzionata nel Principio numero 15, secondo la quale le imprese devono *“identificare, prevenire, mitigare e rendere conto di come affrontano i loro impatti sui diritti umani”^{176,177}*. Inoltre, secondo il Principio 17, l'impresa deve *“includere la valutazione dell'impatto effettivo e di quello potenziale sui diritti umani, l'integrazione dei risultati di tale valutazione, le misure da adottare in conseguenza, il monitoraggio delle risposte, e la comunicazione circa le modalità con cui tali impatti sono stati affrontati”¹⁷⁸*.

3. Di conseguenza ai primi due punti, scaturisce il bisogno di specificare come permettere alle vittime di accedere ad eventuali rimedi di abusi causati dalle imprese: *“Come parte del loro dovere di proteggere contro gli abusi dei diritti umani legati alle imprese, gli Stati devono adottare misure appropriate per garantire, attraverso mezzi giudiziari, amministrativi, legislativi o altri mezzi appropriati, che quando tali abusi si verificano nel loro territorio e/o giurisdizione le persone colpite abbiano accesso a un rimedio efficace”¹⁷⁹*.

¹⁷² UN *Guiding Principles on Business and Human Rights*, United Nations Human Rights; Office of the High Commissioner, 2011, p. 13; consultabile al pdf: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

¹⁷³ *Ibidem*

¹⁷⁴ *Ivi*, p. 1

¹⁷⁵ Carreau D., Marrella F., *op. cit.*, 2018, p. 552

¹⁷⁶ Bonfanti A., *La responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani*, Giuffrè, 2012; in De Salvo G., *Business E Diritti Umani: Come vincolare la libertà di impresa al rispetto dei diritti umani*, Manitese 2019, p. 24; consultabile al pdf: https://www.manitese.it/wp-content/uploads/2019/11/Business-e-diritti-umani_Mani-Tese.pdf

¹⁷⁷ UN *Guiding Principles on Business and Human Rights*, United Nations Human Rights; Office of the High Commissioner, 2011, principio 15, comma b);

¹⁷⁸ *Ivi*, principio 17

¹⁷⁹ *Ivi*, p. 13

Un altro strumento utilizzato in questo contesto furono le “Linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)”, destinate alle imprese multinazionali adottate nel 1976, emendate nel 1979, nel 1984, nel 1991, nel 2000 e, da ultimo, nel 2011¹⁸⁰. Queste Linee Guida rappresentano delle mere raccomandazioni rivolte alle multinazionali, con lo scopo di far adottare un comportamento adatto alla protezione di diritti umani e dell’ambiente. In particolare, si suggerisce la valutazione e il monitoraggio di ogni attività in termini sostenibili con la definizione di piani di emergenza in caso di danni all’ambiente¹⁸¹. Un’ulteriore nota importante di queste Linee Guida è che si invitano le aziende a non utilizzare l’incertezza scientifica come pretesto per non adottare misure preventive o di contenimento dei danni ambientali¹⁸². La scienza ci ha infatti ormai ampiamente dimostrato che le attività umane sono le principali cause dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità e, pertanto, giustificare le condotte irresponsabili con l’ignoranza non è più possibile. Oltre ai Paesi facenti parte dell’OCSE, vennero sottoscritte anche da Stati terzi, rendendo così sempre più di rilievo il dialogo e la collaborazione tra tutti gli Stati del mondo. Per essere più specifici, il testo ufficiale estende la loro applicazione anche alle attività mondiali delle imprese che operano nei Paesi che aderiscono alle Linee guida¹⁸³. Ciononostante, queste norme sono un atto internazionale di *soft law* e, quindi, non hanno valore vincolante.

Per quanto riguarda la documentazione emessa dalle Nazioni Unite sulla responsabilità delle imprese, si può citare anche il “Global Compact”, emesso nel 1999 dal Segretario Generale. Il contenuto di questo documento è caratterizzato da dieci principi fondamentali, dove si richiede alle aziende di rispettare obblighi in materia di diritti umani, standard fondamentali del lavoro, protezione dell’ambiente e prevenzione della corruzione¹⁸⁴. In particolare, viene richiesto un approccio precauzionale nei confronti dell’ambiente, incoraggiando la diffusione di processi produttivi e di distribuzione che siano ecologicamente responsabili. C’è da sottolineare che il Global Compact rimane uno strumento di *soft law*: più precisamente si tratta di un’iniziativa a titolo volontario a cui le imprese possono aderire. Dalla sua fondazione si sono associate tantissime imprese provenienti da oltre 160 Paesi del mondo¹⁸⁵, che, in caso di inosservanza, sono sottoposte all’espulsione dalla lista delle imprese più “virtuose”¹⁸⁶.

¹⁸⁰ Bonfanti A., *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente*, Giuffrè, 2012, p.97

¹⁸¹ *Ivi*, p. 183

¹⁸² *Ivi*, p. 184

¹⁸³ Gatto A., *Multinational enterprises and human rights obligations under EU law and International law*, Cheltenham, Northampton, Elgar, 2011, p. 78

¹⁸⁴ *Ivi*, pp. 81-82

¹⁸⁵ UN Global Compact, *Homepage*; consultabile al sito: <https://www.unglobalcompact.org/>

¹⁸⁶ La lista è consultabile al sito web delle Nazioni Unite *Global Compact*: <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants>

In conclusione, negli ultimi anni si è assistito a un crescente riconoscimento delle imprese multinazionali come soggetti principali di responsabilità¹⁸⁷.

Con una breve digressione si può quindi accennare al concetto di responsabilità delle società che si divide principalmente in “*responsibility*” e “*accountability*”.

Il primo termine si riferisce agli standard di condotta che agiscono come direttive¹⁸⁸; Questo concetto acquista rilevanza anche con il termine di “*Corporate social responsibility*”, (in italiano, Responsabilità sociale d’impresa) che può essere spiegata come il comportamento etico che un’impresa dovrebbe avere verso la società, rispondendo alle necessità sia di stakeholders sia di azionisti¹⁸⁹, regolando in particolare i suoi impatti sociali, economici ed ambientali. Si fa infatti riferimento all’integrità ambientale cercando di non sfruttare le risorse e anzi, preservarle al meglio in maniera continuativa. In particolare, nell’Agenda ‘21, adottata durante la Conferenza di Rio del 1992, viene sottolineato inoltre quanto sia importante la condotta delle multinazionali in relazione allo sviluppo sostenibile e all’impatto che hanno in questo settore¹⁹⁰.

Per quanto riguarda il secondo termine, nella Dichiarazione di Johannesburg del 2002 durante il *World Summit on Sustainable Development*, le imprese sono state sollecitate a rispettare l’ambiente attraverso la cosiddetta *accountability*. Ciò significa che le imprese devono essere disponibili a essere sottoposte a controlli per verificare il rispetto di determinati standard etici e comportamentali, anche da parte dei soggetti coinvolti nelle loro attività¹⁹¹.

Facendo riferimento agli strumenti normativi dapprima citati, è importante evidenziare che si tratta esclusivamente di norme prive di efficacia vincolante e, pertanto, la difficoltà nell’imputare responsabilità alle imprese è dovuta anche a questo. Ciò non esclude che in futuro non ci possa essere un’evoluzione della giurisprudenza, sviluppando norme di *hard law*: tale processo può avvenire tramite l’adozione da parte degli stati di questo tipo di norme nel loro diritto interno, oppure attraverso l’incorporazione delle stesse in accordi privati vincolanti¹⁹². In altri casi, il processo di evoluzione può avvenire tramite una pratica consolidata nel tempo, che permette poi la trasformazione in un principio giuridico vincolante. A riguardo, ci sono diverse scuole di pensiero: da un lato, alcuni

¹⁸⁷ Bonfanti, *op. cit.*, 2012, p. 163

¹⁸⁸ *Ibidem*

¹⁸⁹ Peroni G., *op. cit.*, 2010, p. 24

¹⁹⁰ Bonfanti, *op. cit.*, 2012, p. 166

¹⁹¹ *Ibidem*

¹⁹² Shelton L. D., *Soft Law in Handbook of International Law*, George Washington University Law School, Routledge Press, 2008

giuristi le considerano necessarie per sviluppare norme di *hard law*¹⁹³; dall'altro, secondo altri giuristi la *soft law* è uno strumento che trascura le norme giuridicamente vincolanti¹⁹⁴ già presenti nel diritto internazionale e non sarebbe quindi utile da questo punto di vista.

Tuttavia, la storia giurisprudenziale dimostra che, specialmente grazie a questo tipo di norme, si sono sviluppate ulteriori direttive in merito alle responsabilità delle multinazionali in ambito dei diritti umani. Anche se queste dichiarazioni non hanno acquisito la forza giuridica del diritto consuetudinario, forniscono un'indicazione di ciò che la maggior parte degli Stati e dei membri delle organizzazioni internazionali ritengono debbano essere gli obblighi delle imprese¹⁹⁵.

2.3 Gli obblighi delle Imprese multinazionali e la potestà dello Stato di legiferare e giudicare a riguardo

Dopo aver analizzato quali diritti vengono violati a causa di attività non sostenibili, verranno approfonditi gli obblighi che sono conferiti agli Stati in riferimento alla salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente, in circostanze di violazioni provocate da multinazionali.

Come già accennato, si è constatato che il potere di queste società è cresciuto sempre più rapidamente: alcune di loro, hanno talvolta raggiunto un bilancio che supera il PIL delle stesse Nazioni¹⁹⁶. Come conseguenza, il potere degli Stati di controllarle e attribuire regolamenti in maniera omogenea è diminuito. A questo proposito, scaturisce il dibattito sulla soggettività internazionale delle imprese: a differenza degli Stati, che sono considerati i classici soggetti dell'ordinamento giuridico internazionale, sulle società internazionali è presente un quadro alquanto controverso.

Alcuni, all'interno della dottrina, considerano la possibilità di concedere alle società transnazionali una limitata personalità giuridica internazionale¹⁹⁷. Se così fosse, ciò implicherebbe la pretesa del rispetto da parte delle imprese di alcune norme fondamentali, come quelle dei diritti umani o ambientali¹⁹⁸. Altri invece sostengono che le imprese transnazionali non possano essere considerate soggetti di diritto internazionale e non abbiano quindi la possibilità di agire autonomamente nelle

¹⁹³ “Il motivo risiede nel processo di formazione ed attuazione delle norme di *soft law*: queste ultime, si sviluppano inizialmente sotto forma di risoluzioni, pareri o principi guida e, in assenza di norme di *hard law*, fungono da unico riferimento, anche per molti anni. In questo modo, le norme di *soft law* colmano le lacune del diritto in materia, producendo così norme di *hard law*” (Fonte: European Center for Not-for-Profit Law, *Soft law, hard consequences*, consultabile al pdf: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Terrorism/SR/UNSRCTbrieferSoftLaw.pdf>)

¹⁹⁴ Gatto A., *op. cit.*, p.76

¹⁹⁵ *Ibidem*

¹⁹⁶ Catalyud M., Candelas J., Fernandez P., *The Accountability of Multinational Corporations for Human Rights' Violations*, University of Castilla-La Mancha, 2008, p. 172; consultabile al pdf: <https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r26745.pdf>

¹⁹⁷ Carreau D., Marrella F., *Diritto Internazionale*, 2ª edizione, Milano, Giuffrè Editore, 2018, p. 193

¹⁹⁸ *Ivi*, p. 505

transazioni e nei contratti con gli Stati, poiché non sono destinatarie di norme giuridiche e non possono esprimere le proprie opinioni senza la mediazione dello Stato, in quanto garantirebbe un regime giuridico troppo favorevole alle imprese¹⁹⁹.

Pertanto, la responsabilità dell'impresa potrebbe essere accusata solo attraverso lo Stato. Ciò può avvenire in due modi: in maniera diretta se si considera l'impresa come un organo dello Stato, o se la sua azione venisse considerata come atto statale²⁰⁰; in maniera indiretta se lo Stato non avesse provveduto ad impedire che la violazione si verificasse, specificatamente attraverso il principio di prevenzione e/o precauzione²⁰¹. Di conseguenza, le società transnazionali possono violare i diritti ed eventuali normative ad essi collegate anche attraverso l'impatto che hanno i loro metodi di produzione²⁰²; tuttavia, la responsabilità sarà per il più delle volte affidata allo Stato.

Appurato ciò, si può sostenere che la questione è ancora in fase di elaborazione e, nell'ambito dei diritti umani, la loro responsabilità internazionale è spesso questione di controversie. Anche per questo motivo al momento non è imposto alcun obbligo vincolante diretto²⁰³.

In primo luogo, per quanto riguarda l'imputazione della responsabilità allo Stato in maniera diretta, l'illecito causato dalla multinazionale verrà visto come un'infrazione del diritto interno di uno Stato, perché considerata un organo dello Stato stesso²⁰⁴. Tale ipotesi è però molto complessa da dimostrare, in quanto, quando si tratta di determinare un organismo statale, non è sempre semplice²⁰⁵. Per questo motivo si può fare riferimento al "Progetto di articoli sulla responsabilità dello stato della Commissione del diritto internazionale (*Articoli CDI*)", che stabilisce tre criteri per definire un organo dello stato in materia di responsabilità internazionale.

1. Il primo criterio è quello *strutturale*, che mira a determinare se l'autore dell'illecito abbia o meno una personalità giuridica propria, indipendente dallo Stato²⁰⁶;
2. Il secondo criterio è quello *funzionale*, che mira a determinare se le prerogative dell'autore dell'illecito siano oggetto di una delega statale²⁰⁷;

¹⁹⁹ Peroni G., *op. cit.*, 13

²⁰⁰ Marrella F., *Protection internationale des droits de l'homme et activités des sociétés transnationales*, Recueil des cours de l'Académie de Droit International de la Haye, Brill/Nijhoff, 2017, p. 192; in Chabert V., *La personalità giuridica delle multinazionali nel diritto internazionale*, Diritto Consenso, 2022, consultabile al sito: <https://www.dirittoconsenso.it/2022/03/15/personalita-giuridica-delle-multinazionali-nel-diritto-internazionale/#sdfootnote21anc>

²⁰¹ *Ibidem*

²⁰² Carreau D., Marrella F., *op. cit.*, 2018, p. 506

²⁰³ Chabert V., *op. cit.*, 2022

²⁰⁴ Federico A., *Imprese multinazionali e tutela dei diritti umani*, Diritto Consenso, 2021; consultabile al sito: <http://www.dirittoconsenso.it/2021/11/22/impese-transnazionali-e-tutela-diritti-umani/>

²⁰⁵ Carreau D., Marrella F., *op. cit.* 2018, p. 541

²⁰⁶ *Ibidem*

²⁰⁷ *Ibidem*

3. Il terzo criterio è quello che permette di collegare allo Stato i comportamenti di individui che abbiano agito secondo “*le sue istruzioni, direttive o controllo*”²⁰⁸.

Stando a questi criteri, si dovrebbe stabilire se, il soggetto in questione, possa essere considerato un organo dello Stato o meno. Ciononostante, non si deve trascurare il fatto che, per attribuire responsabilità internazionale allo Stato piuttosto che a un’impresa, debba essere comunque presente la chiara violazione di un diritto altrui, non solo un semplice interesse²⁰⁹. Pertanto, oltre a dimostrare che la multinazionale è un organo dello stato, bisognerebbe comprovare l’effettivo legame tra l’attività dell’impresa e la violazione di un determinato diritto. Anche per questo motivo la questione si rivela molto complicata.

In secondo luogo, gli Stati possono anche essere considerati responsabili della violazione in maniera indiretta se non hanno agito al fine di prevenire un determinato comportamento irregolare da parte della multinazionale. Questo potrebbe significare l’adozione di misure di sicurezza o normative adeguate nel momento in cui la multinazionale inizia a operare, oppure fare controlli periodici sull’effettiva sicurezza dei metodi di produzione dell’azienda anche tramite organismi di controllo. Pertanto, in questi termini, come sostiene Marrella²¹⁰, lo Stato è indirettamente responsabile per la mancata adozione delle misure di prevenzione e repressione necessarie a contrastare la commissione di illeciti da parte di privati sul proprio territorio²¹¹.

Di base, ogni Stato è tenuto a sottostare a determinati obblighi, per i quali possono essere chiamati a rispondere della loro infrazione: gli obblighi negativi e gli obblighi positivi. Gli obblighi negativi impongono di evitare azioni che possano compromettere il godimento di un diritto, mentre gli obblighi positivi richiedono allo Stato di attuare le misure necessarie per proteggere e assicurare l’effettivo esercizio dei diritti²¹². Se lo Stato non rispettasse gli obblighi negativi, ciò verrebbe considerato un atto illecito internazionale commissivo, mentre in caso di mancato adempimento degli obblighi positivi, lo Stato sarebbe ritenuto responsabile per un illecito omissivo²¹³.

Come sostenuto da Bonfanti²¹⁴, la violazione dei diritti umani da parte delle multinazionali avviene principalmente nei casi in cui gli Stati vengano meno ai propri obblighi positivi, ovvero quelli che prevedono l’adozione di misure preventive e repressive, che si possono distinguere in obblighi di risultato e obblighi di mezzi²¹⁵. A seconda che si tratti di obblighi negativi o positivi, l’adempimento della responsabilità dello Stato accusato di violazione sarà differente. Gli obblighi di risultato

²⁰⁸ *Ibidem*

²⁰⁹ *Ivi*, p. 554

²¹⁰ Carreau D., Marrella F., *op. cit.*, 2018, p. 545

²¹¹ *Ibidem*

²¹² Parling I., *op. cit.*, 2021, p. 9

²¹³ Bonfanti A., *op. cit.*, 2012, p. 48

²¹⁴ *Ivi*, p. 49

²¹⁵ *Ibidem*

richiedono principalmente la messa in atto di strutture giudiziarie adeguate a garantire la repressione delle violazioni²¹⁶; gli obblighi di mezzi impongono invece allo Stato di agire in modo da raggiungere l'obiettivo perseguito dalla norma²¹⁷.

Nonostante la Dichiarazione Universale sui Diritti dell'Uomo sia rivolta *a ogni organo della società*²¹⁸, sottolineando dunque che l'impresa non è assolta dall'obbligo di rispettare gli standard internazionali sui diritti umani, il meccanismo per far valere la responsabilità è indiretto e funziona quindi esclusivamente tramite lo Stato. In conclusione, il diritto internazionale non prevede strumenti in materia di diritti umani che siano stati concepiti per ritenere le imprese responsabili di determinate violazioni e, di conseguenza sono spesso gli Stati a prendersi la responsabilità.

2.3.1 In ambito ambientale

In merito al contesto della protezione ambientale, si è constatato che sono gli Stati che devono assicurarsi di adempiere ai suoi obblighi quando sono presenti attività danneggianti il territorio circostante da parte di imprese multinazionali. Nella Dichiarazione di Stoccolma, il principio numero 21 sancisce quest'obbligo: *“La Carta delle Nazioni Unite e i principi del diritto internazionale riconoscono agli Stati il diritto sovrano di sfruttare le risorse in loro possesso, secondo le loro politiche ambientali, ed il dovere di impedire che le attività svolte entro la propria giurisdizione o sotto il proprio controllo non arrechino danni all'ambiente di altri Stati o a zone situate al di fuori dei limiti della loro giurisdizione nazionale”*²¹⁹. In primo luogo, allo Stato potrebbero essere imputabili le violazioni delle imprese, di conseguenza verrebbe considerato responsabile in prima persona. In secondo luogo, lo Stato potrebbe essere colpevole nel caso in cui non abbia attuato le misure necessarie per evitare che l'utilizzo dei propri territori ad opera di altre istituzioni causi danni²²⁰ temporanei o permanenti. In relazione a quest'affermazione, è bene specificare che gli Stati sono quindi tenuti a rispettare il principio di prevenzione, secondo cui possono e devono ricorrere preventivamente a mezzi utili in maniera da evitare danni ambientali da parte di terzi, garantendo anche di impiegare le pratiche più sostenibili²²¹. La Dichiarazione di Stoccolma in questo contesto è molto chiara, sancendo quella che è la giurisdizione nazionale di ogni Stato.

²¹⁶ *Ivi*, p. 52

²¹⁷ *Ibidem*

²¹⁸ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo*, UNGA, 10 Dicembre 1948, Preambolo; consultabile al pdf: https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

²¹⁹ Nazioni Unite, *Dichiarazione di Stoccolma*, 1972, Principio n°21; consultabile al sito: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/educazione_ambientale/stoccolma.pdf

²²⁰ Mazzeschi P., *“Due Diligence” e responsabilità internazionale degli Stati*, Milano, Giuffrè, 1989, p. 353

²²¹ Bonfanti A., *op. cit.*, 2012, p. 85

Un altro principio a cui gli Stati devono sottostare è quello di precauzione, citato nel Principio N°15 della Dichiarazione di Rio: “*Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno [...] il principio di precauzione [...]*”²²². Anche in questo caso, gli Stati devono adottare delle precauzioni per evitare che le attività di imprese e altri soggetti danneggino l’ambiente. A questo riguardo, è importante che gli Stati siano in grado di armonizzare al meglio i bisogni economici con le necessità nate dal bisogno di mitigare il cambiamento climatico e, allo stesso tempo, cooperino tra loro. Un altro principio rilevante ai fini della ricerca è quello dello sviluppo sostenibile, che ha l’obiettivo di guidare le decisioni e le politiche adottate dagli Stati nell'ambito economico²²³. Pertanto, per garantire lo sviluppo sostenibile e proteggere l'ambiente, gli Stati devono conservare le risorse naturali per beneficio delle generazioni attuali e future²²⁴.

Gli Stati hanno quindi la responsabilità di regolare le attività delle multinazionali, attraverso la creazione di leggi e la valutazione dei casi riguardanti le stesse²²⁵. Allo stesso tempo, hanno lo scopo di assicurare un equilibrio tra la crescita economica e il rispetto dell’ambiente, cercando di non inficiare nella giurisdizione di altri paesi. In conclusione, hanno una funzione essenziale: sono i principali garanti della salvaguardia sia dei diritti umani sia dell’ambiente, sia nel proprio territorio sia in situazioni transfrontaliere, che saranno ora analizzate.

2.3.2 Stato d’origine e Stato ospite

Con lo sviluppo sempre più frequente del fenomeno della delocalizzazione, è necessario chiedersi quale Stato²²⁶, ai sensi del diritto internazionale, sia considerato responsabile per le violazioni dei diritti ambientali causate dalle attività delle aziende multinazionali²²⁷. Non si può quindi non prendere in considerazione la posizione di entrambi lo Stato d’origine e lo Stato ospite.

²²² Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo, Nazioni Unite, 14 Giugno 1992, Principio n°15; consultabile al pdf: <https://www.isprambiente.gov.it/files/agenda21/1992-dichiarazione-rio.pdf>

²²³ Bonfanti A., *op cit.*, p. 93

²²⁴ *Ivi*, p. 94

²²⁵ Morgera E., *Corporate environmental accountability in international law*, 2nd edition, Oxford, Oxford University Press, 2020, p. 38; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1093/oso/9780198738046.001.0001> in Chabert V., I codici di condotta delle Nazioni Unite per la responsabilità delle multinazionali, Diritto Consenso, 2022; consultabile al sito: <https://www.dirittoconsenso.it/2022/05/18/i-codici-di-condotta-delle-nazioni-unite-per-la-responsabilita-delle-multinazionali/>

²²⁶ Si prendono in considerazione lo Stato d’origine dove è presente la società madre e lo Stato ospite dove sono stanziate le società affiliate;

²²⁷ Chabert V., *Regolazione delle multinazionali tra Stato ospite e Stato d’origine*, Diritto Consenso, 2022; consultabile al sito: https://www.dirittoconsenso.it/2022/04/19/regolazione-delle-multinazionali-stato-ospite-stato-origine/#_ftn2

Con alcune eccezioni²²⁸, lo Stato d'origine è di fatto lo stato di provenienza dell'impresa, dove quindi essa è stata costituita e registrata; lo Stato ospite è invece rappresentato da tutti gli altri stati che non siano quello di origine. In generale, è bene sottolineare che le società di capitali esistono solo in quanto un ordinamento statale ne ha permesso la costituzione²²⁹. Nel caso che le attività di queste si sviluppassero oltre le frontiere nazionali, si pongono due problemi: il primo è quello di dover individuare la nazionalità, in quanto ciascun ordinamento statale distingue ai propri fini le società nazionali da quelle straniere²³⁰. Il secondo tratta invece l'individuazione del diritto ad esse applicabile, che può dipendere dal criterio dello stato di costituzione²³¹, da quello della sede effettiva della società e da quello del controllo societario^{232,233}. In caso di delocalizzazione della società, è quindi necessario determinare se lo Stato che ha la responsabilità di regolare le attività commerciali sia solo quello ospitante, in relazione alle attività svolte all'interno dei suoi confini, oppure se anche lo Stato d'origine abbia responsabilità a causa del controllo esercitato dalla società madre su quelle delle sue filiali²³⁴. È una questione controversa che si andrà ora ad analizzare.

Tradizionalmente, ci si basa sul principio di giurisdizione territoriale, per il quale *“la legge dello stato si applica a tutti i rapporti giuridici che hanno vita nel territorio dello stato medesimo, indipendentemente dalla cittadinanza dei soggetti che hanno parte in tali rapporti”*²³⁵. Seguendo questo principio, si riterrebbe responsabile lo Stato ospite, ovvero dove l'impresa svolge concretamente le sue attività. A riguardo si può citare il Patto internazionale sui diritti civili e politici, che prevede l'obbligo per gli Stati *“di garantire i diritti umani a tutti gli individui che si trovano sul suo territorio e che sono soggetti alla sua giurisdizione”*²³⁶, facendo riferimento, per l'appunto, al principio di sovranità territoriale. Ciononostante, la maggior parte delle volte, lo Stato ospite corrisponde ad un Paese in via di sviluppo e, quindi, è difficile che questo prenda delle iniziative volte a contrastare l'attività della multinazionale. Il motivo si basa principalmente sul fatto che, questi Paesi, non si caratterizzano di un sistema giudiziario abbastanza efficiente o, altre volte, le normative

²²⁸ “Ogni Stato decide se attribuire la nazionalità alle multinazionali (e quindi alle persone giuridiche) a seconda dello scopo che ha. Ogni ordinamento, quindi, distingue ai propri fini le società nazionali da quelle straniere per l'ammissione a determinate attività. Es. Dal punto di vista italiano, sono da ritenere italiane le società costituite in Italia ed aventi sede nel territorio italiano” (Fonte: Marrella F., *Manuale di diritto del Commercio internazionale*, 2^a ed., Milano, Cedam, Wolters Kluwer, 2020, p. 141)

²²⁹ Marrella F., *Manuale di diritto del Commercio internazionale*, 2^a ed., Milano, Cedam, Wolters Kluwer, 2020, p. 140

²³⁰ *Ibidem*

²³¹ Si fa riferimento alla legge del luogo in cui l'ente è stato costituito o registrato.

²³² Si fa riferimento alla composizione del capitale sociale o alla cittadinanza degli amministratori dell'ente.

²³³ Marrella F., *op. cit.*, 2020, p. 145

²³⁴ Chabert V., *Regolazione delle multinazionali tra Stato ospite e Stato d'origine*, Diritto Consenso, 2022; consultabile al sito: https://www.dirittoconsenso.it/2022/04/19/regolazione-delle-multinazionali-stato-ospite-stato-origine/#_ftn2

²³⁵ voce *Territorialità*, Treccani Dizionario Online; consultabile al sito: <https://www.treccani.it/vocabolario/territorialita/>

²³⁶ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici*, Risoluzione 2200A (XXI), New York, 16 Dicembre 1966, art. 2, c. 1

nazionali non sono sufficientemente ampie sul tema. Altre volte, sono i Paesi stessi a non voler approfondire le questioni di violazioni, perché ci sono interessi economici di mezzo. Di conseguenza, i paesi ospitanti spesso non prendono misure adeguate a prevenire e reprimere le attività illegali delle società internazionali, permettendo loro di sfruttare le lacune normative per agire indisturbati²³⁷.

Allo stesso tempo, anche gli Stati d'origine possono essere imputati come garanti della tutela dei diritti e dell'ambiente con riferimento ad attività esercitate all'estero dalle società affiliate delle loro imprese²³⁸. In questo caso, la regolamentazione si attua ad opera dello Stato d'origine tramite due differenti disposizioni²³⁹: in primo luogo, lo Stato può richiedere che la società madre si assuma la responsabilità di assicurare che le sue società controllate non violino i diritti umani o causino danni ambientali²⁴⁰; in secondo luogo, lo Stato d'origine può adottare provvedimenti direttamente nei confronti delle società affiliate, anche se operano all'estero²⁴¹. Le leggi statali possono anche prevedere sanzioni per quelle società che non rispettano i loro obblighi, come la pubblicazione di un elenco di coloro che non rispettano gli standard appropriati o la revoca di determinati benefici²⁴². L'efficacia delle misure può dipendere dal principio di territorialità o di nazionalità. Il principio di territorialità implica che uno Stato possa emanare e applicare leggi che coprono gli atti commessi solo all'interno dei suoi confini, mentre il principio di nazionalità garantisce la giurisdizione di uno Stato su soggetti della sua stessa nazionalità, indipendentemente dal luogo in cui si è verificato il comportamento²⁴³.

In conclusione, gli Stati devono assicurarsi di proteggere i diritti umani. Non solo, devono anche assicurarsi che le multinazionali o altri attori privati non li violino: ciò può essere reso complicato dalla questione della responsabilità dello Stato ospite o quello d'origine, che molte volte non è chiara o è difficile da attribuire. Di conseguenza, anche a causa della complessità di attribuire la colpa ad uno Stato piuttosto che un altro, si verifica molto spesso un'impunità anche da parte dello Stato.

Inoltre, le aziende, hanno spesso esercitato pressioni sui governi affinché creassero leggi internazionali sugli investimenti, sul commercio e sulla fiscalità che fossero loro favorevoli e, allo stesso tempo, si sono opposte a qualsiasi sviluppo del diritto e degli standard internazionali per proteggere i diritti umani nel contesto delle operazioni commerciali²⁴⁴, quindi questo non ha contribuito ad aiutare lo sviluppo di nuove norme nel tema. Infatti, come accennato all'inizio, ciò è

²³⁷ Bonfanti A., *op. cit.*, p. 31

²³⁸ *Ivi*, p. 127

²³⁹ *Ivi*, p. 138

²⁴⁰ *Ivi*, pp. 138-139

²⁴¹ *Ibidem*

²⁴² Catalyud M., Candelas J., Fernandez P., *The Accountability of Multinational Corporations for Human Rights' Violations*, University of Castilla-La Mancha, 2008, p. 177; consultabile al sito: <https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r26745.pdf>

²⁴³ *Ibidem*

²⁴⁴ *Ibidem*

dovuto anche al fatto che le imprese stanno acquisendo sempre più potere (soprattutto economico) e sono in grado non solo di sfuggire alla responsabilità, ma anche di persuadere eventuali decisioni dello Stato.

Il riconoscimento della responsabilità dello Stato per le attività delle imprese si palesa quindi molto critico. I concetti presi in considerazione sono molto complessi, soprattutto perché in continua evoluzione. Non è ancora chiaro, infatti, se le multinazionali possano essere equiparate agli Stati in termini di obblighi legali e responsabilità²⁴⁵. Tuttavia, da questa incertezza ne deriva anche una difficoltà nel provare un ulteriore legame tra la condotta dell'impresa e la responsabilità dello Stato. Ciò non esclude che i giudici nazionali, secondo le leggi dello Stato, possano essere coinvolti nel caso ed esprimere un giudizio²⁴⁶. La questione s'ispessisce poi se si prendono in considerazione le multinazionali presenti nei Paesi in via di sviluppo: si prende in analisi questa situazione nei prossimi paragrafi.

2.4 Le multinazionali e i Paesi in via di sviluppo

Come accennato precedentemente, negli ultimi anni le multinazionali hanno cominciato a diffondersi ampiamente in tutte le parti del mondo. Oltre a ciò, hanno assunto un ruolo sempre più di rilievo, capace di incidere su molti aspetti della società attuale, come l'andamento del cambiamento climatico. In contemporanea alla loro crescita, è aumentata la preoccupazione per l'impatto che hanno le loro pratiche di produzione e distribuzione sull'ambiente. Alla preoccupazione delle popolazioni e degli Stati è susseguita la necessità di agire per frenare o comunque limitare gli effetti devastanti delle attività delle imprese. Pertanto, è ormai assodato e comprovato dalla comunità scientifica che una produzione non sostenibile da parte delle multinazionali allontana sempre di più la possibilità di mitigare adeguatamente il cambiamento climatico, prima che i suoi effetti siano deleteri per l'ambiente e gli abitanti stessi. Vista la grande attenzione posta al tema, è perciò diventato piuttosto raro che le multinazionali dichiarassero di non essere consapevoli della gravità del fenomeno e si astenessero completamente dall'agire²⁴⁷ per prevenirne o ridurre gli effetti. La loro condotta in questo campo è inoltre collegata alla responsabilità di rispettare i diritti umani, specialmente quelli ambientali, riconosciuti a livello internazionale. Secondo i Principi Guida delle Nazioni Unite, infatti, le multinazionali dovrebbero: *“porre rimedio a qualsiasi impatto negativo sui diritti umani che*

²⁴⁵ Catalyud M., *op. cit.* 2008, p. 173

²⁴⁶ Federico A., *Imprese multinazionali e tutela dei diritti umani*, Diritto Consenso, 2021; consultabile al sito: <http://www.dirittoconsenso.it/2021/11/22/impresetransnazionali-e-tutela-diritti-umani/>

²⁴⁷ Kolk A., Pinkse J., *Multinational enterprises and climate change: Exploring institutional failures and embeddedness*, Journal of International Business Studies, Academy of International Business, 2012, p. 333; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1057/jibs.2011.56>

causano o a cui contribuiscono”²⁴⁸. Di conseguenza, se le imprese stesse, tramite il loro operato, dovessero provocare effetti negativi sull’ambiente e, quindi, anche nei confronti di uno o più diritti fondamentali, dovrebbero cercare una soluzione per riparare il danno o evitare che, in generale, si riproponga il problema. Tuttavia, vista la natura non vincolante dei Principi sopracitati e l’assenza generale di normative di *hard law*, non sempre le aziende tendono a scegliere il metodo di produzione o di distribuzione più sostenibile²⁴⁹; al contrario, scelgono il metodo più profittevole. Questo aspetto verrà comunque approfondito nei prossimi capitoli.

Indubbiamente, il ruolo di queste imprese e delle loro pratiche molto inquinanti ha effetti in tutto il globo. Tuttavia, si evidenziano delle differenze quando le società transnazionali si spostano e operano nei Paesi in via di Sviluppo (PVS)²⁵⁰. Non si può infatti trascurare il fatto che gli Stati sono caratterizzati da una forte disuguaglianza tra di essi: le normative ambientali possono essere più o meno presenti, i rapporti non sono equilibrati e molte volte i PVS vengono danneggiati da questo contesto, dove i diritti delle persone non sono riconosciuti pienamente e le persone non sono dotate dei giusti strumenti per difendersi da eventuali violazioni. Il motivo è che spesso, nei PVS, le leggi che li proteggono sono in quantità minore rispetto a quelle nei Paesi occidentali o sviluppati. Di conseguenza, le imprese sono avvantaggiate perché più libere di operare in entrambi i campi: in materia di emissioni, per esempio, finiscono per inquinare in maniera ingente, ambendo al solo profitto economico e non considerando i forti impatti sulla popolazione locale. Le ripercussioni di questi comportamenti non sostenibili hanno infatti effetti negativi non solo sull’ambiente, ma anche sui diritti della popolazione e degli individui. Precedentemente si è analizzato quali di alcuni diritti sono violati in questo contesto, qui di seguito discuterò di come vengono violati tali diritti attraverso l’operato delle multinazionali nei PVS.

Sebbene gran parte della responsabilità di emissioni inquinanti ricada sui Paesi sviluppati, alcune delle conseguenze peggiori ricadono sui PVS, che sono meno in grado di ribellarsi davanti ad azioni

²⁴⁸ UN Guiding Principles, art. 15 punto C); in *Destination: occupation*, in Corporate responsibility under international standards, Amnesty International, 2019, consultabile al sito: <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/01/chapter-7-corporate-responsibility/>

²⁴⁹ Kolk A., Pinkse J., *A perspective on multinational enterprises and climate change: learning from “an inconvenient truth”?* Journal of international Business Studies, vol. 39, no. 8, 2008, p. 360 consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/25483351>

²⁵⁰ Secondo le Nazioni Unite i 46 Paesi attualmente presenti nell’elenco dei Paesi in via di Sviluppo comprendono: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Repubblica Centrafricana, Ciad, Comore, Repubblica Democratica del Congo, Gibuti, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Ruanda, Sao Tomè e Principe, Senegal, Sierra Leone, Isole Salomone, Somalia, Sudan del Sud, Sudan, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Repubblica Unita di Tanzania, Yemen, Zambia; (Fonte: Nazioni Unite, *Least Developed Countries*, consultabile al sito: <https://www.un.org/en/conferences/least-developed-countries>)

loro danneggianti²⁵¹. Pertanto, il forte potere delle multinazionali ha portato ad approfittarsi delle loro deboli normative, attuando la maggior parte delle volte abusi e sfruttamento.

Tutte le aziende dovrebbero essere regolamentate per evitare che la ricerca del profitto avvenga a spese dei diritti umani. Nel caso dei PVS, infatti, l'obbligo di agire in maniera da evitare danni ambientali o ai diritti fondamentali è inadempito nella pratica: questi Paesi non solo non hanno normative adatte ma si dimostrano anche fin troppo accondiscendenti alla violazione o alla mancata adozione di misure di tutela nel loro territorio²⁵². Per attirare gli investimenti stranieri, alcuni paesi offrono condizioni favorevoli come manodopera a basso costo, esenzione fiscale totale o parziale, e norme ambientali meno restrittive²⁵³. Avendo bisogno di riempire posti di lavoro e di attrarre crescita economica, inoltre, trascurano le politiche ambientali permettendo la messa in atto di attività non sostenibili. Conseguentemente, succede spesso che le quantità di emissioni contaminanti prodotte dalle aziende siano indirettamente proporzionali alla quantità di leggi e regolamentazioni presenti nei PVS. Al contrario, nei Paesi sviluppati, l'entità delle normative a riguardo è cresciuta particolarmente negli ultimi anni e, anche per questo motivo, in tali situazioni le multinazionali decidono di trasferire in altri Stati il loro operato. In sintesi, la delocalizzazione delle multinazionali nei PVS ha sicuramente portato ad una serie di effetti negativi per il benessere degli ecosistemi naturali, tra cui l'inquinamento del mare e dell'atmosfera, lo sfruttamento di risorse non rinnovabili, il trasferimento transnazionale di materiali pericolosi, la produzione di materiali non sostenibili e la deforestazione²⁵⁴. Di conseguenza, questi effetti negativi vanno a incidere indirettamente sulla qualità di vita degli abitanti, che vengono privati di un ambiente sano, del diritto alla salute e, a volte, anche della vita stessa.

Uno dei maggiori investimenti messi in atto dalle multinazionali è la ricerca di materie prime, come petrolio, diamanti, gomma e metalli preziosi, la cui estrazione può causare effetti negativi all'ambiente²⁵⁵. Anche per questo motivo, si sostiene che esse siano diventate il mezzo di

²⁵¹ Gleick P., *Climate Change and International Politics: Problems facing developing countries*, Springerand Royal Swedish Academy of Sciences, *Ambio* vol. 18, no. 6, 1989, p. 333; consultabile al sito: <https://www.jstor.org/stable/4313604>

²⁵² Bonfanti, *op. cit.*, p. 114

²⁵³ Monshipouri M., Welch C.E., Kennedy E.T., *Multinational Corporations and the Ethics of Global Responsibility: Problems and Possibilities*, *Human Rights Quarterly*, John Hopkins University Press, Vol. 25 No. 4, 2003, p. 972; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1353/hrq.2003.0048> in Chabert V., *Multinazionali e danni ambientali: verso un quadro giuridico vincolante?*, *Diritto Consenso*, 2022; consultabile al sito: http://www.dirittoconsenso.it/2022/02/07/multinazionali-e-danni-ambientali-verso-quadro-giuridico-vincolante/#_ftnref5

²⁵⁴ Fitzmaurice M., Ong D.M., Merkouris P., *Research Handbook on International Environmental law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2010, p. 304; in *Ibidem*

²⁵⁵ Sripada, S., *The Multinational Corporations and Environmental Issues*. *Journal of the Indian Law Institute*, vol. 31, no. 4, 1989, p. 534; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/43951267>

comunicazione principale per esportare l'inquinamento e le tecnologie pericolose dai Paesi sviluppati a quelli in via di sviluppo, interessandosi solamente del loro profitto economico²⁵⁶.

Nel contesto dell'ambiente in cui viviamo, il diritto ad un'aria pulita viene spesso compromesso tramite l'inquinamento emesso da impianti di riscaldamento, di produzione di energia e di merci chimiche industriali, che producono molte emissioni, in particolare di gas a effetto serra come la CO², causando circa 7 milioni di morti all'anno²⁵⁷. Non solo, l'esposizione ad agenti tossici nell'aria può causare malattie gravi, come irritazioni alla pelle e agli occhi, malattie neurologiche e respiratorie come asma e cancro ai polmoni²⁵⁸. Inoltre, si può mostrare come anche il diritto ad un'acqua pulita venga messo in discussione: è infatti indubbio che negli ultimi anni si sia assistito ad un aumento della siccità. Allo stesso tempo, le società multinazionali hanno contribuito alla contaminazione delle acque e delle fonti ad essa associate. La natura e la quantità di inquinanti presenti nell'acqua dolce determinano la conformità dell'acqua all'uso umano, come il bere, la balneazione e l'uso per le attività agricole. L'inquinamento negli ecosistemi d'acqua dolce può includere agenti patogeni come rifiuti, inquinamento artificiale e da plastica²⁵⁹. Se da un lato le sostanze chimiche contribuiscono al nostro sviluppo quotidiano, dall'altro la loro gestione scorretta può creare pericolose conseguenze²⁶⁰. Ad esserne colpiti maggiormente sono infatti le popolazioni dei PVS, dove la maggior parte delle persone utilizza l'acqua direttamente da fiumi o cascate naturali, non solo per bere ma anche per nutrirsi o coltivare terreni, dove gli agenti patogeni sotto forma di batteri e virus contaminano l'acqua e gli animali che ci vivono²⁶¹. Anche l'aumento del commercio via mare ha portato ad un maggiore inquinamento dei corsi d'acqua, per esempio attraverso gli scarichi di petrolio delle imbarcazioni.

In conclusione, si può citare l'UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, che sostiene che la gestione corretta delle sostanze chimiche e dei rifiuti dovrebbe essere una priorità per tutti, in quanto senza una regolazione di queste sostanze, è impossibile rispettare il diritto ad un'aria e acqua pulita²⁶². Per di più, di fronte all'operato delle multinazionali, i governi dei rispettivi Paesi sono tenuti non solo a prendere provvedimenti per limitare l'inquinamento affrontandone le cause, ma anche a

²⁵⁶ *Ibidem*

²⁵⁷ World Health Organization, *Air pollution*; consultabile al sito: <https://www.who.int/health-topics/air-pollution>

²⁵⁸ Ghorani-Azam A, Riahi-Zanjani B, Balali-Mood M. *Effects of air pollution on human health and practical measures for prevention in Iran*, J Res Med Sci, Mashhad, Wolters Kluwer, 2016, abstract; consultabile al sito: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5122104/>

²⁵⁹ UNEP, *Tackling global pollution*; consultabile al sito: <https://www.unep.org/explore-topics/water/what-we-do/tackling-global-water-pollution>

²⁶⁰ UNEP, *Clean Air as a human right*, 2019; consultabile al sito: <https://www.unep.org/news-and-stories/story/clean-air-human-right>

²⁶¹ Denchak, M., *Water Pollution: Everything You Need to Know*, Natural Resources Defense Council, 2023, consultabile al sito: <https://www.nrdc.org/stories/water-pollution-everything-you-need-know>

²⁶² UNEP, *Air pollution hurts poorest most*, 2019; consultabile al sito: <https://www.unep.org/news-and-stories/story/air-pollution-hurts-poorest-most>

proteggere le persone da questi eventi. Ciò include un adeguato monitoraggio della qualità dell'aria e la valutazione, la comunicazione e la mitigazione dei rischi per la salute umana quando i livelli di inquinamento sono elevati²⁶³. Le violazioni di questo genere avvengono maggiormente come già evidenziato, nei PVS. Uno dei motivi lo si può riscontrare nell'impossibilità dei governi di attuare determinate normative senza esserne danneggiati economicamente, non potendosi nemmeno permettere combustibili più puliti o tecnologie alternative²⁶⁴. Per di più, in questi Stati sono poche le aziende che sono provviste di meccanismi per controllare periodicamente ogni attività, o di dispositivi come filtri che riescano a ridurre la quantità di contaminazione. Di conseguenza, si può affermare che le multinazionali hanno un forte potere economico globale e, soprattutto quando si tratta di PVS, riescono a portare più facilmente a loro favore la situazione. Non solo questi Paesi non possono permettersi risorse rinnovabili perché troppo costose, ma non hanno tantomeno regolamenti e normative che riescano a ridurre gli effetti del cambiamento climatico o che proteggano i propri abitanti da aria o acqua inquinata. Si può quindi sostenere che, in questo caso, sono i Paesi stessi che decidono (molte volte è la loro unica scelta) di non attuare politiche volte a difendere l'ambiente e, di conseguenza, non garantire pienamente diritti come il diritto ad un ambiente sano.

2.4.1 In ambito del *fast fashion*

Un esempio specifico di inquinamento ambientale e violazione dei diritti fondamentali che accade frequentemente nei PVS, si può fare con il *fast fashion*²⁶⁵. Il *fast fashion* si riferisce a quelle attività volte a produrre capi di abbigliamento nel minor tempo possibile e al prezzo più basso accessibile.

In ambito della fabbricazione e della distribuzione dei capi, questo fenomeno è conosciuto anche perché non attua di per certo pratiche sostenibili; allo stesso tempo, per garantire più capi nel breve periodo, i diritti dei lavoratori non sono rispettati, costretti a lavorare anche più di dodici ore al giorno, senza essere pagati, se non a lavoro finito²⁶⁶.

Negli ultimi anni, la sostenibilità ha iniziato a essere rilevante anche nella moda, ma, allo stesso tempo, le aziende si sono rese conto che c'è sempre più richiesta da parte della popolazione di avere un ricambio di abbigliamento più frequente. Di conseguenza, la vendita di grandi quantità di capi a

²⁶³ *Ibidem*

²⁶⁴ *Ibidem*

²⁶⁵ voce Fast Fashion, Treccani Enciclopedia Online; locuzione inglese, detta anche “moda veloce”. *Capacità di alcune aziende di immettere sul mercato un prodotto in tempi molto brevi*; consultabile al sito: https://www.treccani.it/enciclopedia/fast-fashion_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/

²⁶⁶ *Nelle miniere dove nascono gli smartphone*, Programma Nemo – Nessuno escluso, RAI 2, 2017; video consultabile al sito: <https://www.youtube.com/watch?v=WCFKWgu4u1g>

prezzi bassi è diventata rapidamente il modello commerciale dominante²⁶⁷, incoraggiando l'usa e getta. I prezzi accessibili, inoltre, fanno sì che i consumatori acquistino più vestiti e più frequentemente²⁶⁸. Questo metodo non è in nessun modo sostenibile: crea molti più rifiuti del dovuto, soprattutto di plastica, mettendoci moltissimi anni a smaltire. Più sono i cicli del prodotto, maggiore è il consumo di materiali e risorse nel processo di produzione, che a sua volta si traduce in un maggiore consumo di acqua, maggiori emissioni di anidride carbonica e, appunto, più rifiuti²⁶⁹. Di fatto, il *fast fashion* consuma quasi 100 miliardi di metri cubi di acqua all'anno ed emette migliaia di emissioni di CO² anche per un solo capo²⁷⁰ e, pertanto, danneggia l'ambiente non solo in maniera temporanea ma soprattutto permanente. Si può fare un esempio con il governo del Bangladesh, costretto a dichiarare tre fiumi morti a livello biologico e altri fortemente contaminati, a causa del versamento di coloranti, sali e metalli pesanti che li hanno danneggiati al punto di fargli cambiare colore²⁷¹. Inoltre, le aziende spesso applicano condizioni di lavoro inadeguate e salari bassi che influiscono negativamente sui diritti dei lavoratori. Un esempio di sfruttamento nei PVS sono gli "sweatshops"²⁷², ovvero strutture dove solitamente le grandi multinazionali fanno lavorare i propri dipendenti, dove i ritmi di lavoro sono estenuanti, lo stipendio è estremamente basso e le condizioni di lavoro sono pericolose per la salute dei lavoratori stessi. In definitiva, un eccessivo consumo di vestiti a basso costo comporta sia grandi costi alla società stessa, sia all'ambiente, come lo spreco di acqua e il forte stress dei terreni agricoli²⁷³.

Il fenomeno del *fast fashion* si è quindi sviluppato rapidamente negli ultimi anni ma le sedi principali di produzione sono quasi tutte nei PVS. Le industrie tessili e dell'abbigliamento, infatti, per la maggior parte delle volte spostano i doveri ambientali e occupazionali associati alla produzione e alla distribuzione di grandi quantità dai Paesi ad alto reddito ai Paesi meno abbienti²⁷⁴. Non solo le normative di protezione ambientale sono rare, ma anche gli standard di sicurezza non vengono

²⁶⁷ Neha Aggarwal and Chinmay More, *Fast Fashion: A Testimony on Violation of Environment and Human Rights*, International Journal of Policy Sciences and Law Volume 1, Issue 3, p. 1279; consultabile al sito: https://ijpsl.in/wp-content/uploads/2021/03/Fast-Fashion-A-Testimony-of-Violation-of-Environment-and-Human-Rights_Neha-Aggarwal-Chinmay-More-1.pdf

²⁶⁸ Joy A., Sherry J., Venkatesh A., Wang J., Chan R., *Fast Fashion, Sustainability, and the Ethical Appeal of Luxury Brands*, Fashion Theory, Volume 16, Issue 3, 2012, p. 283

²⁶⁹ Niebank J.C., *Bringing Human Rights into Fashion: Issues, challenges and underused potentials in the transnational garment industry*, German Institute for Human Rights, 2018, p. 17; consultabile al pdf: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Analysis_Bringing_Human_Rights_into_Fashion.pdf

²⁷⁰ Neha Aggarwal and Chinmay More, *op. cit.*, p. 1278

²⁷¹ Moretti M., *Fast Fashion, il grave impatto ambientale*, 2022 consultabile al sito: <http://www.dirittoambientale.eu/2022/02/21/fast-fashion-il-grave-impatto-ambientale%EF%BF%BC/>

²⁷² Termine inglese per indicare piccole fabbriche dove gli operai sono pagati pochissimo e lavorano molte ore in condizioni pessime; (Fonte: voce Sweatshop, Cambridge Dictionary Online; consultabile al sito: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sweatshop>)

²⁷³ Neha Aggarwal and Chinmay More, *op. cit.*, p. 1278

²⁷⁴ Bick, R., Halsey, E. & Ekenga, C.C. *The global environmental injustice of fast fashion*. Environ Health 17, 92, 2018, p. 1; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1186/s12940-018-0433-7>

adottati a causa della scarsa gestione organizzativa e delle strutture volte a proteggere tali diritti²⁷⁵. Per esempio, in Asia, nessuno dei PVS produttore di abbigliamento ha ratificato la Convenzione n°102 dell'OIL sulla sicurezza sociale²⁷⁶. Di conseguenza, lavorando tutti i giorni con prodotti non sostenibili, gli effetti si riversano anche sulla salute dei lavoratori stessi, non garantendo il godimento del diritto alla salute. Il risultato è una miriade di rischi, tra cui le malattie respiratorie dovute alla scarsa ventilazione, l'inalazione di polveri come quella del cotone e il particolato sintetico dell'aria, e i rischi muscoloscheletrici dovuti alle attività di movimento ripetitivo²⁷⁷.

Tuttavia, in questi Paesi, il settore di abbigliamento è una delle poche fonti di ricchezza su cui lo Stato può contare. Prendendo l'esempio del continente Asiatico, secondo uno studio del 2016 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, su dieci economie asiatiche si stima che l'industria impieghi complessivamente più di 40 milioni di persone e che quasi i tre quinti di questo totale siano impiegati in Cina (6,7 milioni) e in India (16,8 milioni)²⁷⁸. Pertanto, in alcuni paesi è solo grazie alle multinazionali se si riescono a garantire posti di lavoro che altrimenti non ci sarebbero, assicurando ai propri cittadini una sussistenza economica. Inoltre, in Bangladesh, il settore tessile ha portato all'82% di tutti i guadagni nel 2015²⁷⁹. In Pakistan, il settore ha generato tra il 63% e il 68% di tutte le esportazioni nel 2014²⁸⁰. Per questo motivo, come si nota da queste statistiche, se i governi dei PVS non prendono dei provvedimenti volti a salvaguardare l'ambiente e i suoi abitanti, è perché è l'unico modo per garantire posti di lavoro, una crescita dell'economia e un salario minimo alla popolazione.

Nel 2017 sono stati adottati dall'OCSE gli standard globali per la catena di approvvigionamento delle imprese in materia di lavoro minorile, lavoro forzato, salari dei dipendenti e contratti collettivi: l'obiettivo di questo documento era la regolazione del mercato del lavoro²⁸¹; tuttavia, queste linee guida non hanno nessun valore vincolante e di conseguenza non c'è nessun obbligo di rispetto o applicazione da parte dei PVS o dalle imprese che producono.

La forte rivalità e concorrenza presenti nel contesto del settore tessile possono di conseguenza creare un ambiente in cui sia le persone sia il territorio circostante vengono abusati o sfruttati: le fasi di produzione di abbigliamento richiedono l'utilizzo di risorse e del capitale naturale, come acqua, energia, agenti chimici, terreno e biodiversità, che generano emissioni di gas ad effetto serra,

²⁷⁵ *Ivi*, p. 2

²⁷⁶ Niebank J.C., *op. cit.*, 2018, p. 24

²⁷⁷ Bick R., Halsey E., *op. cit.*, 2018, p. 2

²⁷⁸ Niebank J.C., *op. cit.*, 2018, p. 14

²⁷⁹ *Ibidem*

²⁸⁰ *Ibidem*

²⁸¹ Neha Aggarwal and Chinmay More, *op. cit.*, p. 1280

inquinamento delle acque e dell'aria e una grande fabbricazione di rifiuti²⁸². Il processo di realizzazione degli indumenti cambia di fatto l'habitat naturale delle comunità: le microplastiche presenti nei vestiti lo danneggiano e, le sostanze chimiche utilizzate per la produzione rilasciano sostanze nocive nell'aria e nell'acqua²⁸³. Inoltre, con l'eccessivo utilizzo delle materie prime come l'acqua e la terra, non solo la popolazione viene privata del diritto ad un ambiente sano ma si accelera anche quel processo di sfruttamento smisurato delle risorse a noi disponibili. Anche per questo motivo, è noto *l'Earth Overshoot day*, giorno secondo cui la domanda delle risorse ecologiche richieste dalla popolazione mondiale supera l'effettiva possibilità della terra ad offrire le stesse. Ogni anno, la data di questo giorno si verifica sempre prima, dimostrando come, andando avanti con il tempo, l'uomo finisce le risorse a lui disponibili in meno tempo rispetto all'anno prima.

Da ultimo, si evidenzia che a livello internazionale non ci sono obblighi legali diretti alle multinazionali per quanto riguarda i diritti umani, tantomeno nell'ambito della produzione *fashion*. Coerentemente, si può affermare che gli Stati dovrebbero tutelare i diritti fondamentali, ma spesso ci sono due motivi per cui ciò non avviene: in primo luogo, ci sono numerose mancanze a livello organizzativo, dove i monitoraggi di sicurezza sono rari e deboli, la corruzione è diffusa e l'accesso ai meccanismi di reclamo è complicato²⁸⁴; in secondo luogo, i Paesi produttori spesso non adottano provvedimenti di protezione e sicurezza adeguati nell'industria dell'abbigliamento, in quanto indirizzati ad una corsa al ribasso²⁸⁵ caratterizzata da forte competizione.

In conclusione, si può sostenere che, in questi casi, la responsabilità può essere imputata ai PVS stessi, che, pur di ottenere una crescita economica, accettano condizioni degradanti e danneggianti nei confronti della loro popolazione. Questa situazione non è avvantaggiata dal comportamento delle multinazionali, che, molte volte, attuano la politica del *greenwashing*, analizzata qui di seguito.

Nonostante lo sfruttamento e la disattenzione rivolta dalle multinazionali nei PVS all'ambiente, alcuni consumatori cercano comunque di fare attenzione al livello di sostenibilità di un'impresa e di conseguenza anche dei suoi prodotti o servizi che offrono. Dato che l'acquisizione di tecnologie e dei metodi favorevoli alla salvaguardia dell'ambiente sono in genere più costose, le imprese di loro spontanea volontà solitamente non mettono in atto misure di produzione e distribuzione che siano più tollerabili per l'ecosistema. Già dagli anni '80 ci si è posti questo problema; ed è proprio in quel periodo che è nato il fenomeno del *greenwashing*. Il termine *greenwashing*, (in italiano "lavaggio

²⁸² Moretti M., *Fast Fashion, il grave impatto ambientale*, Diritto ambientale, 2022 consultabile al sito: <http://www.dirittoambientale.eu/2022/02/21/fast-fashion-il-grave-impatto-ambientale%EF%BF%BC/>

²⁸³ *Ibidem*

²⁸⁴ Niebank J.C., *op. cit.*, 2018, p. 15

²⁸⁵ *Ivi*, p. 24

verde”), è stato coniato dal giornalista Jay Westerveld, che lo definì come “*il comportamento o l’attività che fanno credere che un’azienda stia facendo di più per proteggere l’ambiente di quanto non faccia in realtà*”²⁸⁶. In maniera più specifica, le multinazionali vedono il vantaggio di promuovere la loro impronta ecologica nelle pubblicità, sostenendo che con la loro produzione si abbiano più benefici che danni in termini ambientali²⁸⁷. In questo modo, riescono ad attirare più clienti di quelli che avrebbero se non attuassero la politica del *greenwashing*. Questo nuovo modo di farsi pubblicità può però rappresentare una minaccia per l’ambiente e persino per la salute pubblica²⁸⁸. Si può pertanto definire come una dichiarazione del falso, con la quale si ingannano i consumatori che, convinti di aiutare l’ambiente, in realtà stanno facendo il contrario: senza saperlo stanno danneggiando l’ecosistema stesso, privandosi inoltre di un diritto, ovvero quello ad un ambiente sano.

Un esempio si può fare con il marchio di abbigliamento cinese *Shein*, noto per i prezzi estremamente bassi. Shein, sulla propria piattaforma online, sottolinea l’importanza di pratiche ambientali sostenibili e di una politica volta a ridurre gli sprechi lungo la catena di fornitura e afferma di investire in tecnologie innovative per ridurre l’utilizzo di acqua durante la produzione dei capi²⁸⁹. Inoltre, sempre sullo stesso sito internet, si sostiene che: “*la tutela dell’ambiente è fondamentale per sostenere le comunità locali, la cui salute e il cui sostentamento dipendono da un ecosistema pulito ed equilibrato*”²⁹⁰, specificando che diritti come il diritto alla vita e ad un ambiente sano non vengono in nessun modo violati. In questo contesto, si può citare la collezione *EvoluShein*, che pone come obiettivi centrali una maggiore responsabilità nel rispettare l’ambiente e il miglioramento dei tessuti²⁹¹, facendo in realtà tutto il contrario. In questo caso si parla di *greenwashing* perché ciò che afferma la multinazionale cinese è alquanto fuorviante e non rappresenta il vero.

In generale, la produzione del marchio cinese non può essere considerata sostenibile perché, per produrre così tanti capi in così poco tempo, si sfruttano in maniera eccessiva le risorse della terra. Per esempio, quando gli acquirenti effettuano un reso di uno specifico capo di abbigliamento, tale capo non viene riciclato o nemmeno lavato e poi rimesso in vendita²⁹²; al contrario, *Shein* li butta nelle

²⁸⁶ voce *Greenwashing*, Cambridge Dictionary Online; consultabile al sito: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/greenwashing>

²⁸⁷ Dahl R., *Greenwashing: do you know what you’re buying?*, Environmental Health Perspectives, The National Institute of Environmental Health Sciences, Vol. 118, No. 6, 2010, p. 247; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1289/ehp.118-a246>

²⁸⁸ *Ivi*, p. 248

²⁸⁹ Sustainability & Social Impact, Shein, 2021; consultabile al sito: <https://www.sheingroup.com/sustainability-social-impact/>

²⁹⁰ Human Rights Policy, Shein, 2021; consultabile al sito: <https://www.sheingroup.com/human-rights-policy/>

²⁹¹ Forrest, F., *Evolushein: Shein Launches First Positive Impact Collection with recycled polyester*, Just Style, 2022; consultabile al sito: <https://www.just-style.com/news/evolushein-sheins-new-collection-features-recycled-polyester/>

²⁹² Wohlgemuth V., *Ultrafast fashion giant Shein takes greenwashing to a new low: charitywash*, Greenpeace, 2022; consultabile al sito: <https://www.greenpeace.org/international/story/54429/ultrafast-fashion-giant-shein-takes-greenwashing-to-new-low-charitywash/>

discariche. Tali discariche utilizzate, molto spesso, si trovano nei PVS, lungo i fondali dei fiumi o dei mari²⁹³. In questo modo, coloro che abitano nelle vicinanze di siti di deposito rifiuti, subiscono le conseguenze dello smaltimento, come la contaminazione del territorio loro circostante, un peggioramento della salute e la perdita della biodiversità lì presente. Di conseguenza, sono privati non solo del diritto ad un ambiente sano ma anche del diritto alla salute. Dietro al prezzo economico e conveniente si cela infatti un forte sfruttamento dei lavoratori e di degradazione ambientale, che avviene attraverso le emissioni nocive derivanti dalla produzione di vestiti basati principalmente su articoli usa e getta e che non fanno altro che generare rifiuti inutili che rallentano la mitigazione del cambiamento climatico.

Tuttavia, non esistono dei parametri precisi per capire se un'azienda sia effettivamente attenta all'ambiente: l'assenza di questi canoni, congiuntamente alla moltiplicazione di servizi e prodotti venduti come "sostenibili", porta le aziende ad essere accusate di "greenwashing" scaturita anche dalla confusione dei consumatori²⁹⁴.

Sul piano giuridico, anche le legislazioni presenti a livello nazionale sono frammentate: ogni Stato ha le proprie direttive di prevenzione, sanzione e protezione per quanto riguarda questo fenomeno, indipendenti l'una dall'altra. Allo stesso tempo non c'è una chiara normativa a livello internazionale sul *greenwashing* che mira a disincentivare questi comportamenti deleteri per l'ambiente.

In tale contesto, le Organizzazioni non governative (ONG), hanno contribuito emettendo alcune misure che, tuttavia, rimangono comunque solo su applicazione e base volontaria. Per esempio, l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) ha diffuso le norme della serie "ISO 14000", che elencano alcune iniziative e azioni più *eco-friendly*, rivolte a qualsiasi multinazionale e in qualsiasi parte del globo²⁹⁵. L'intera serie ISO 14000 fornisce degli strumenti alle aziende per controllare il proprio singolo impatto ambientale e, nel caso, per aiutarle a migliorare nel tempo²⁹⁶. In termini di *greenwashing*, la serie di norme ISO 14020 regola vari tipi di etichette e dichiarazioni ambientali, stabilendo standard per dare al pubblico alcune informazioni sulle specifiche prestazioni ambientali dei propri prodotti e servizi. In questo modo, è possibile valutare la sostenibilità di ogni prodotto²⁹⁷. Senza dubbio, queste direttive hanno fornito un giusto contributo a regolare quella che è la comunicazione dei principi di sostenibilità al cliente.

²⁹³ *Ibidem*

²⁹⁴ Jacobs B. and Finney B., *Defining sustainable business: beyond greenwashing*, Virginia Environmental Law Journal, vol. 37 no. 2, 2019, p. 90; consultabile al sito: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26742666>

²⁹⁵ *Le norme della serie "ISO 14000"*, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (ISPRA); consultabile al sito: <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/sviluppo-sostenibile/strumenti-per-lo-sviluppo-sostenibile/le-norme-della-serie-iso-14000>

²⁹⁶ *Ibidem*

²⁹⁷ *Ibidem*

Inoltre, la Camera di Commercio Internazionale (CCI) ha istituito un “*Codice delle comunicazioni pubblicitarie e di marketing*” destinato a verificare che le affermazioni espresse nelle pubblicità siano veritiere, comprovate e non ingannevoli²⁹⁸. In questo caso, se gli spot in questione ingannano i consumatori facendogli credere che il prodotto o il servizio sia ecologico, la CCI può senza freni denunciare tale comportamento e considerarlo come illecito²⁹⁹. Tuttavia, verificare la giusta condotta di tutte le imprese si rivela molto complicato.

2.4.2 In ambito tecnologico – il caso del *Coltan*

Un altro esempio di violazione dei diritti umani che avviene per mezzo delle multinazionali è quando, per produrre oggetti o articoli tecnologici, esse danneggiano non solo l’ambiente, ma mettono anche a rischio la vita dei lavoratori che sono incaricati di estrarre i componenti necessari alla costruzione del prodotto finale.

Innanzitutto, è importante evidenziare che le multinazionali possono farsi recapitare dall’estero forza lavoro, oggetti e altri elementi utili alla loro produzione³⁰⁰. Per esempio, i Paesi africani sono ricchi di riserve dove sono presenti molti minerali come diamanti, oro, cobalto o tantalio³⁰¹: l’abbondanza di tali composti, però, non ha mai contribuito alla crescita economica dei Paesi del continente africano, andando invece spesso a beneficiare multinazionali e Stati presenti nel Nord del globo³⁰². Il motivo risiede nel fatto che, alcuni minerali come quelli citati sono adatti alla fabbricazione di telefoni cellulari, computer e tablet, presenti in maniera molto minore nel continente africano.

Si prende ora in analisi l’esempio del *coltan*. Il *coltan* è un minerale nero metallico composto da columbite e tantalite, una delle combinazioni in cui è possibile rintracciare il tantalio, metallo con cui si realizzano condensatori di piccole dimensioni, essenziali per esempio in dispositivi elettronici³⁰³. Il consumo di apparecchi tecnologici è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni e, di conseguenza, il coltan è diventato un materiale molto ricercato. Il punto centrale di quest’analisi è che, la ricerca di questo materiale ha anche portato allo sfruttamento e abusi nei PVS. Infatti, il coltan

²⁹⁸ *Icc Framework for Responsible Environmental Marketing Communications*, ICC International Chamber of Commerce, 2021; consultabile al pdf: <https://icc.se/wp-content/uploads/2021/11/20211123-Marketing-Environmental-framework-2021.pdf>

²⁹⁹ *Ibidem*

³⁰⁰ Riobello J., *The Dark Side of Globalization: Exploitation and Trade of Coltan in the Democratic Republic of Congo*, SD Watch, 2019; consultabile al sito: <https://sdwatch.eu/2019/08/the-dark-side-of-globalization-exploitation-and-trade-of-coltan-in-the-democratic-republic-of-congo/>

³⁰¹ *Ibidem*

³⁰² Il gruppo di Paesi che si trovano in Europa, Nord America e nelle zone sviluppate dell’Asia; Cambridge Dizionario Online; consultabile al sito: <https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/global-north>

³⁰³ voce Coltan, Treccani Enciclopedia online; consultabile al sito: <https://www.treccani.it/enciclopedia/coltan/>

è presente in molti Paesi nel mondo, come Australia, Cina, Sud America e Congo³⁰⁴. In Congo, seppur presente in maniera minore rispetto agli altri Paesi, è dove avvengono il maggior numero di estrazioni: il motivo è che per le società è più economico operare in quest'area piuttosto che negli altri Paesi, dove le norme ambientali, le condizioni minerarie, le questioni di sicurezza e le leggi sul lavoro sono più controllate, e dove di conseguenza aumentano i costi di estrazione³⁰⁵. Pertanto, i Paesi che ne hanno una maggiore necessità si affidano ai Paesi che hanno una quantità maggiore di tale componente (che spesso sono i Paesi più poveri), sfruttando il basso costo della manodopera e della forza lavoro. Sempre in Congo, coloro che estraggono questo materiale sono esposti a molti rischi per la loro salute, venendo spesso privati di diritti come il diritto alla salute e alla vita. Un'altra preoccupazione, espressa dal *World Wildlife Fund* (WWF) è l'equilibrio ecologico della zona: intere foreste vengono abbattute, distruggendo habitat ed ecosistemi naturali³⁰⁶. In questo modo, anche il diritto ad un ambiente sano viene violato, non permettendo alla popolazione di godere di un ambiente pulito.

In campo giuridico, nel documento S/2001/357 emesso dal Consiglio di Sicurezza nel 2001, le Nazioni Unite hanno indicato le multinazionali come principali colpevoli di violazione di diritti umani nella Repubblica Democratica del Congo (RDC)³⁰⁷. In Congo, a causa del coltan, continua da anni una guerra a fini prevalentemente economici, guidata da gruppi finanziati e incaricati di trasportare all'estero questo materiale³⁰⁸, che non si assicurano nemmeno che le minime condizioni di sicurezza per chi lavora vengano rispettate. Inoltre, dopo che questo minerale viene venduto sui mercati internazionali, è impossibile risalire dal prodotto finale alle miniere: la sua vendita è infatti priva di un processo di certificazione che ne indichi il luogo di origine, come avviene attualmente invece a livello internazionale per i diamanti³⁰⁹. Di conseguenza, non c'è trasparenza durante questo processo, rendendo ancora più complicato il controllo da parte di Stati e Organizzazioni internazionali. Le regolazioni in questi termini sono deboli e, nonostante le attività di attivisti e ONG, non viene imposto nessun obbligo specifico per chi impone estrazioni minerarie ad orari di lavoro senza sosta a donne, bambini ma anche a uomini anziani. Gli Stati, e in particolare la RDC,

³⁰⁴ Joseph-Gabriel D., *Your Phone, Coltan and the Business Case for Innovative Sustainable Alternatives*, Humanity in Action, 2015; consultabile al sito: https://humanityinaction.org/knowledge_detail/your-phone-coltan-and-the-business-case-for-innovative-sustainable-alternatives/

³⁰⁵ *Ibidem*

³⁰⁶ *Ibidem*

³⁰⁷ United Nations Security Council, *Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural resources and other forms of wealth of the Democratic Republic of Congo*, S/2001/357, 12 April 2001

³⁰⁸ Joseph-Gabriel D., *op. cit.*, 2015

³⁰⁹ Montague D., *Stolen goods: Coltan and Conflict in the Democratic Republic of Congo*, The Johns Hopkins University Press, Winter-Spring, SAIS Review, vol. 22, no. 1, 2002, p. 116; consultabile al sito: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26996391>

dovrebbero cercare di evitare che il mercato di distribuzione dei minerali causi abusi e violazioni ai diritti delle persone e dei lavoratori in questione. Inoltre, dovrebbero garantire loro un certo livello di protezione: ciò non avviene anche a causa della debolezza dei meccanismi giuridici presenti a livello nazionale e all'alta presenza di corruzione nel territorio. Ciononostante, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha emesso la Risoluzione 1952 nel 2010, dove esprime alcune raccomandazioni rivolte allo Stato del Congo. L'ONU "*invita tutti gli Stati ad adottare misure appropriate [...] come l'identificazione e la valutazione dei rischi della catena di approvvigionamento, progettazione e attuazione di strategie per rispondere ai rischi identificati [...]*"³¹⁰ e, inoltre, "*raccomanda a tutti gli Stati, in particolare a quelli della regione, di pubblicare regolarmente statistiche complete sull'importazione e l'esportazione di risorse naturali, tra cui oro, cassiterite, coltan, [...] e di rafforzare la condivisione delle informazioni e l'azione congiunta a livello regionale per indagare e combattere le reti criminali regionali e i gruppi armati coinvolti nello sfruttamento illegale delle risorse naturali*"³¹¹. Tuttavia, la risoluzione non ha alcun valore vincolante.

La combinazione tra l'assenza di direttive vincolanti e l'assenza di stabilità statale, non porta a soluzioni efficienti per risolvere questo problema. Il Congo è un paese estremamente povero e la maggior parte degli introiti li ha grazie alle risorse minerarie, rendendolo fortemente dipendente da questo settore. Anche per questo motivo, viene permessa l'estrazione di minerali anche in mancanza di tutele per i lavoratori e per l'ambiente. Di conseguenza, il prolungato sfruttamento delle ricchezze minerarie congolese ha contribuito a creare un'enorme vulnerabilità nel sistema politico, ecologico e sociale³¹², privandogli la possibilità di intervenire. In questi casi, le multinazionali hanno carta bianca, potendo operare liberamente grazie all'assenza di normative vincolanti ma anche grazie alla forte instabilità e povertà della regione della Repubblica del Congo.

In conclusione, nonostante la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo del 1948 stabilisca che, oltre agli Stati, anche tutti gli organi ad esso collegati devono rispettare quelli che sono i diritti dell'uomo, alcune multinazionali svolgono le proprie attività in regioni del mondo amministrate da governi deboli e repressivi³¹³ per cercare di aggirare il problema. Questi governi, molto spesso, non hanno gli strumenti adatti per impedire le violazioni dei diritti dell'uomo da parte delle imprese. Oltre alla debolezza di questi Paesi, si aggiunge il problema della corruzione³¹⁴, che spesso si insidia nelle problematiche giuridiche, rendendo ancora più difficile la risoluzione e l'implementazione della

³¹⁰ Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, *Risoluzione 1952*, S/RES/1952, 2010, p. 3

³¹¹ *Ivi*, p. 5

³¹² Montague D., *op. cit.*, 2002, p. 116;

³¹³ Carreau D., Marrella F., *op. cit.*, 2018, p. 506

³¹⁴ *Ibidem*

responsabilità. Anche per questo motivo, le multinazionali hanno adottato misure sempre più appropriate per evitare la loro responsabilità internazionale in materia di diritti umani³¹⁵.

Pertanto, se da un lato le imprese sono la principale fonte di crescita economica in grado di creare numerosi posti di lavoro in uno Stato, dall'altro alcune delle pratiche aziendali da loro messe in atto possono violare i diritti umani³¹⁶. Tuttavia, proprio la loro capacità di generare un forte sviluppo economico può ritorcersi contro i Paesi più poveri ed essere un pretesto delle multinazionali per operare senza dover affrontare costi troppo alti, operando invece tramite lo sfruttamento e il lavoro a basso costo, come nel caso del Coltan.

³¹⁵ *Ibidem*

³¹⁶ *Ibidem*

3. TERZO CAPITOLO: Un confronto tra casi studio

Sommario: 3.1 L'incidente di Bhopal. – 3.1.1 Danni all'ambiente e alla popolazione. – 3.1.2 L'immunità di Union Carbide e l'impunità dell'India. – 3.1.3 Conclusioni del caso. – 3.2 Lo Stato imputato come responsabile davanti alla CEDU. – 3.3 Il diritto interno degli Stati come strumento per imputare le multinazionali come responsabili. – 3.3.1 Il caso Trafigura. – 3.3.2 Il caso Doe c. Unocal. – 3.3.3 Evoluzione del diritto interno degli Stati. – 3.4 Un confronto ieri / oggi. – 3.4.1 Il caso Nike. – 3.5 Conclusioni.

Per capire meglio ciò che è stato affrontato in maniera teorica nei capitoli precedenti, si propone ora l'approfondimento di alcuni casi relativi all'attribuzione della responsabilità delle imprese multinazionali.

Nella prima parte verrà esaminato il disastro ambientale di Bhopal, utile per una maggiore comprensione di come le multinazionali possano rimanere impunte secondo il diritto internazionale. Pertanto, si prenderà in considerazione di come la responsabilità possa venire attribuita allo Stato, come è accaduto per la Russia davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo nel 2005. Nonostante le lacune presenti nel diritto internazionale nel determinare la responsabilità, si proseguirà dimostrando come il diritto interno di alcuni Stati possa far fronte a questo problema.

Nonostante le difficoltà a livello internazionale e talvolta a livello interno, il capitolo si concluderà con l'analisi della condotta dell'azienda Nike. Tramite l'approfondimento di questo caso studio, l'obiettivo è mettere in risalto il fatto che le multinazionali sono sempre più scoraggiate ad acquisire comportamenti dannosi per l'ambiente.

3.1 L'incidente di Bhopal

Le origini del disastro avvenuto a Bhopal risalgono agli anni '80, più precisamente nella notte tra il 2 e il 3 dicembre 1984. Quella notte, dalla multinazionale Union Carbide fuoriuscivano circa 42 tonnellate di isocianato di metile (MIC), una sostanza altamente tossica³¹⁷. Parallelamente, un dipendente aziendale notò una piccola perdita di gas e un aumento della pressione all'interno di un serbatoio di stoccaggio. Inoltre, osservò che il *vent-gas scrubber*, un dispositivo di sicurezza progettato per neutralizzare la tossicità del MIC, era stato spento da almeno tre settimane³¹⁸. Di

³¹⁷ Broughton E., *The Bhopal disaster and its aftermath: a review*, Environmental Health 4: A Global Access Science Source, 2005, p. 2; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1186/1476-069X-4-6>

³¹⁸ *Ibidem*

conseguenza, una tonnellata di acqua volta a pulire le tubature interne, si mescolò con il MIC. Se a contatto con l'acqua, i composti presenti in questa sostanza reagiscono tra loro, causando una reazione esotermica. La pressione, di conseguenza, iniziò ad aumentare all'interno delle tubature, fino a che un interruttore di sicurezza si ruppe, facendo spargere tonnellate di sostanze nocive nell'aria³¹⁹.

La multinazionale protagonista del caso è Union Carbide (UCC), di origine statunitense e specializzata nella produzione di fitofarmaci, pesticidi, prodotti chimici, batterie e materiali plastici. UCC deteneva Union Carbide India Limited (UCIL)³²⁰, dalla quale è avvenuta la dispersione di MIC. La sede si trovava a Bhopal principalmente per la sua posizione centrale e l'accesso alle infrastrutture di trasporto³²¹, ma anche perché si trattava di un paese in via di sviluppo carente di leggi e regolamentazioni in tema ambientale e di diritti umani. Di conseguenza, la fuga di gas avvenuta a Bhopal ebbe non poche conseguenze per la popolazione locale: si stima che siano morte tra le 7.000 e le 10.000 persone, con più di 570.000 persone con gravi danni alla salute³²².

Negli anni precedenti la tragedia, alcuni addetti alla sicurezza societaria avevano avvertito di un "possibile rilascio di materiali tossici"³²³ a causa dell'inefficienza dei dispositivi di sicurezza. Tuttavia, il presidente della società Warren Anderson aveva sempre ignorato l'avvertimento, continuando a tenere all'oscuro la popolazione della nocività e mortalità delle sostanze chimiche presenti nell'industria³²⁴. Per questa ragione, Anderson fu arrestato subito dopo l'avvenimento. Ciononostante, venne rilasciato dopo poco, grazie al pagamento di una cauzione: da quel momento lasciò il paese senza mai tornarci, rimanendo quindi illeso dal punto di vista legale. Anche UCC stessa cercò inizialmente di dissociarsi dall'incombente della fuga di gas e di addossare così la piena responsabilità a UCIL, affermando che l'impianto era stato interamente costruito e gestito dalla società indiana³²⁵. Inoltre, secondo UCC, il disastro era stato causato dagli estremisti Sikh³²⁶, che avrebbero intenzionalmente introdotto l'acqua nel serbatoio del MIC, con lo scopo di causare il disastro. Questa teoria si verificò poi essere impossibile³²⁷, in quanto non erano presenti prove

³¹⁹ *Ibidem*

³²⁰ la quale apparteneva per metà a UCC e per l'altra metà a investitori indiani, al governo indiano e a banche gestite da esso (Fonte: Tamer Cavusgil S., Knight G, Riesenberger J., Rammal H., Rose E., *International Business: the new realities*, Pearson, 2014, p. 141)

³²¹ Broughton E., *op. cit.*, 2005, p. 1

³²² Summary of *The Bhopal tragedy: 30 years of injustice for victims and survivors*; Amnesty International written statement to the 25th session of the UN Human Rights Council, 2014, p. 2; consultabile al sito: <https://www.amnesty.org/en/documents/asa20/003/2014/en/>

³²³ Sarangi S., *Crimes of Bhopal and the Global Campaign for Justice*, Social Justice, vol. 29, no. 3, 2002, p. 48; consultabile al sito: <https://www.jstor.org/stable/29768135>

³²⁴ *Ibidem*

³²⁵ Broughton E., *op. cit.*, 2005, p. 3

³²⁶ Comunità religiosa presente in India

³²⁷ Cassels J., *The Uncertain Promise of Law: Lessons from Bhopal*, Osgoode Hall Law Journal, 1991, p. 4; consultabile al sito: <http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol29/iss1/1>

concrete. Di conseguenza, alla forte svalutazione dei rischi dell'azienda e alla scarsa manutenzione della fabbrica, si aggiunse l'aggravante dell'assenza di profilassi per eventuali pericoli. Nonostante la sede dell'impianto si trovasse in un'area molto popolata della città, nessuno era stato informato sulla nocività delle sostanze presenti³²⁸.

Dopo poco più di tre mesi dall'accaduto, il governo indiano proclamò il *Bhopal Gas Leak Act*, attraverso il quale affermava che avrebbe potuto agire in vece di "ogni persona che avesse presentato, o avesse il diritto di presentare, una richiesta di indennizzo per tutti gli scopi connessi a tale richiesta"³²⁹. Lo Stato si comportò quindi come avvocato delle vittime³³⁰, in maniera da difendere coloro che non avevano mezzi per farsi valere davanti alla giustizia e per richiedere il risarcimento dei danni da loro subiti. Tuttavia, a causa della mancanza di fondi e alla scarsa organizzazione, l'aiuto fu solo temporaneo³³¹ e non portò agli effetti desiderati.

Nel 1986, si pose il problema se a giudicare il caso dovesse essere la Corte statunitense o la Corte indiana³³². Per allontanare la propria responsabilità, il governo indiano ricorse alla Corte di New York, chiedendo ai giudici di occuparsi del caso, ritenendo che "i fatti e le circostanze del disastro di Bhopal rendono il sistema giudiziario federale degli Stati Uniti la sede più appropriata per una risoluzione giusta, rapida ed equa di tutte le richieste"³³³. Al contrario, UCC sosteneva che la giurisdizione più adeguata a risolvere il caso fosse quella indiana. Il motivo di queste affermazioni risiedeva anche nel fatto che per UCC non sarebbe stato favorevole affrontare la dottrina americana degli illeciti, dei risarcimenti e le giurie americane³³⁴, decisamente più sviluppati rispetto a quelli di Bhopal³³⁵.

Infatti, a maggio dello stesso anno, la giurisdizione indiana assunse un ruolo centrale, in quanto deteneva, secondo il giudice Keenan, "la capacità idonea ad offrire una giustizia equa"³³⁶ e che "l'India è il luogo dove è avvenuto il disastro, dove ci sono le vittime e i testimoni"³³⁷ e che quindi

³²⁸ *Ivi*, p. 23

³²⁹ *Bhopal Gas Leak Disaster Act*, Act No. 21 Of 1985; consultabile al sito: <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1985-21.pdf>

³³⁰ Cassels J., *op. cit.*, 1991, p. 15

³³¹ *Ibidem*

³³² La Corte statunitense in quanto UCC era statunitense; la Corte indiana in quanto il luogo dove era avvenuto l'incidente era l'India.

³³³ Baxi U., *Mass disasters and multinational liability: the Bhopal case*, N. M. Tripathi Ltd, Vol. 42, Sage Journals, Bombay, 1986, p. 59; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1177/097492848604200410>

³³⁴ Cassels J., *op. cit.*, 1991, p. 17

³³⁵ Trotter, R. C., Day, S. G., Love, A. E., *Bhopal, India and Union Carbide: The Second Tragedy*, Journal of Business Ethics, vol. 8, no. 6, 1989, p. 447; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/25071921>

³³⁶ Rosencranz A., *Bhopal, Transnational Corporations, and Hazardous Technologies*, Springer, Ambio, vol. 17, no. 5, 1988, p. 338; consultabile al sito: <https://www.jstor.org/stable/4313490>

³³⁷ *Ibidem*

fosse più appropriato affidare il caso alle Corti indiane. Per sostenere tale argomentazione, le Corti statunitensi si basarono sul principio del “*forum non conveniens*”^{338,339}.

Alla fine, UCC e l’amministratore delegato della multinazionale vennero accusati di omicidio colposo. Entrambi si rifiutarono però di affrontare il processo, aggirando la giurisprudenza. Solo nel 1989, la società accettò di pagare 470 milioni di dollari per risarcire le vittime dell’incidente assumendosi così una responsabilità solo a livello civile. Inoltre, a giugno 2010, il tribunale indiano emise il verdetto secondo cui si condannarono a due anni di carcere sette dipendenti indiani per aver causato la morte per negligenza³⁴⁰. Al contrario, i dipendenti stranieri si rifugiarono all’estero poco dopo l’incidente per evitare l’accusa³⁴¹, rimanendo perciò impuniti.

3.1.1 Danni all’ambiente e alla popolazione

La vicenda che ha visto la fuoriuscita del gas a Bhopal ha provocato molti effetti negativi sull’ambiente³⁴² anche successivamente all’incidente. UCC non ha infatti mai posto fine all’inquinamento del territorio, non provvedendo allo smaltimento dei rifiuti o a un’adeguata disintossicazione. Di conseguenza, le sostanze sono rimaste nel terreno e hanno continuato a nuocere alla salute dei cittadini. Negli anni, sono stati raccolti dei campioni dei laghi e dei fiumi circostanti, di frutta e verdura nel terreno adiacente la fabbrica, rintracciando livelli di materiali tossici, anche oltre 600 volte oltre ai limiti di sicurezza³⁴³. Alcuni anni dopo, uno studio del *The People's Science Institute* rivelò la presenza di mercurio nell’acqua potabile di Bhopal, avvertendo così di un grave rischio per la salute³⁴⁴ della popolazione indiana.

Una delle ragioni per cui la multinazionale americana decise di espandersi nel territorio indiano fu che, al momento dell’incidente, non erano presenti norme legali sulla salvaguardia ambientale, né tantomeno obblighi o sanzioni per i violatori. Attività come l’estrazione, la produzione e l’uso di

³³⁸ Potere discrezionale di un tribunale di rifiutare l’esercizio della propria giurisdizione quando un altro tribunale può trattare il caso in maniera più conveniente.

³³⁹ Cassels J., *op. cit.*, 1991, p. 16

³⁴⁰ *First convictions for 1984 Union Carbide disaster in Bhopal too little, too late*, Amnesty International, 2010; consultabile al sito: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2010/06/first-convictions-1984-union-carbide-disaster-bhopal-too-little-too-late/>

³⁴¹ *Ibidem*

³⁴² *Summary of “Clouds of Injustice; Bhopal Disaster 20 years on”*, Amnesty International, 2004, p. 2; consultabile al pdf: <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/09/asa201042004en.pdf>

³⁴³ Sharma C. D., *Bhopal: 20 years on*, World Report, Volume 365, Issue 9454, 2005, p. 112; consultabile al sito: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(05\)17722-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)17722-8)

³⁴⁴ *Timeline: water contamination and government reaction*, International Campaign for Justice in Bhopal; consultabile al sito: <https://www.bhopal.net/what-happened/contamination/timeline-water-contamination/>

prodotti pericolosi erano regolamentate in modo molto blando³⁴⁵. Al contrario, nei Paesi sviluppati, erano presenti molte più restrizioni³⁴⁶. Di conseguenza, lo Stato indiano non era in grado di tutelare adeguatamente la salute pubblica e la sicurezza contro i rischi industriali³⁴⁷ e diventò quindi il luogo ideale per insediare la multinazionale, avendo la giusta libertà per agire indisturbata. Anche a livello internazionale le direttive presenti erano limitate e deboli, trattandosi per il più delle volte di soli codici di condotta volontari e linee guida non vincolanti³⁴⁸. Pertanto, già da questa prospettiva si riesce a evidenziare il bisogno di norme di *hard law*, specialmente nel contesto delle industrie che producono oggetti pericolosi. Un'eventuale introduzione di tali normative eliminerebbe o ridurrebbe il divario tra gli standard vigenti nei Paesi sviluppati e quelli del terzo mondo³⁴⁹.

In passato, l'assenza di leggi volte a regolamentare l'inquinamento ha senza dubbio portato una forte immoralità in materia da parte delle multinazionali. Per esempio, la ragione per cui l'India ha allentato i controlli sugli investimenti stranieri, è stata per aderire alle regole dell'OMC e attrarre così più ricchezza³⁵⁰, eliminando norme di sensibilizzazione ambientale. Infatti, come sottolineato nel capitolo precedente, molte volte i PVS permettono alle multinazionali di avere un'ampia autonomia anche solo per riuscire a crescere economicamente e risolvere il problema della disoccupazione.

Anche sul piano dei diritti umani, UCC ha provocato non pochi danni. Per quanto riguarda la salute dei cittadini, nel breve periodo si sono manifestate malattie come polmoniti ed edema polmonari, lacrimazione eccessiva, presenza di ulcere e fotofobia³⁵¹. Nel lungo periodo, si manifestavano invece opacità corneali, congiuntivite cronica, malattie ostruttive e restrittive delle vie aeree, con una forte riduzione della funzione polmonare³⁵². La presenza di queste patologie e l'assenza di cure adeguate ha messo a repentaglio il diritto dei cittadini di godere del diritto alla salute, del diritto alla vita³⁵³.

Al momento del disastro, verso UCC e UCIL non erano rivolti specifici obblighi in materia di diritti umani ai sensi del diritto internazionale³⁵⁴ e, di conseguenza, era difficile ritenerle direttamente responsabili. Inoltre, paesi in via di sviluppo come l'India sono spesso riluttanti a perseguire per vie legali le multinazionali coinvolte in violazioni dei diritti umani³⁵⁵, in quanto il vantaggio economico che ne deriva è molto alto. Non solo, spesso non detengono nemmeno gli strumenti adatti per intentare

³⁴⁵ Broughton E., *op. cit.*, 2005, p. 5

³⁴⁶ *Ibidem*

³⁴⁷ *Ivi*, p. 4

³⁴⁸ Cassels J., *op. cit.* 1991, p. 6

³⁴⁹ Broughton E., *op. cit.*, 2005, p. 4

³⁵⁰ *Ibidem*

³⁵¹ *Ivi*, p. 2

³⁵² *Ibidem*

³⁵³ Alcuni anni dopo il disastro si è dimostrato che, a causa del forte inquinamento dell'aria, il tasso di mortalità era salito notevolmente.

³⁵⁴ Deva S., *op. cit.*, 2012, p. 31

³⁵⁵ *Ivi*, p. 25

cause contro delle multinazionali, specialmente se così potenti, né a livello nazionale e tantomeno a livello internazionale.

Secondo il procuratore generale dell'India K. Parasaran, si sarebbe potuta intentare una causa contro UCC in base all'articolo 21 della Costituzione Indiana, secondo cui “nessuno può essere privato della vita o della libertà personale se non attraverso la procedura stabilita dalla legge”³⁵⁶, sostenendo che la fuoriuscita di MIC a Bhopal aveva interferito con il diritto alla vita e alla sicurezza³⁵⁷. Nonostante l'attività di UCIL avesse impedito il godimento dei diritti dei cittadini, incluso il diritto ad un ambiente sano e pulito, quest'accusa non venne mai confermata a livello giudiziario. Per l'appunto, nel prossimo paragrafo si affronterà la questione della responsabilità più nello specifico.

3.1.2 La responsabilità: l'immunità di Union Carbide e l'impunità del governo indiano

Nel diritto internazionale, l'attribuzione della responsabilità in caso di violazioni da parte delle multinazionali rimane una questione alquanto controversa. Il caso del disastro di Bhopal ne è, per l'appunto, un esempio evidente.

A livello internazionale, ci sono alcuni trattati che si occupano di regolare la responsabilità degli Stati e, talvolta, le multinazionali presenti nel loro territorio. Tuttavia, se per ciò che riguarda gli Stati ci sono procedure di reclamo e tribunali appositi per verificare che tali trattati siano rispettati, per le multinazionali non esistono organi simili specifici che verifichino la loro osservanza³⁵⁸.

Un'azienda può quindi inquinare il territorio e simultaneamente danneggiare i diritti ambientali delle persone, incorrendo per la maggior parte delle volte solamente ad una responsabilità per danni civili³⁵⁹. Questa lacuna si è riflessa anche nel sistema legale indiano, permettendo alle aziende di aggirare le leggi per ottenere profitti a scapito dell'ambiente e dei diritti umani³⁶⁰, come nel caso di Union Carbide a Bhopal.

Per cercare di minimizzare la propria responsabilità, sia il governo indiano sia UCC assunsero immediatamente una posizione difensiva³⁶¹ e cercarono di spostarla sulla filiale indiana UCIL.

³⁵⁶ Costituzione Indiana, 1950, art. 21; in Rosencranz A., *op. cit.*, 1988, p. 341

³⁵⁷ Rosencranz A., *op. cit.*, 1988, p. 341

³⁵⁸ Blackburn D., *Uniquely unaccountable: multinational corporations and human rights*, Focus on business and human rights, International Union Rights, vol. 12 no. 4, 2012, p. 22; consultabile al sito: <https://www.jstor.org/stable/41936914>

³⁵⁹ Gonsalves C., Sahu G., *Litigating against Corporations for Human Rights*, Economic and Political Weekly, vol 46 no. 11, 2011, p. 19; consultabile al sito: <https://www.jstor.org/stable/41152046>

³⁶⁰ *Ibidem*

³⁶¹ Cassels J., *op. cit.* 1991, p. 11

Come società madre, UCC riteneva di non essere responsabile dell'accaduto, basandosi sulla teoria del sabotaggio organizzato dagli estremisti indiani. In questo modo, si esentava da qualsiasi tipo di responsabilità per il fatto che il dipendente avrebbe agito senza autorizzazione e al di fuori dell'ambito lavorativo³⁶². Inoltre, la legge indiana sulla responsabilità civile si basava e si basa tutt'ora sulla *common law* inglese^{363,364}, per la quale la responsabilità oggettiva non si applica in caso di boicottaggio.

Inoltre, UCC ha più volte ribadito che non si considerava in nessun modo legata alle attività di UCIL a Bhopal e che, nonostante fosse una sua filiale, bisognava considerarle come due entità completamente separate e che in nessun modo si influenzavano tra di loro. La Corte di New York³⁶⁵ ritenne invece il contrario, in quanto UCC stessa progettò la produzione di pesticidi decidendo di utilizzare l'isocianato di metile (MIC), nonostante fosse consapevole della sua comprovata alta esplosività³⁶⁶. Il fatto che la multinazionale avesse coordinato le operazioni a Bhopal e causato la fuga di gas non era sufficiente per ritenerla responsabile; bisognava infatti dimostrare che questa fuga avesse provocato danni ad ogni singola vittima^{367,368}. Infatti, come è stato precedentemente analizzato, per imputare la responsabilità si deve dimostrare che quella specifica attività abbia provocato un danno diretto alla persona. Inoltre, UCC sosteneva di essere completamente separata da UCIL e che il loro rapporto era così remoto che sarebbe stato ingiusto ritenerla responsabile dei danni causati dal funzionamento difettoso dell'impianto di Bhopal³⁶⁹. Pertanto, anche se Union Carbide controllava a livello manageriale UCIL, ciò non significava avere una forma di controllo giuridicamente rilevante nell'illecito³⁷⁰. Solamente attraverso la dimostrazione della non adempimento all'obbligo di UCC di fornire un sistema di lavoro sicuro all'interno dell'impianto, allora potrebbe essere ritenuta responsabile³⁷¹. La Corte d'Appello accettò questa testimonianza, considerando i rapporti con UCIL troppo disgiunti³⁷². Ciò si è tradotto in ostacoli nei confronti delle vittime, impedendogli di portare la multinazionale davanti alla giustizia per violazione dei diritti umani³⁷³. Le motivazioni erano:

³⁶² Muchlinski P. T., *op. cit.*, 1987, p. 575

³⁶³ *Ivi*, p. 24

³⁶⁴ Essendo stata l'India una colonia inglese, la *common law* britannica fu incorporata anche nel sistema legale indiano. Anche dopo che l'India proclamò l'indipendenza nel 1947, la stessa legge rimase in vigore fino ai giorni nostri.

³⁶⁵ Corte che si era occupata inizialmente del caso da parte statunitense

³⁶⁶ Rosencranz A., *op. cit.*, 1988, p. 337

³⁶⁷ *Ibidem*

³⁶⁸ Per le leggi indiane, la vittima di un illecito deve comprovare non solo che il convenuto abbia causato il danno, ma anche che non abbia fatto nulla per cercare di prevenire l'illecito (Fonte: Cassels J., *op. cit.* 1991, p. 24);

³⁶⁹ *Ivi*, p. 26

³⁷⁰ Muchlinski P. T., *op. cit.*, 1987, p. 566

³⁷¹ *Ivi*, p. 567

³⁷² Cassels J., *op. cit.* 1991, p. 28

³⁷³ Deva S., *op. cit.*, 2012, p. 25

- La mancanza di obblighi specifici in materia di diritti umani per le imprese³⁷⁴;
- La riluttanza o l'incapacità degli Stati di perseguire (soprattutto penalmente) e/o imporre sanzioni efficaci nei confronti delle multinazionali³⁷⁵;
- La (non) responsabilità di una società madre per le violazioni dei diritti umani da parte delle sue controllate³⁷⁶.

Comunque, la mancata segnalazione dei pericoli provocabili dal MIC ha costituito una violazione di negligenza, una teoria di responsabilità riconosciuta in ogni giurisdizione americana³⁷⁷. Si sostiene infatti che il movente principale dell'accaduto fosse stato l'inosservanza da parte della multinazionale della pulizia delle tubature e la chiusura di alcune valvole fondamentali per la manutenzione del gas all'interno di esse³⁷⁸.

Per ciò che concerne il risarcimento, la giurisprudenza indiana sosteneva che le vittime dovessero affidarsi alla società madre³⁷⁹ poiché non era possibile individuare chi, tra UCC e UCIL avesse effettivamente causato il danno o chi avrebbe dovuto prevenirlo³⁸⁰. Accordandosi con il governo indiano di pagare 470 milioni di dollari, UCC si garantì un'ampia immunità dal punto di vista legale. Di fronte a tutte le richieste di indennizzo, questa fu la soluzione definitiva, esonerando così Union Carbide da ogni futura responsabilità civile o penale³⁸¹. In conclusione, con il problema del nesso causale tra le azioni e le omissioni della società e l'incidente, i tribunali indiani avrebbero potuto ritenere UCC responsabile solamente per negligenza. Tuttavia, a questo accordo seguirono molti problemi: i pagamenti avvenivano in ritardo o con somme inadeguate³⁸², generando numerose proteste da parte dei cittadini, che non riuscivano a ottenere un giusto risarcimento dei danni loro provocati. La Corte suprema fu così costretta a riaprire il caso nel 1991³⁸³.

Quando UCC diventò di proprietà dell'azienda Dow Chemical nel febbraio 2001, ci furono degli sviluppi in merito alla questione della responsabilità³⁸⁴: le vittime ritenevano che, dato che UCC non

³⁷⁴ *Ibidem*

³⁷⁵ *Ibidem*

³⁷⁶ *Ibidem*

³⁷⁷ Wagner N. E., *Bhopal's Legacy: Lessons for Third World Host Nations and for Multinational Corporations*, North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, vol. 16 no. 3, Article 14 1991, p. 546; consultabile al sito: <https://scholarship.law.unc.edu/ncilj/vol16/iss3/14>

³⁷⁸ Cassels J., op. cit., 1991, p. 4

³⁷⁹ *Ivi*, p. 27

³⁸⁰ *Ivi*, p. 30

³⁸¹ *Ivi*, p. 37

³⁸² *Summary of "Clouds of Injustice; Bhopal Disaster 20 years on"*, Amnesty International, 2004, p. 4; consultabile al pdf: <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/09/asa201042004en.pdf>

³⁸³ Marzi A., *L'eredità tossica di Bhopal*, Popoli, 2011, p. 26; consultabile al sito: <https://clmr.infoteca.it/bw5net/ShowFile.aspx?FileName=IwNDLXrLT+d86fddjq1guwjYICFZZAqw9/8JjPuB8lhghF1AHeen60DGiqzZM/C>

³⁸⁴ Sarangi S., op. cit., 2002, p. 49

aveva provveduto a riparare i danni provocati, fosse la nuova società che doveva prendersi la responsabilità del risarcimento. Tuttavia, essa stessa non si ritenne mai responsabile. A novembre 2014, Dow Chemical si rifiutò quindi di comparire davanti ad un tribunale indiano per rispondere all'accusa di omicidio colposo³⁸⁵, negando anche di fornire assistenza sanitaria a lungo termine, di ripulire la contaminazione in corso ma soprattutto di fornire un indennizzo adeguato ai familiari delle vittime e di fornire maggiori dettagli circa la composizione dei gas tossici³⁸⁶ per approfondire le cause ed eventuali possibili cure. In conclusione, non fu solo Union Carbide che ne rimase illesa, ma anche Dow Chemical.

Tale vicenda si è così conclusa anche a causa dell'assenza di tribunali adeguati a imputare la responsabilità alle imprese: nessun tribunale si è mai infatti pronunciato in maniera chiara e definitiva in merito a tale questione. Pertanto, anche se ci sono dei trattati che regolano le attività delle multinazionali, il fatto che non ci siano meccanismi di monitoraggio o strumenti adeguati ad attribuire la colpa con effetti sanzionatori ha permesso a entrambe le società (UCC / UCIL e Dow) di sfuggire a qualsiasi accusa totale di colpevolezza, incluse la responsabilità penale e civile. La vicenda si è poi complicata a causa della confusione presente in merito alla presenza della filiale in India: ciò ha causato una serie di problemi, in quanto nessuna delle due società si sarebbe voluta assumere la piena responsabilità per l'incidente avvenuto. Inoltre, il fatto che la multinazionale si fosse insediata in un Paese in via di sviluppo come l'India, caratterizzato da una forte assenza di meccanismi e di legislazioni volte a regolare quella che è la protezione ambientale e la salvaguardia dei diritti umani, ha portato UCC ad avere un risultato vantaggioso. La combinazione di tali fattori ha pertanto contribuito a rendere più difficile per le vittime ottenere giustizia.

Oltre al ruolo delle multinazionali in questione, è opportuno prendere in considerazione in maniera più approfondita la posizione dei due Stati coinvolti.

Innanzitutto, lo Stato indiano era stato accusato di aver concesso la licenza a Union Carbide nonostante la consapevolezza dell'alta tossicità dei gas utilizzati³⁸⁷. Il governo dell'India, insieme ad alcuni azionisti privati, deteneva il 49% delle azioni della filiale UCIL. Pertanto, poteva essere considerato responsabile di non aver attuato le misure di sicurezza adeguate, nonostante avesse infatti già ricevuto numerosi avvertimenti da parte dei media e dai sindacati dei lavoratori sulle condizioni a rischio nell'impianto³⁸⁸. In sostanza, il governo indiano non aveva messo in pratica le adeguate

³⁸⁵ *Bhopal, 30 anni di diritti negati*, Amnesty International Lombardia, consultabile al sito: <https://www.amnesty-lombardia.it/bhopal/>

³⁸⁶ *Ibidem*

³⁸⁷ Cassels J., *op. cit.* 1991, p. 23

³⁸⁸ *Summary of "Clouds of Injustice; Bhopal Disaster 20 years on"*, Amnesty International, 2004, p. 4; consultabile al pdf: <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/09/asa201042004en.pdf>

misure di prevenzione e precauzione per evitare che si verificasse un danno simile. Per esempio, non aveva mai monitorato le attività della filiale presente nel territorio, non aveva mai stabilito norme che regolassero le emissioni, non erano mai stati previsti eventuali incentivi per un comportamento sostenibile, e, inoltre, non erano state introdotte nemmeno sanzioni per coloro che causavano inquinamento ambientale. Un'altra accusa intentata nei confronti del governo di Bhopal è stata quella di non aver perseguito il proprietario della multinazionale Warren Anderson e di aver chiesto ad un tribunale indiano di diluire l'accusa da omicidio colposo³⁸⁹. La richiesta è stata poi respinta, ma ciò dimostrò come l'India ritenne più importante mantenere un rapporto con la multinazionale, fonte di guadagno economico e di investimento, piuttosto che mettere in primo piano la tutela dei diritti dei suoi cittadini³⁹⁰.

Inoltre, il governo indiano non è mai riuscito a garantire una somma adeguata alla riparazione dei danni o per la riabilitazione delle persone colpite, sottolineando come le strutture del sistema sanitario fossero alquanto carenti³⁹¹. Secondo i cittadini indiani, in questo modo, lo Stato si è dimostrato insensibile nei confronti delle vittime colpite dal disastro, in palese disprezzo dei suoi obblighi costituzionali e del diritto internazionale³⁹². La situazione non è cambiata quando UCC si è fusa con Dow Chemical, dimostrandosi impassibile davanti al rifiuto della nuova società di sanificare il territorio, basandosi sul solo interesse di espandere gli investimenti³⁹³.

In conclusione, nonostante lo Stato non avesse messo in atto le precauzioni necessarie e potesse quindi essere considerato colpevole in base al principio di precauzione, alla fine rimase comunque impunito. In questo modo, consentì ai procedimenti di trascinarsi per anni, negando alle vittime il diritto di avere una giustizia efficace³⁹⁴.

3.1.3 Conclusioni del caso Bhopal

Tale episodio dimostra quanto possa essere importante aumentare i costi relativi alle misure di sicurezza e monitorare le attività delle multinazionali presenti nel proprio territorio. Tali accorgimenti

³⁸⁹ Surya D., *From 3/12 to 9/11: Future of Human Rights?* Economic and Political Weekly, vol. 39, no. 49, 2004, p. 5199, consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/4415858>

³⁹⁰ *Ibidem*

³⁹¹ Amnesty International, *op. cit.*, 2004, p. 4

³⁹² Surya D., *op. cit.*, 2004, p. 5199

³⁹³ *Union Carbide's Chemical Trail*, The Bhopal Medical Appeal, consultabile al sito: <https://www.bhopal.org/continuing-disaster/second-poisoning/union-carbides-chemical-trail/>

³⁹⁴ *First convictions for 1984 Union Carbide disaster in Bhopal too little too late*, Amnesty International, 2010; consultabile al sito: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2010/06/first-convictions-1984-union-carbide-disaster-bhopal-too-little-too-late/>

avrebbero probabilmente evitato un disastro ambientale come questo, che si è riversato anche sul godimento dei diritti dei cittadini indiani. Infatti, coloro che erano stati danneggiati dalla fuoriuscita dei gas tossici dall'azienda furono privati del diritto alla vita, in quanto molti erano morti; del diritto alla salute perché ebbero molte conseguenze sulle condizioni fisiche; e anche del diritto ad un ambiente sano. Infatti, il territorio circostante la multinazionale era ormai completamente danneggiato e non di certo privo di pericoli. Non solo, alcuni sostengono di essere stati privati anche del diritto ad un risarcimento adeguato, in quanto le compensazioni ricevute non erano abbastanza. Bhopal ha inoltre dimostrato un chiaro esempio della difficoltà del diritto internazionale a imputare la responsabilità sia nei confronti delle multinazionali sia nei confronti degli Stati. Pertanto, si è data prova della forte necessità di costruire un quadro generale internazionale vincolante in merito alle responsabilità delle multinazionali, sia in termini ambientali che in termini di diritti umani. Nel caso dello Stato indiano il disastro si è verificato specialmente anche a causa delle lacune presenti a livello interno³⁹⁵. Anche per questo motivo, il governo indiano si rese conto di non avere leggi adeguate sulla questione, e, nel 1986, emanò una legge sulla protezione ambientale, aggiungendo una clausola in merito alle fabbriche, che stabiliva chiaramente chi doveva essere considerato il responsabile³⁹⁶ dell'azienda nel caso si fossero verificati ulteriori disastri simili a quello di Bhopal. Il governo prese coscienza, inoltre, della necessità di garantire un accesso più facilitato alla giustizia, unito ad un risarcimento appropriato alle vittime³⁹⁷. In conclusione, il caso di UCC/UCIL a Bhopal presenta un chiaro esempio di crimine aziendale impunito³⁹⁸.

3.2 Lo Stato imputato come responsabile

Rimanendo in tema di responsabilità per attività illecite delle multinazionali, si sposta l'attenzione sulla questione più generale dello Stato imputato come responsabile per non aver agito preventivamente. Per rendere più facile la comprensione dei concetti, si prende in analisi il caso di Fadeyeva c. Russia³⁹⁹.

³⁹⁵ Di fronte a delle mancanze a livello internazionale, gli Stati potranno ricorrere al loro diritto interno.

³⁹⁶ The Environment Protection Act, Act No. 29 of 1986, p. 273; consultabile al sito: https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4316/1/ep_act_1986.pdf

³⁹⁷ Amnesty International, *op. cit.*, 2004, p. 5

³⁹⁸ Gonsalves, Colin, Geetanjoy S., *op. cit.*, 2011, p. 19

³⁹⁹ Il caso Fadeyeva c. Russia vede la Corte russa fare riferimento alla CEDU, in quanto, al momento della violazione costituiva parte del Consiglio d'Europa. Il 16 marzo 2022 la Russia è stata espulsa dal Consiglio d'Europa e dal 16 settembre 2022 ha cessato di essere parte della CEDU. Al momento della scrittura di questa tesi la Russia è ancora al di fuori della CEDU.

La vicenda si svolge nella città di Cherepovets, vicino a Mosca, dove era dislocata l'acciaieria di Severstal PLC, di proprietà della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa⁴⁰⁰. Dato che la produzione di Severstal PLC provocava un forte inquinamento dell'ambiente circostante, si delimitò la cosiddetta "area di sicurezza sanitaria"⁴⁰¹, volta a separare la zona residenziale a quella dell'impianto, per salvaguardare la salute degli abitanti. Tuttavia, nel 1990, "la concentrazione di sostanze tossiche nell'aria della città era nettamente superiore le norme accettabili"⁴⁰² anche nella zona di sicurezza. A fronte della situazione, l'acciaieria assicurò che si sarebbe impegnata a ridurre i livelli di inquinamento⁴⁰³ a beneficio della popolazione e del territorio circostante.

Ciononostante, la ricorrente che si rivolse alla Corte Europea per i diritti dell'uomo (Corte EDU)⁴⁰⁴ affermò che l'attività della fabbrica siderurgica nelle immediate vicinanze della sua abitazione aveva messo in pericolo la sua salute e il suo benessere⁴⁰⁵. L'affermazione si basava sull'articolo 8 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo (CEDU), che recitava che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza"^{406,407}. La Corte osservava però che l'articolo, nonostante fosse stato invocato in altri casi, non poteva essere citato tutte le volte che si verificava un disastro ambientale: per invocare la violazione di tale parte della Convenzione, il disastro doveva interferire direttamente sulla casa, sulla famiglia o nella vita privata del richiedente⁴⁰⁸. Tuttavia, la Corte osservò comunque che, nel lungo periodo, le sostanze nocive nell'aria furono numerose, superando il limite massimo ammissibile e diventando tossico per coloro che vivevano nelle vicinanze⁴⁰⁹. Ciò era sufficiente per considerare le misure attuate dallo Stato scarse o inesistenti: il governo non aveva attuato nella pratica limiti alle emissioni o alternative che aiutassero la popolazione. Si può pertanto affermare che lo Stato ha privato i cittadini di godere del diritto alla salute e a un ambiente sano: non si era assicurato che le attività delle aziende non andassero a danneggiare il territorio circostante e gli abitanti di Cherepovets. Alla fine, nel 2005, la decisione della Corte fu quella di giudicare la Russia come responsabile, poiché non

⁴⁰⁰ Council of Europe, Our Européenne des Droits de l'homme European Court of Human Rights, First Section, *Case of Fadeyeva V. Russia*, (Application No. 55723/00), Judgment Strasbourg, 9 June 2005, p. 2

⁴⁰¹ *Ibidem*

⁴⁰² *Ibidem*

⁴⁰³ *Ibidem*

⁴⁰⁴ La Corte EDU è un tribunale internazionale istituito nel 1959. Può sentenziare su istanze sia individuali sia statali che denunciano violazioni di alcuni diritti sanciti dalla CEDU. Ha sede a Strasburgo e le sue sentenze sono vincolanti per i Paesi interessati e hanno indotto i governi a modificare la loro legislazione. (Fonte: European Court of Human Rights, Council of Europe, *The Court in Brief*, consultabile al pdf: https://www.echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_ENG.pdf)

⁴⁰⁵ UNEP, *Caso Fadeyeva c. Russia*, EcoLex, 2005; consultabile al sito: <https://www.ecolex.org/details/court-decision/case-of-fadeyeva-v-russia-84657749-8c64-4257-b7d4-66cbb327eb9a/>

⁴⁰⁶ Consiglio d'Europa, *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, 4 Novembre 1950, art. 8 c. 1; consultabile al sito: https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf

⁴⁰⁷ EcoLex, *op. cit.*, 2005

⁴⁰⁸ *Ibidem*

⁴⁰⁹ *Ibidem*

era riuscita a trovare un giusto equilibrio tra gli interessi della comunità e l'effettivo godimento da parte della ricorrente del suo diritto al rispetto della casa e della vita privata⁴¹⁰. Inoltre, venne giudicata colpevole per non aver preso le misure necessarie a impedire gli effetti inquinanti e dannosi derivanti dall'attività dell'acciaieria Severstal⁴¹¹, senza quindi poter attribuire la responsabilità alla multinazionale.

A causa delle lacune presenti nel diritto internazionale sul tema della responsabilità e di sanzioni alle imprese multinazionali, la Corte europea dei diritti dell'uomo può intervenire a colmare queste mancanze e aiutare le vittime ad ottenere giustizia. Comunque, ciò è possibile solamente se lo Stato è membro del Consiglio d'Europa (CdE), permettendo alle persone o ai Paesi stessi di ricorrere alla Corte. Al contrario, uno Stato al di fuori del CdE non può essere sottoposto alla giurisdizione della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) e non è tenuto a sottostare alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU). Ciò che è comunque importante sottolineare è che le cause possono essere intentate solo contro uno o più Stati che hanno ratificato la Convenzione⁴¹² e, quindi, eventuali domande contro Stati terzi o individui non possono essere considerate valide.

Le conseguenze dell'imputabilità dello Stato sono anche le sanzioni. Tra queste, le sanzioni economiche sono utilizzate per colpire gli interessi finanziari dello Stato violatore⁴¹³ e possono essere utilizzate da OIG, Stati o soggetti privati.

In primo luogo, se ad avvalersi di queste sanzioni sono le OIG, l'obiettivo è cercare di indurre gli Stati a rispettare i loro obblighi internazionali o a far cessare le violazioni del diritto internazionale, contribuendo alla tutela degli interessi della Comunità internazionale nel suo insieme⁴¹⁴. In secondo luogo, se sono gli Stati a imporre queste sanzioni, lo scopo è quello di difendere la loro sicurezza nazionale e i loro interessi vitali⁴¹⁵. Tuttavia, sull'efficacia delle sanzioni economiche ci sono ancora alcune controversie: solitamente, solo una sanzione su tre produce il risultato politico desiderato⁴¹⁶.

⁴¹⁰ *Ibidem*

⁴¹¹ Bonfanti, *op. cit.*, 2012, p. 56

⁴¹² European Court of Human Rights, *The ECHR in 50 Questions*, consultabile al pdf: https://www.echr.coe.int/Documents/50Questions_ENG.pdf

⁴¹³ Jonas F., *The empirical consequences of trade sanctions for directly and indirectly affected countries*, FIW Working Paper No. 174, Research Centre International Economics, Vienna, 2017, p. 1; consultabile al sito: <http://hdl.handle.net/10419/162190>

⁴¹⁴ Carreau D., Marrella F., *Diritto Internazionale*, 2ª edizione, Milano, Giuffrè Editore, 2018, p. 675

⁴¹⁵ *Ivi*, p. 678

⁴¹⁶ Jonas F., *op. cit.*, 2009, p. 158

3.3 Il diritto interno degli Stati come strumento per imputare le multinazionali come responsabili

Sebbene generalmente le multinazionali rimangano impunte davanti al diritto internazionale, il diritto interno di alcuni Stati può provvedere a regolare la questione. In questo modo, viene permesso alle vittime di illeciti di poter sollecitare la propria giurisdizione nazionale secondo delle normative interne. Nel caso in cui un'impresa multinazionale non sia sanzionata a livello internazionale, può esserlo in base al diritto interno? Vengono illustrati qui di seguito due esempi che riportano questa possibilità.

3.3.1 Il caso Trafigura

La tragedia verificatasi nel 2006 in Costa d'Avorio vede come protagonista la multinazionale svizzera Trafigura, produttrice di materie prime. Trafigura venne accusata di aver danneggiato l'ambiente tramite l'esportazione e il versamento di alcuni rifiuti tossici come soda caustica, sostanze chimiche nocive e residui di petrolio⁴¹⁷ ad Abidjan, in Costa d'Avorio. La maggior parte di questi rifiuti veniva scaricata nelle zone più povere della città e i primi dati scientifici riportavano che l'inquinamento provocato dai rifiuti avevano provocato la morte di almeno 15 persone e l'avvelenamento di oltre 100.000, con forti ripercussioni sulla salute⁴¹⁸. Il trasporto dei rifiuti avvenne tramite la nave Probo Koala che, inizialmente, cercò di smaltire i rifiuti al porto di Amsterdam senza successo, poiché i residenti si lamentarono subito dell'odore travolgente prodotto dalle sostanze, causandogli nausea, vertigini e mal di testa⁴¹⁹. Al ritorno in Europa, Probo Koala fu sequestrata in Estonia, dove vennero trovate alcune tracce di sostanze velenose per l'ambiente e per l'uomo⁴²⁰. A causa di questa rilevazione, le autorità portuali incaricarono il capitano della nave di portare i rifiuti in un impianto speciale e di smaltirli al costo di 650.000 dollari; Trafigura si rifiutò di pagare⁴²¹ e, consapevole delle possibili conseguenze legali, fece ripartire l'imbarcazione in direzione Abidjan. Tramite il decongestionamento delle sostanze presenti nella nave in Costa d'Avorio, Trafigura aveva violato il rispetto di numerosi diritti dei cittadini presenti sul territorio africano, dando il via ad alcuni procedimenti legali in Inghilterra e in Olanda.

⁴¹⁷ White, R., *Toxic Cities: Globalizing the Problem of Waste*, Social Justice, vol. 35, no. 3, 2008, p. 109; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/29768503>

⁴¹⁸ *Ibidem*

⁴¹⁹ *Trafigura: a toxic journey* Amnesty International; consultabile al sito: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/>

⁴²⁰ White, R., *op. cit.*, 2008, p. 109;

⁴²¹ *Ivi*, p. 110

Nel novembre 2006, l'Alta Corte di Giustizia di Londra avviò un procedimento legale contro Trafigura, che negò sin da subito la responsabilità⁴²² sostenendo che i rifiuti erano stati affidati legalmente ad una società di smaltimento. Tuttavia, la multinazionale fu costretta a pagare una somma di 45.000 dollari ad uno studio legale di Londra, che rappresentava 30.000 ivoiriani avvelenati⁴²³.

Due anni dopo, anche la Corte Olandese avviò un procedimento legale nei confronti di Trafigura, richiamando alla violazione di alcune leggi ambientali nazionali. Inoltre, i tribunali di Amsterdam accusarono la società di aver nascosto la reale pericolosità dei rifiuti a bordo della Probo Koala⁴²⁴ e di aver illegalmente esportato il carico in Costa d'Avorio⁴²⁵, senza avere i permessi adeguati a farlo. Inoltre, il capitano dell'imbarcazione fu dichiarato colpevole e condannato alla reclusione per cinque anni. In conclusione, la multinazionale Trafigura venne considerata responsabile penalmente e condannata tramite un accordo extragiudiziale⁴²⁶ per aver violato norme interne relative alla salvaguardia ambientale e fu costretta a pagare un milione di euro come risarcimento.

Ancora una volta si ritrova il contesto di un paese in via di sviluppo, dove la multinazionale decide di smaltire i propri rifiuti senza dover sottostare a particolari divieti nazionali, che erano invece presenti nei paesi più sviluppati. Il fatto di aver gestito i rifiuti in Costa d'Avorio, le permetteva di poter agire indisturbata senza preoccuparsi di eventuali violazioni, poiché lo Stato africano vedeva lo smaltimento principalmente come una fonte economica. Tuttavia, in questo caso, il diritto interno olandese viene utilizzato come strumento per imputare responsabile Trafigura. Pertanto, la comunità internazionale potrebbe trarre insegnamento da questa vicenda e iniziare a emanare norme che siano vincolanti e sanzionatorie nel contesto delle violazioni di diritti ambientali da parte delle multinazionali.

3.3.2 Il caso Doe c. Unocal

Un'altra vicenda che vede una multinazionale giudicata in base al diritto interno di uno Stato è il caso *Doe c. Unocal* in Myanmar.

Negli anni '90, la società statunitense Unocal e la società francese Total, conclusero un accordo con il governo birmano per costruire un gasdotto. L'accusa venne mossa nel 1997 da quindici cittadini

⁴²² Dezalay S., Archer S., *By-passing sovereignty: Trafigura lawsuits (re Ivory Coast)*, in *Global Private international Law: adjudication without frontiers*, University of Exeter, 2019, p. 1; consultabile al sito: <https://doi.org/10.4337/9781788119238.00014>

⁴²³ Noury R., *Olanda, colpevole la nave dei veleni della compagnia Trafigura*, Blog Le persone e la dignità, Corriere della Sera, 2011; consultabile a: <https://lepersoneeladignita.corriere.it/2011/12/30/olanda-colpevole-la-nave-dei-veleni-della-compagnia-trafigura/>

⁴²⁴ *Ibidem*

⁴²⁵ *Ibidem*

⁴²⁶ *Ibidem*

birmani⁴²⁷, i quali ritenevano che Unocal avesse diretto le azioni dall'esercito birmano durante la costruzione del gasdotto Yadana. L'esercito guidato dalla società americana aveva messo in atto aggressioni, torture e schiavitù⁴²⁸ verso i lavoratori, distruggendo inoltre foreste e inquinando molte zone di pesca⁴²⁹. Alla luce di questa situazione, si può sostenere che Unocal aveva violato il diritto alla vita, a un ambiente sano e alla salute dei cittadini.

Tuttavia, davanti alla Corte statunitense Unocal non si ritenne responsabile. La multinazionale poteva però essere considerata colpevole sulla base dell'*Alien Tort Claims Act (ATCA)*⁴³⁰, una clausola specifica del diritto interno americano. Le accuse si fondavano sulle prove del pagamento effettuato dalla multinazionale all'esercito per sorvegliare la costruzione dell'oleodotto e che, pertanto, Unocal fosse pienamente consapevole delle azioni messe in atto dai militari, che avevano agito come organi della multinazionale⁴³¹. La Corte sostenne infatti che *“il lavoro forzato è una forma moderna di schiavitù, pertanto gli individui, comprese le società, come Unocal, potrebbero essere ritenuti responsabili ai sensi dell'ATCA”*⁴³². Dopo alcune incertezze espresse dalla Corte americana, nel 2003 si pronunciò il tribunale di San Francisco, sostenendo che le prove erano più che sufficienti per considerare Unocal responsabile. Il caso si concluse poco prima che il nuovo processo avesse luogo, con il patteggiamento tra Unocal e il tribunale, con il pagamento di una somma ai querelanti, volto a migliorare le condizioni di vita dei lavoratori e per salvaguardare i diritti delle persone e dell'ambiente.

Riassumendo, a Unocal venne attribuita la sola responsabilità civile. Tuttavia, il tribunale americano la considerò responsabile in base al diritto interno, fondandosi sulla validità dell'*Alien Tort Claims Act*. Secondo l'ATCA, *“i tribunali distrettuali hanno la giurisdizione originaria di qualsiasi azione civile da parte di uno straniero per un illecito commesso in violazione del diritto delle nazioni o di un trattato degli Stati Uniti”*⁴³³. In generale, è visto come un vero e proprio strumento statutario per ottenere la giurisdizione universale sulle violazioni del diritto internazionale⁴³⁴ ma allo stesso tempo come strumento per aumentare l'attenzione verso tale problema. Inoltre, potrebbe essere un'adeguata

⁴²⁷ A cui si attribuisce il nome collettivo *Doe*

⁴²⁸ Rosencranz A., Louk D., *Doe v. Unocal: Holding Corporations Liable for Human Rights Abuses on Their Watch*, Chapman Law Review, Vol. 8 Issue 1, p. 131, 2005; consultabile al sito: <http://digitalcommons.chapman.edu/chapman-law-review/vol8/iss1/6>

⁴²⁹ Holzmeyer, C., *Human Rights in an Era of Neoliberal Globalization: The Alien Tort Claims Act and Grassroots Mobilization in Doe v. Unocal*, Law & Society Review, volume 43, 2009, p. 278; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/29734191>

⁴³⁰ o *Alien Tort Statute (ATS)*, clausola nata negli Stati Uniti nel 1789

⁴³¹ Rosencranz A., Louk D., *op. cit.*, 2005, p. 139

⁴³² *Ibidem*

⁴³³ Alien Tort Statute (ATS), LII Legal Information Institute, Cornell Law School, 2022; consultabile al sito: https://www.law.cornell.edu/wex/alien_tort_statute

⁴³⁴ In *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.*, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha poi puntualizzato che l'ATS concede la giurisdizione solo per le violazioni del diritto internazionale che si verificano negli Stati Uniti.

soluzione per colmare la lacuna presente e ritenere le imprese responsabili non solo a livello interno ma anche transnazionale.

In conclusione, il caso *Trafigura* e il caso *Doe c. Unocal* hanno contribuito a fornire una maggiore comprensione di come il diritto interno possa favorire gli Stati a risolvere le controversie che non sono regolate dal diritto internazionale. Alcuni Paesi come gli Stati Uniti hanno strumenti molto efficaci come l'ATCA; altri hanno leggi che le rendono responsabili anche in merito ad azioni dei loro dipendenti; e altri ancora permettono alle vittime di ottenere risarcimenti. Tuttavia, a causa della forte disparità delle normative nazionali in termini di responsabilità delle imprese da Paese a Paese, rimane comunque difficile imputare la responsabilità alle stesse. Infatti, la maggior parte delle volte, le vittime non hanno facile accesso alla giustizia e quindi non possono presentare denuncia contro una determinata azienda; non solo, in quanto si possono presentare anche problemi di giurisdizione, per il quale un tribunale non è in grado di imputare la responsabilità all'impresa perché avente sede in un altro stato. Pertanto, la condanna delle imprese e il risarcimento delle vittime avvengono raramente.

3.3.3 Evoluzione del diritto interno degli Stati

Sull'evoluzione del diritto interno, è importante rendere noto che negli ultimi anni molti Stati hanno introdotto una legislazione che imponesse alle imprese di rispettare gli standard sui diritti umani e le normative ambientali.

Uno dei primi Paesi a prendere iniziativa sulla questione è stato il Regno Unito. Nel 2015, è stato adottato il *Modern Slavery Act*, secondo cui le aziende erano obbligate a rendere pubbliche le modalità con cui tutelavano i diritti umani e con cui regolavano la schiavitù. Solo in questo modo il governo inglese si è garantito una migliore comprensione strategica dei rischi delle attività industriali. Inoltre, con questa legge, si incitava la popolazione ad affidarsi alle imprese che si mostravano più inclini alla salvaguardia dei diritti umani.

Può essere inoltre citato lo Stato francese che, nel 2017, ha avviato la creazione di una legge rivolta alle imprese e alle loro responsabilità in ambito ambientale, con lo scopo di limitare le violazioni dei diritti umani in ambito delle industrie. Le società transnazionali francesi hanno infatti l'obbligo legale di pubblicare nella loro relazione annuale un piano di vigilanza, al fine di identificare e prevenire i rischi di violazioni dei diritti umani e dell'ambiente⁴³⁵.

⁴³⁵ *Qu'est-Ce Que Le "Devoir De Vigilance"?* Amnesty International France; consultabile al sito: <https://www.amnesty.fr/focus/devoir-de-vigilance>

Anche in Germania, dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la *Lieferkettengesetz*⁴³⁶ (*legge sul trasferimento delle merci*). Tale legge prevede di proteggere maggiormente l'ambiente da potenziali danni ambientali, come deforestazione illegale, emissioni di pesticidi, inquinamento idrico e atmosferico⁴³⁷. Tramite questa legge, il governo tedesco mira, inoltre, a garantire una maggiore sicurezza per ciò che concerne i diritti ambientali. Le imprese multinazionali dovranno quindi assicurarsi che i diritti umani siano rispettati nelle loro catene di produzione e distribuzione⁴³⁸ e saranno obbligate ad adempiere meglio alla loro responsabilità ambientale⁴³⁹. Questo include imporre l'analisi dei rischi per i diritti umani, l'azione di prevenzione e di rimedio, l'impostazione delle opportunità di reclamo e la loro attività⁴⁴⁰. Pur essendo una legge nazionale, la responsabilità si allarga all'intera catena di approvvigionamento dei prodotti, promuovendo la sostenibilità in un mondo sempre più globalizzato.

Infine, anche a livello UE è stata pubblicata una bozza di direttiva attraverso la quale si potrà richiedere, in futuro, a tutti gli Stati membri di imporre obblighi di dovuta diligenza in materia di ambiente e diritti umani a tutte le imprese domiciliate o che operano in Europa⁴⁴¹. Questa direttiva non è ancora stata adottata.

3.4 Un confronto ieri e oggi

Negli ultimi anni, l'attenzione verso la protezione dei diritti ambientali e la mitigazione del cambiamento climatico è aumentata considerevolmente⁴⁴². Al giorno d'oggi, le aziende multinazionali costituiscono un pilastro fondamentale nel portare avanti attività più sostenibili e, l'adozione di una condotta più rispettosa dell'ambiente influisce in maniera notevole nell'andamento del cambiamento climatico. Pertanto, una condizione di stabilità ecologica nel futuro potrebbe essere raggiunta attraverso comportamenti responsabili delle imprese⁴⁴³.

⁴³⁶ Legge sulla catena di approvvigionamento

⁴³⁷ voce Lieferkettengesetz, *Die Bundesregierung*; consultabile al sito: <https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/lieferkettengesetz-1872010>

⁴³⁸ voce Lieferkettengesetz, *Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung*, 2021; consultabile al sito: <https://www.bmz.de/de/themen/lieferkettengesetz>

⁴³⁹ voce Lieferkettengesetz, *Die Bundesregierung*; consultabile al sito: <https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/lieferkettengesetz-1872010>

⁴⁴⁰ *Ibidem*

⁴⁴¹ Brabant S., de Sousa M., Eaton C., *Business and Human Rights: A (R)Evolution of The Law?*, Herbert Smith Freehills, 2022; consultabile al sito: <https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/business-and-human-rights-a-revolution-of-the-law>

⁴⁴² Albino V., Balice A., Dangelico R.M., *Environmental Strategies and Green Product Development: An Overview on Sustainability-Driven Companies*, John Wiley & Sons, Ltd and ERP Environment, Politecnico di Bari, 2009, p. 83; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1002/bse.638>

⁴⁴³ *Ivi*, p. 84

Ciò che modella le scelte di produzione e distribuzione delle società multinazionali sono anche e soprattutto le preferenze dei consumatori. Con l'aumento della valorizzazione dei principi *green*, anche la popolazione ha cominciato ad adattare le proprie decisioni in base al rispetto dell'ambiente, imponendo alle grandi aziende una modernizzazione in termini verdi. Di conseguenza, il fattore sostenibilità ha iniziato ad impattare sia sul territorio sia sul successo economico dell'azienda, diventando così sia un possibile fattore di rischio per i profitti ma allo stesso modo anche di nuove opportunità⁴⁴⁴ per aggiornare le politiche aziendali e affrontare sfide predisposte dalla globalizzazione.

La definizione del 1987 della Commissione Brundtland delle Nazioni Unite descrive il termine sostenibilità come “*il saper soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro bisogni*”⁴⁴⁵. Tuttavia, non esiste una definizione specifica conosciuta dalla comunità internazionale che elenchi gli standard e i principi necessari per verificare se un'azienda sia effettivamente sostenibile. Ci sono però alcune caratteristiche che si possono tenere in considerazione per dimostrare maggior interesse verso i temi di sostenibilità: attraverso la sottoscrizione del *Global Compact* delle Nazioni Unite^{446,447} o attraverso il numero di iniziative volontarie sviluppate per promuovere principi più verdi⁴⁴⁸. Talvolta, le imprese contribuiscono al di fuori delle loro attività collaborando con le comunità locali o organizzazioni non governative in progetti volti a migliorare le condizioni ambientali di alcuni Paesi⁴⁴⁹. In questo modo, le società si prendono la responsabilità non solo di ridurre l'impatto negativo ma di dare anche un contributo positivo all'ambiente⁴⁵⁰. Ulteriori fattori da tenere in considerazione per chiarire il livello di sostenibilità di un'impresa possono essere i livelli di:

⁴⁴⁴ Schaltegger S., *Sustainability as a driver for corporate economic success, Consequences for the development of sustainability management control*, Society and Economy, Vol. 33, 2011, p. 15; consultabile al sito: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/90002239>

⁴⁴⁵ United Nations, *Sustainability*; consultabile al sito: <https://www.un.org/en/academic-impact/sustainability>

⁴⁴⁶ Lozano R., *Towards better embedding sustainability into companies' systems: an analysis of voluntary corporate initiatives*, Journal of Cleaner Production, Volume 25, Sustainability Research Institute, School of Earth and Environment, University of Leeds, 2012, p. 15; consultabile al sito: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.11.060>

⁴⁴⁷ “*Il Global Compact delle Nazioni Unite incoraggia le imprese di tutto il mondo a creare un quadro economico, sociale ed ambientale atto a promuovere un'economia mondiale sana e sostenibile [...]. Inoltre, richiede alle aziende e alle organizzazioni che vi aderiscono, di condividere, sostenere e applicare nella propria sfera di influenza un insieme di principi fondamentali, relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione.*” (Fonte: *I dieci Principi*, Global Compact Network Italia; <https://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/introduzione.html>)

⁴⁴⁸ Lozano R., *op. cit.*, 2012, p. 15

⁴⁴⁹ Kashmanian R. M., Wells R. P., Keenan C., *Corporate Environmental Sustainability Strategy*, The Journal of Corporate Citizenship, No. 44, Greenleaf Publishing, 2011, p. 110; consultabile al sito: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/jcorpciti.44.107>

⁴⁵⁰ Lozano R., *op. cit.*, 2011, p. 15

- *Eco-design*: l'inclusione di considerazioni ambientali nella propria agenda, come l'eliminazione di materiali poco sostenibili e l'ottimizzazione dei processi nella progettazione del prodotto o del servizio, in modo da facilitarne il recupero, il riutilizzo o il riciclo⁴⁵¹.
- *Eco-efficienza*: un rapporto tra il guadagno economico e la misura dell'impatto ambientale. L'obiettivo dell'eco-efficienza è quello di intrecciare l'impegno ambientale e quello commerciale e quindi realizzare profitti utilizzando meno risorse naturali, con meno rifiuti ed emissioni entro la capacità di carico della Terra⁴⁵².
- *Ecolabelling (etichettatura ecologica)*: mira a informare i consumatori sugli impatti ambientali nelle fasi di produzione, consumo e rifiuto di prodotti e servizi; mira a influenzare il comportamento dei consumatori verso modelli di consumo più rispettosi dell'ambiente e mira a incoraggiare i produttori, i governi e altri agenti ad aumentare gli standard ambientali di prodotti e servizi⁴⁵³.

Comunque, introdurre una catena di produzione completamente sostenibile non rientra ancora pienamente nelle responsabilità obbligatorie delle imprese⁴⁵⁴. Pertanto, le imprese sono libere di decidere se introdurre principi o politiche volte a migliorare l'impatto che hanno le loro attività sull'ambiente. Tuttavia, le pressioni esterne provenienti dalle istituzioni e le pressioni interne dei clienti e dei fornitori spingono le multinazionali a confrontarsi con questi problemi e a riporre un'agenda di attività possibilmente più sostenibile. Spesso, le aziende sono restie a cambiare i loro metodi di lavoro poiché ciò implica un grande investimento economico. Al contempo, se attuare processi più ecologici può sembrare costoso nel breve periodo, a lungo termine riduce i costi ed eventuali sprechi, investendo così in un maggiore guadagno futuro.

I benefici dell'acquisizione di metodi di produzione più attenti alla protezione ambientale si riversano infatti sui profitti economici: se sul piano giuridico le aziende più avverse ai valori *green* non vengono punite, sul piano dei rendimenti possono avere dei risultati meno redditizi. In primo luogo, al giorno d'oggi sta aumentando sempre di più il numero dei consumatori più motivati a scegliere ciò che rispetta i diritti umani e l'ambiente; gli individui tendono infatti a identificarsi con quelle aziende che rispecchiano maggiormente il loro modo di pensare⁴⁵⁵; pertanto, se sempre più persone prioritizzano la sostenibilità, andranno ad associarsi automaticamente con le società più sostenibili. La produzione

⁴⁵¹ *Ivi*, p. 19

⁴⁵² *Ibidem*

⁴⁵³ *Ivi*, p. 20

⁴⁵⁴ Haugh H., *How Do Corporations Embed Sustainability Across the Organization?*, *Academy of Management Learning & Education*, Vol. 9 No. 30, p. 385; consultabile al sito: <https://www.jstor.org/stable/25782025>

⁴⁵⁵ Choi, S., Ng, A., *Environmental and Economic Dimensions of Sustainability and Price Effects on Consumer Responses*, *Journal of Business Ethics*, Vol. 104 No. 2, 2011, p. 273; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/41476085>

e la distribuzione di articoli più verdi ha quindi un ruolo essenziale nella creazione di strategie ambientali di successo⁴⁵⁶. In secondo luogo, se un'azienda si guadagna la reputazione di trasgressore dei diritti ambientali, per esempio attraverso l'inquinamento tramite emissioni di CO² o gettando i rifiuti nei corsi d'acqua, le persone saranno meno propense a comprare dalla stessa. Di conseguenza, alti livelli di sostenibilità porteranno a una valutazione più positiva dell'azienda e a un livello più alto di intenzione di acquisto rispetto a un basso livello di sostenibilità⁴⁵⁷.

Secondo il sondaggio di *Cone Communications*⁴⁵⁸ sulla Responsabilità sociale delle imprese (RSI), il 63% degli intervistati spera che le imprese prendano l'iniziativa di guidare il cambiamento sociale e ambientale senza l'intervento dei rispettivi governi⁴⁵⁹; il 76% si aspetta che le aziende agiscano contro il cambiamento climatico e il 73% smetterebbe di acquistare da un'azienda che non si preoccupa del cambiamento climatico⁴⁶⁰. Anche un recente studio del *First Insight* e del *Baker Retailing Center* della *Wharton School dell'Università della Pennsylvania* ha stimato che il desiderio di aiutare l'ambiente è aumentato considerevolmente e si è tradotto in un maggiore acquisto di prodotti e marchi sostenibili⁴⁶¹. Quasi il 30% degli intervistati dichiara che, attraverso l'acquisto di prodotti più sostenibili, vorrebbe cercare di migliorare l'ambiente, il 23% di voler ridurre gli scarti di produzione, il 22% di voler ridurre l'impronta di carbonio e il 17% di preoccuparsi del benessere degli animali⁴⁶². Pertanto, tramite questi sondaggi si ha la conferma che un'efficace e comprovata diligenza verso il rispetto dei diritti ambientali è un mezzo per le aziende per garantirsi una migliore reputazione e maggiori guadagni economici nel lungo periodo. In conclusione, al fine di creare una situazione *win-win*⁴⁶³, le multinazionali stanno affrontando quotidianamente la sfida di soddisfare le richieste della clientela adattando le proprie politiche aziendali senza però compromettere i propri profitti economici.

⁴⁵⁶ Albino, V., Balice, A., Dangelico R.M., *op. cit.*, 2009, p. 86

⁴⁵⁷ Choi, S., Ng, A., *op. cit.*, 2011, p. 273

⁴⁵⁸ Agenzia situata a Boston che si occupa di relazioni pubbliche e di marketing, focalizzandosi sulla responsabilità sociale d'impresa.

⁴⁵⁹ Cone Communications CSR Study, 2017; consultabile al pdf: <https://www.cbd.int/doc/case-studies/inc/cs-inc-cone-communications-en.pdf>

⁴⁶⁰ *Ibidem*

⁴⁶¹ First Insight, Inc., *The sustainability disconnect between consumers & retail executives*, The Baker Retailing Center at the Wharton School of the University of Pennsylvania, 2022; consultabile al pdf: <https://www.firstinsight.com/hubfs/docs/The-Sustainability-Disconnect-Between%20Consumers-and-Retail-Executives-2022.pdf>

⁴⁶² *Ibidem*

⁴⁶³ Una situazione *win-win* è il risultato di un approccio basato sul guadagno comune, in cui le parti collaborano per soddisfare e massimizzare gli interessi di entrambe le parti. (Fonte: *What is a win-win situation?*, Program on negotiation, Harvard Law School; consultabile al sito: <https://www.pon.harvard.edu/tag/a-win-win-situation/>)

Per dimostrare l'impegno delle aziende verso i temi *green*, anche la condivisione di informazioni sugli elementi chiave delle strategie di sostenibilità aziendale è molto importante⁴⁶⁴. Per esempio, per comunicare al cliente una maggiore attenzione a questi temi, molte multinazionali hanno aggiunto una pagina dedicata al tema sul loro sito web, in quanto con l'avanzare di nuove tecnologie, i *social network* e internet sono sempre più utilizzati. Di conseguenza, una comunicazione virtuale ma efficace permette di mostrarsi più trasparenti: uno spazio dedicato alla sostenibilità ha lo scopo di comunicare ai propri acquirenti l'impegno verso l'ambiente, influenzando così le loro scelte. Inoltre, le aziende hanno iniziato a gestire in maniera più ecologicamente responsabile alcune aree di attività come quelle dell'uso dell'acqua, della riduzione dell'energia o dello smaltimento dei rifiuti⁴⁶⁵. Non solo, alcune hanno anche introdotto comitati specifici volti a sviluppare strategie di sostenibilità aziendale⁴⁶⁶.

È comunque importante che vengano mostrati dati o risultati che provino questo comportamento, in quanto succede spesso che le multinazionali vengano accusate di *greenwashing*, come accennato nel capitolo precedente. Quando un'azienda integra la sostenibilità nella sua quotidianità, migliora la fedeltà dei clienti, le relazioni con i dipendenti e con i fornitori⁴⁶⁷.

Nel 2015 Nielsen⁴⁶⁸ ha condotto un sondaggio intervistando più di 30.000 persone di 60 paesi. Lo scopo era capire se i consumatori fossero effettivamente disposti a pagare di più per un prodotto più sostenibile. Come si può osservare in figura 1⁴⁶⁹, non solo questa affermazione è stata confermata da circa due terzi degli intervistati ma, inoltre, la percentuale è aumentata considerevolmente: come




Figura 1: percentuale di consumatori disposti a pagare di più per beni e servizi di aziende socialmente responsabili

⁴⁶⁴ Kashmanian R. M., *op. cit.*, 2011, p. 109

⁴⁶⁵ *Ibidem*

⁴⁶⁶ *Ivi*, p. 110

⁴⁶⁷ Atz, U., Van Holt T., Douglas E., Whelan T., *The Return on Sustainability Investment (ROSI): Monetizing Financial Benefits of Sustainability Actions in Companies*, Review of Business: Interdisciplinary Journal on Risk and Society, St. John's University, 2019, p. 3; consultabile al sito: https://doi.org/10.1007/978-3-030-55285-5_14

⁴⁶⁸ Società di origine americana che si occupa di misurazione dell'audience, dei dati e dell'analisi.

⁴⁶⁹ Richter F., *Consumers Are Willing to Pay a Price for Sustainability*, Statista, 2014; consultabile al sito: <https://www.statista.com/chart/2401/willingness-to-pay-for-sustainable-products/>

si nota dal grafico, a livello globale nel 2011 il 45% dei consumatori era disposto a spendere di più, nel 2014 il numero è aumentato al 55%⁴⁷⁰.

Di conseguenza, negli ultimi anni, oltre ad essere aumentata la consapevolezza sul tema, anche le multinazionali stesse si sono rese conto che investire su una produzione più sostenibile è conveniente in termini economici. Se l'opinione pubblica sta muovendo le proprie preferenze verso principi più verdi, anche le multinazionali dovrebbero farlo. Si è dimostrato infatti che la sostenibilità porta all'innovazione e all'aumento della competitività, riducendo i costi e incrementando i ricavi grazie a prodotti meglio progettati e fabbricati⁴⁷¹, perché destinati a durare più a lungo.

3.4.1 L'esempio di Nike

Un esempio concreto si può fare con l'azienda multinazionale *Nike Inc.*, produttrice di scarpe e abbigliamento sportivo. Nike riuscì a crescere rapidamente negli anni '70 soprattutto tramite l'esternalizzazione della manodopera all'estero, specialmente nei Paesi in via di sviluppo⁴⁷². Per produrre più articoli in meno tempo possibile, gli operai venivano sfruttati e, a causa dell'assenza di adeguati sistemi di sicurezza erano obbligati a respirare sostanze nocive per la loro salute, che a loro volta danneggiavano anche l'ambiente circostante⁴⁷³. Nike venne inoltre accusata di violare i diritti dell'uomo tramite il lavoro minorile: negli anni '90, *Life Magazine* pubblicò in prima pagina un'immagine che raffigurava un bambino pakistano che cuciva un pallone con il logo della società. Inoltre, venne accusata di dislocare *sweatshops* in numerosi Paesi, tra cui il Vietnam, senza mai applicare pratiche di sicurezza, con la conseguenza che i lavoratori di numerose fabbriche venivano esposti a fumi tossici fino a 177 volte il limite legale vietnamita⁴⁷⁴.

A livello giuridico e internazionale non è mai stata intentata nessuna causa contro Nike e, pertanto, è sempre rimasta impunita. Tuttavia, queste verità hanno messo in difficoltà l'azienda, rimasta priva della fiducia nei consumatori e di buona parte dei ricavi economici. Negli anni 2000, davanti alle

⁴⁷⁰ *Ibidem*

⁴⁷¹ Kashmanian R. M., Wells R. P., Keenan C., *op. cit.*, 2011, p. 108

⁴⁷² Fritz G. R., *From Sweatshops to Sustainability: The Transformation of Nike*, Organizational Environmental Management, 2018, p. 3; consultabile al sito: 10.13140/RG.2.2.36352.17928

⁴⁷³ Lichtig S., Wilsey M., *The Nike controversy*, Stanford University, 2018; consultabile al sito: https://web.stanford.edu/class/e297c/trade_environment/wheeling/hnike.html

⁴⁷⁴ Wazir B., *Nike accused of tolerating sweatshops*, The Guardian, 2001; consultabile al sito: <https://www.theguardian.com/world/2001/may/20/burhanwazir.theobserver>

grandi perdite di profitto⁴⁷⁵ Nike cercò di migliorare la sua immagine aumentando i salari dei dipendenti e alzando l'età minima dei suoi dipendenti. Inoltre, iniziò ad emanare dei veri e propri rapporti ufficiali, dove si esponevano tutti i dettagli riguardanti l'impegno a migliorare i diritti dei lavoratori, esponendo senza filtri le condizioni e la retribuzione dei propri impiegati. Nel 2012, Nike introdusse anche l'*Indice di sostenibilità dei materiali (Material Sustainability Index, MSI)*, volto ad indicare l'impatto ambientale dei materiali utilizzati per produrre le scarpe e gli indumenti sportivi. Nel 2019, attraverso la campagna *Move to Zero*⁴⁷⁶ mise in atto l'azzeramento degli sprechi, di rifiuti e di emissioni di carbonio.

Acquistando così sempre più fiducia da parte dei consumatori⁴⁷⁷, Nike ha iniziato a produrre materiali principalmente *eco-friendly*. Al giorno d'oggi, Nike ha dimostrato grandi miglioramenti in tema di sostenibilità rivedendo soprattutto le proprie strategie in termini ambientali e dimostrando più trasparenza. *The Global Exchange*⁴⁷⁸, ha dato prova di queste affermazioni sostenendo che è una delle aziende che ha fatto i passi più importanti nel settore delle calzature e dell'abbigliamento, soprattutto per garantire un trattamento equo dei lavoratori⁴⁷⁹ e un ambiente più pulito. In questo modo, Nike ha trasformato la propria agenda e i propri metodi di produzione, introducendo il concetto di sostenibilità come principio trainante dell'azienda stessa e, contemporaneamente, soddisfacendo le pretese dei consumatori. Per esempio, Nike ha anche introdotto dei corsi per i propri dipendenti per renderli ancora più consapevoli del problema ecologico e fornirgli un'adeguata formazione sul tema. Perciò, avendo riacquisito la fiducia della propria clientela e diventando più responsabile nei confronti dei diritti umani e ambientali, la sua immagine è cambiata notevolmente.

In conclusione, Nike ha dimostrato che, in un mondo dove il cambiamento climatico minaccia la fornitura di risorse come le materie prime, i consumatori possono e sono in grado di modellare le scelte di produzione delle multinazionali (e viceversa). Di fronte alla ormai comprovata consapevolezza delle persone della gravità del riscaldamento globale, diventare leader della sostenibilità richiede grandi cambiamenti. Tuttavia, lo sforzo vale la pena sia in termini ambientali che economici. Difatti, sempre più aziende dimostrano come le iniziative di sostenibilità possano contribuire a creare profitti e opportunità commerciali⁴⁸⁰.

⁴⁷⁵ Nel 1998 si sono verificate perdite di profitti di circa 35% nel primo trimestre (Fonte: *Nike's Profit Down by 35% in First Quarter*, New York Times Newspaper, 1998; consultabile al sito: <https://www.nytimes.com/1998/09/18/business/nike-s-profit-down-by-35-in-first-quarter.html>)

⁴⁷⁶ *Sostenibilità*, Nike, 2019; consultabile al sito: <https://www.nike.com/it/sostenibilita>

⁴⁷⁷ Fritz G. R., *From Sweatshops to Sustainability: The Transformation of Nike*, Organizational Environmental Management, 2018, p. 7

⁴⁷⁸ *The Global Exchange* è un'organizzazione internazionale per i diritti umani che si dedica alla promozione della giustizia sociale, economica e ambientale in tutto il mondo.

⁴⁷⁹ Beaverton, *Labor Group: Nike Not Living up to Promises*, ABC News, 2001; consultabile al sito: <https://abcnews.go.com/Business/story?id=88176&page=1>

⁴⁸⁰ Swartz S., Bonini S., *Profits with purpose: How organizing for sustainability can benefit the bottom line*, McKinsey on Sustainability & Resource Productivity, 2014, p. 5; consultabile al sito:

3.5 Conclusioni

L'analisi del disastro di Bhopal ha mostrato come spesso le multinazionali rimangano impunte ai sensi del diritto internazionale, anche nel caso di gravi violazioni come quelle del diritto alla vita, alla salute e ad un ambiente sano. Nel caso di specie, non è stato possibile attribuire la responsabilità nemmeno allo Stato indiano, risolvendo la controversia con il pagamento di una multa. Secondo questa prospettiva, l'assenza di normative vincolanti sulla questione ha contribuito a lasciare le vittime senza un risarcimento e una protezione adeguate.

Tuttavia, se lo Stato non attua le misure appropriate di prevenzione e precauzione per evitare che tali violazioni si verificano, può essere imputato come responsabile, in particolare se proprietario della multinazionale o rappresentante il luogo della violazione. Questa possibilità si rivela più semplice nel caso in cui siano presenti organismi come la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che garantiscono una maggiore protezione dei diritti fondamentali, inclusi quelli ambientali. Inoltre, le conseguenze per lo Stato responsabile possono comportare restrizioni e sanzioni economiche, utilizzate per contrastare le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale.

Date le lacune del diritto internazionale in merito all'attribuzione della responsabilità, si è dimostrato come il diritto interno possa colmare queste mancanze, per esempio tramite l'*Alien Tort Statute* statunitense. Anche per questo motivo, Stati come la Germania, l'Inghilterra e la Francia hanno aggiornato il loro diritto interno, introducendo leggi più specifiche volte ad una maggiore protezione dei diritti ambientali, soprattutto da eventuali danni provocati dalle attività industriali. Comunque, il divario tra le politiche attuate a livello nazionale e la grande assenza di norme a livello internazionale portano la questione a rendersi sempre più complicata.

Tuttavia, in tale ricerca viene analizzato come la crescente consapevolezza del bisogno di mitigare un fenomeno come quello del cambiamento climatico abbia portato conseguentemente sia gli Stati sia le multinazionali a implementare nuove leggi e a rivedere le proprie attività per mitigare questo fenomeno. A dimostrazione di ciò, è stato esaminato il caso studio della multinazionale Nike, produttrice di scarpe e indumenti sportivi.

Fino a 30 anni fa, Nike veniva accusata di gravi violazioni del diritto internazionale, tramite lo sfruttamento dei lavoratori e la dislocazione di *sweatshops* nei PVS. Con il passare del tempo, anche a causa delle numerose indagini rivolte contro Nike, l'azienda ha iniziato a sperimentare grandi

perdite di profitto, susseguite anche da una perdita generale di fiducia dei consumatori. Introducendo nella propria agenda principi più verdi e attività più sostenibili, la multinazionale è invece poi riuscita a riguadagnarsi la reputazione di società rispettosa dell'ambiente e dei diritti umani. Ciò dimostra come le scelte dei consumatori siano da qualche anno ormai orientate alla sostenibilità e, di conseguenza, le multinazionali abbiano dovuto modellare le proprie modalità di produzione. In conclusione, la perdita di profitto dovuta dall'inosservanza del rispetto dei diritti ambientali è spesso maggiore rispetto alla perdita che avrebbero dall'inosservanza di principi dettati dalla comunità internazionale. Tale consapevolezza non si è però comunque tradotta in un'evoluzione delle norme di *soft law* in norme di *hard law*, in quanto è richiesta una grande collaborazione tra Paesi, che spesso presentano delle priorità economiche differenti. Nel prossimo capitolo si esaminerà invece l'importanza del ruolo delle Nazioni Unite e la combinazione tra i nuovi strumenti non vincolanti emessi dalle stesse, in concomitanza con l'aumento della consapevolezza ambientale: tali misure possono rappresentare un importante fattore trainante per una maggiore responsabilità delle multinazionali. Tale affermazione verrà esaminata in maniera più approfondita.

4. QUARTO CAPITOLO: Una visione d'insieme

Sommario: 4.1 L'attuale impegno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel proteggere i diritti ambientali. – 4.1.1 L'Agenda 2030 e i 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile. – 4.1.2 La Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite: la COP27. – 4.1.3 L'ONU In Asia. – 4.2 L'impatto delle normative vincolanti: necessarie o superflue? – 4.2.1 Incentivi economici

In quest'ultimo capitolo si esaminerà, in primo luogo, il ruolo delle Nazioni Unite in relazione alle violazioni dei diritti ambientali da parte delle imprese multinazionali. Si accennerà alla crescente rilevanza dei principi dell'Agenda 2030 e del ruolo delle Conferenze delle Parti sui cambiamenti climatici (UNFCCC), facendo poi particolare attenzione alla situazione asiatica.

In secondo luogo, saranno formulate alcune considerazioni finali: da una parte si terrà conto dell'importanza dell'introduzione di normative vincolanti a livello internazionale, risolvendo così il problema della responsabilità; dall'altra parte si analizzerà la visione orientata totalmente al profitto delle imprese, indifferenti quindi alla diffusione di *hard law*. Si esamina poi un'eventuale introduzione di incentivi economici per incitarle a una maggiore ottemperanza.

Tuttavia, si conclude che, negli ultimi anni, la consapevolezza da parte delle aziende sull'importanza di essere sostenibili è aumentata e, pertanto, il bisogno di normative vincolanti si è in qualche modo allontanato. La ragione per l'incremento della tale è dovuta principalmente alla maggiore rilevanza datagli dai consumatori. In definitiva, anche se far sparire completamente tali violazioni è irrealizzabile, se la comunità internazionale porrà così tanto interesse a temi di sostenibilità, le imprese si adegueranno a tale politica perché più profittevole e non perché presenti obblighi giurisprudenziali.

4.1 L'attuale impegno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel proteggere i diritti ambientali

L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è stata fondata il 24 ottobre 1945 con l'obiettivo di mantenere la pace e la sicurezza collettiva grazie alla cooperazione internazionale⁴⁸¹. Per farne parte,

⁴⁸¹ *Storia*, Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite, 2019, consultabile al sito: <https://unric.org/it/storia-2/>

ogni Stato Membro accetta indirettamente gli obblighi dello Statuto ONU⁴⁸², il quale fissa i principi fondamentali delle relazioni internazionali⁴⁸³.

Le Nazioni Unite hanno sin da subito provveduto alla creazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con lo scopo di far promuovere uno standard minimo di rispetto dei principali diritti umani e a condannare le più gravi violazioni in riferimento a essi⁴⁸⁴. Tuttavia, la salvaguardia dei diritti umani da parte dell'ONU è limitata dal *principio di non intervento* negli affari interni degli Stati membri, per il quale s'impedisce qualsiasi azione diretta all'interno dello Stato dove si verificano situazioni di grave violazione dei diritti dell'uomo⁴⁸⁵; se la violazione stessa costituisce però una minaccia alla pace, tale divieto è inapplicabile⁴⁸⁶ e l'ONU è autorizzata a intervenire. Talvolta, non sono solo gli Stati a violare determinati diritti, ma anche le imprese multinazionali, che ricoprono un ruolo notevole sia in ambito giuridico che economico. Per questo motivo, le attività delle società transnazionali necessitano di normative a livello globale che siano in grado di regolare appieno le loro funzioni. Come già affrontato nel primo capitolo, il tentativo delle Nazioni Unite di creare questo genere di direttive si è visto attraverso la creazione del *Global Compact* nel 1999, dei *Principi guida per gli Stati e per le imprese* nel 2011 e nel 2003 con le *Norme sulle responsabilità delle Corporazioni multinazionali e altre Imprese di Business con riferimento ai diritti umani*. Nonostante nessuna delle precedenti iniziative abbia acquisito valore vincolante, l'implementazione di alcuni principi ha dimostrato la crescente consapevolezza da parte delle Nazioni Unite sull'importanza della regolazione delle attività corporative. Tali diritti, sono infatti ormai diventati parte integrante del lavoro quotidiano delle Nazioni Unite.

4.1.1 L'Agenda 2030 e i 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Per ciò che concerne i diritti ambientali, per tentare di contrastare i forti impatti ambientali delle attività umane sul pianeta, le Nazioni Unite hanno sviluppato l'*Agenda 2030*, un programma d'azione contenente i *17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile (OSS)*⁴⁸⁷. Tali Obiettivi sono stati preceduti dagli

⁴⁸² Lo Statuto ONU è il documento fondante delle Nazioni Unite. Fu firmato il 26 giugno 1945 a San Francisco, a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale ed entrò in vigore il 24 ottobre 1945. (Fonte: *UN Charter*, United Nations <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>)

⁴⁸³ *United Nations Charter*, United Nations <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>

⁴⁸⁴ voce *La Tutela dei Diritti Umani in Organizzazione delle Nazioni Unite*, Treccani Enciclopedia Online, consultabile al sito: <https://www.treccani.it/enciclopedia/organizzazione-delle-nazioni-unite/>

⁴⁸⁵ *Ibidem*

⁴⁸⁶ *Ibidem*

⁴⁸⁷ Nazioni Unite, *Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile*, Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite; consultabile al sito: <https://unric.org/it/agenda-2030/>

Obiettivi di Sviluppo del Millennio del 2000 (OSM): la differenza tra le due proposte è che gli OSS ricoprono una visione più globale e coinvolgono non solo le istituzioni governative, ma anche qualsiasi tipo di organizzazione privata, cosicché le aziende possano acquisire un ruolo centrale nel contribuire allo sviluppo sostenibile⁴⁸⁸. Gli OSS sono stati sottoscritti dagli Stati membri ONU e trattano un insieme di questioni fondamentali per lo sviluppo. Tra questi, promuovere l'innovazione ed un'industrializzazione equa, responsabile e sostenibile, garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo e contrastare il cambiamento climatico⁴⁸⁹. Il raggiungimento degli Obiettivi è legato alla collaborazione di tutti gli attori globali, intesi gli Stati, le imprese e altri soggetti privati. Pertanto, le aziende di tutto il mondo sono chiamate a contribuire alla realizzazione dei tali attraverso lo sviluppo di nuovi modelli di business sostenibili, investimenti, innovazione, sviluppo tecnologico e cooperazione tra più *stakeholders*⁴⁹⁰. Da sottolineare è che l'adesione a tali Obiettivi non implica nessun vincolo, in quanto si tratta di un impegno su base volontaria.

Senza dubbio, le imprese sono state coinvolte nelle discussioni sulla politica di sviluppo sostenibile sin dal Rapporto Brundtland del 1987 e dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro del 1992⁴⁹¹; con la nuova Agenda 2030, le imprese, i governi e gli attori della società civile sono chiamati ulteriormente a perseguire un percorso ancora più sostenibile⁴⁹². Inoltre, se precedentemente un modello di azienda sostenibile era considerato impraticabile perché implicante un livello di investimento economico troppo alto, al giorno d'oggi le multinazionali si sono rese conto che investire sulla sostenibilità con lo scopo di mitigare il cambiamento climatico può talvolta avere dei benefici. In un mondo che si sta concentrando su modelli di business più *green*, non seguire il percorso tracciato dall'Agenda 2030 potrebbe infatti compromettere l'immagine delle aziende, escludendole anche da opportunità innovative in ambito sostenibile⁴⁹³.

Secondo uno studio di *PWC* del 2019, il 72% delle aziende⁴⁹⁴ ha preso in considerazione gli OSS nelle loro attività. Ciò significa che c'è un buon livello di consapevolezza e di impegno delle imprese nei confronti degli obiettivi a livello globale⁴⁹⁵. Da esempio la multinazionale *Nestlé*, che ha messo al centro della sua politica i 17 OSS, cercando non solo di identificare le aree di impatto positivo e negativo, ma anche di capire dove le sue attività siano maggiormente in grado di contribuire agli

⁴⁸⁸ Garrido-Ruso M., Aibar-Guzmán B., Monteiro A. P., *Businesses' Role in the fulfillment of the 2030 Agenda: A Bibliometric Analysis*, Sustainability 2022, p. 1; consultabile al sito: <https://doi.org/10.3390/su14148754>

⁴⁸⁹ *Ibidem*

⁴⁹⁰ *Companies and 2030 Agenda: tools and good practices for a strategic approach*, Impronta Etica, 2020, p. 14; consultabile al pdf: https://www.improntaetica.org/wp-content/uploads/2021/01/VADEMECUM-2020_inglese.pdf

⁴⁹¹ Scheyvens, R., Banks, G., and Hughes, E., *The Private Sector and the SDGs: The Need to Move Beyond 'Business as Usual'*, John Wiley & Sons, Vol. 24, issue 6, 2016, p. 21; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1002/sd.1623>

⁴⁹² *Ibidem*

⁴⁹³ *Ibidem*

⁴⁹⁴ delle aziende prese in considerazione dal sondaggio;

⁴⁹⁵ Scott L., McGill A., *Creating a strategy for a better world*, SDG Challenge, PWC, 2019, p. 16; consultabile al pdf: <https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/sdg-2019.pdf>

Obiettivi⁴⁹⁶. Tale politica non è di facile applicazione, in quanto alcune multinazionali notano uno scontro tra il loro modello di business dominante, che si basa su una pianificazione a breve termine, con un focus sui profitti e un'agenda di sviluppo sostenibile a più lungo termine⁴⁹⁷.

Sebbene la realizzazione dell'Agenda 2030 sia entrata nei principali scopi aziendali, non vi è ancora chiarezza su quali siano le azioni da intraprendere per realizzare il rispetto dei diritti ambientali in ambito imprenditoriale. Tuttavia, esiste uno strumento sviluppato dalle Nazioni Unite che fornisce alcune indicazioni, seppur approssimative. Tale strumento prende il nome di “Bussola degli OSS” (in inglese: *SDG Compass*) e suggerisce alcune informazioni su come allineare le proprie strategie, misurare e gestire il proprio contributo al raggiungimento dei 17 OSS⁴⁹⁸. Si basa, inoltre, sul “riconoscimento delle responsabilità di tutte le aziende di rispettare le leggi vigenti, adeguarsi agli standard minimi internazionali, prioritizzando la diminuzione degli impatti negativi sui diritti ambientali”⁴⁹⁹. Riassumendo, con lo scopo di rivolgersi alle multinazionali, la *Bussola degli OSS* è una vera e propria guida volta ad aiutare le aziende a massimizzare il proprio contributo nella concretizzazione di alcuni dei principi fondamentali di sostenibilità⁵⁰⁰.

Per fare un esempio, uno degli step affrontati nella *Bussola degli OSS* è quello di adottare un approccio specifico per raggiungere gli obiettivi. L'approccio attuale è l'approccio con un focus dall'interno, che si basa principalmente su dati storici e si confronta solo con le imprese dello stesso settore⁵⁰¹. Tale metodo si sta rivelando insufficiente per rispondere alle necessità globali, presentando così un divario tra le performance attuali e quelle in realtà richieste per soddisfare i bisogni mondiali⁵⁰². Di conseguenza, solo con la piena adozione dei 17 Obiettivi e, quindi, con un approccio dall'esterno basato sulla scienza e dati esterni, si potrà colmare tale disparità⁵⁰³.

⁴⁹⁶ Mhlanga R., Gneiting U., Agarwal N., *Walking the talk, Assessing companies' progress from SDG rhetoric to action*, Oxfam Discussion Paper, 2018, p. 24; consultabile al pdf: <https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620550/dp-walking-the-talk-business-sdgs-240918-en.pdf>

⁴⁹⁷ Scheyvens, R., Banks, G., and Hughes, E., *op. cit.*, 2016, p. 378

⁴⁹⁸ IOE *Overview on implementation of the 2030 Agenda for sustainable development, The Role of Business*, International Organisation of Employers, 2016, p. 4; consultabile al pdf: https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/sustainability/EN/2016-08-02_C-538_IOE_Overview_on_Implementing_Agenda_2030_the_role_of_business_ANNEX.pdf

⁴⁹⁹ United Nations, *SDG Compass, Una Guida per l'azione del settore privato sugli SDGs*, Global Reporting Initiative, Global Compact, World Business Council for Sustainable Development, 2020, p. 5; consultabile al sito: https://www.globalcompactnetwork.org/files/newsletter/SDG_Compass_Guide_2020_def.pdf

⁵⁰⁰ *Ibidem*

⁵⁰¹ *Ivi*, p. 19

⁵⁰² *Ibidem*

⁵⁰³ *Ibidem*

Un altro step affrontato dal documento si focalizza sulle funzioni aziendali, sottolineando l'importanza di mappare all'interno della propria di catena di fabbricazione l'impatto dei 17 Obiettivi⁵⁰⁴. In tal modo, si riesce a identificare quali tecnologie influiscano negativamente e quali positivamente durante il processo di elaborazione dei prodotti di un'azienda. Si può vedere l'esempio in figura 2⁵⁰⁵.



Figura 2: mappare i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in relazione alla catena di consumo, produzione e distribuzione.

Come già accennato, la *Bussola degli OSS* rimane uno strumento con il solo scopo di consigliare e dirigere le aziende verso le priorità globali in ambito di tutela ambientale. Pertanto, le multinazionali non sono in nessun modo vincolate da esso. Tuttavia, con una maggiore inclusione degli OSS nell'agenda di sviluppo globale delle società, le imprese potranno mostrare il proprio impegno nella realizzazione di uno sviluppo sostenibile, minimizzando il proprio impatto negativo e massimizzando quello positivo sulle persone e sul pianeta⁵⁰⁶. Inoltre, identificando i punti deboli e i punti forti delle loro pratiche, le aziende possono valutare al meglio le azioni da intraprendere⁵⁰⁷.

Con il passare degli anni, è stato suggerito alle imprese di incorporare tecniche che “soddisfino le esigenze dell'impresa e dei suoi stakeholders oggi, proteggendo, sostenendo e valorizzando le risorse umane e naturali che saranno necessarie in futuro⁵⁰⁸”, in maniera da garantire alle società future uno standard di vita simile a quello attuale. Nel perseguire questi obiettivi, i responsabili imprenditoriali dovrebbero quindi sviluppare strategie che tengano conto dei principi della sostenibilità, senza

⁵⁰⁴ *Ibidem*

⁵⁰⁵ SDG Compass, *Una Guida per l'azione del settore privato sugli SDGs*, Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, World Business Council for Sustainable Development, 2015, p. 12; consultabile al sito: [https://www.globalcompactnetwork.org/files/newsletter/SDG Compass Guide 2020 def.pdf](https://www.globalcompactnetwork.org/files/newsletter/SDG%20Compass%20Guide%202020%20def.pdf)

⁵⁰⁶ *Ivi*, p. 4

⁵⁰⁷ Tsalis TA, Malamateniou KE, Koulouriotis D, Nikolaou IE. *New challenges for corporate sustainability reporting: United Nations' 2030 Agenda for sustainable development and the sustainable development goals*, Vol. 27 No. 4, 2020, p. 1618; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1002/csr.1910> in Garrido-Ruso M., Aibar-Guzmán B., Monteiro A. P., *op. cit.*, Sustainability 2022, p. 1; consultabile al sito: <https://doi.org/10.3390/su14148754>

⁵⁰⁸ *Ivi*, p. 1619

intaccare la qualità dei prodotti e dei processi per continuare a essere rilevanti sul mercato⁵⁰⁹ nel lungo periodo. Inoltre, le attività aziendali dovrebbero essere collegate ai problemi legati all'inquinamento da loro provocato, come il danneggiamento degli ecosistemi e la conservazione della sicurezza alimentare. In sostanza, la sostenibilità ambientale deve essere integrata nella logica delle aziende⁵¹⁰ e, solo in questo modo, si possono raggiungere sia il massimo profitto economico ma anche un'adeguata attenzione ai problemi di inquinamento e di produzione non sostenibile. Di conseguenza, è fondamentale che le aziende comunichino i numeri e le quantità delle proprie emissioni di gas serra: solo con la diffusione di un'efficace gestione delle emissioni e la divulgazione dei propri livelli di inquinamento nel loro bilancio di sostenibilità⁵¹¹ si può raggiungere un comportamento adeguato e rispettoso nei confronti dei diritti ambientali. Per esempio, le aziende possono scegliere di includere iniziative di minimizzazione dei rifiuti e delle emissioni come parte della propria politica di Responsabilità Sociale, trovandosi di fronte a nuove opportunità di ottenere risparmi significativi da un comportamento più diligente. Sempre più spesso, le aziende di tutto il mondo cercano di dimostrarsi come socialmente responsabili soprattutto in termini ambientali, cercando di mantenere una buona reputazione nel lungo periodo⁵¹². Pertanto, lo sforzo delle Nazioni Unite di guidare e supportare le imprese in tale contesto si rivela molto importante, in quanto riescono a fornire delle istruzioni valide a indicare come migliorare in ambito ecologico e, allo stesso tempo, non perdere di vista la massimizzazione del profitto.

In conclusione, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i rispettivi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile pongono nuove sfide alle imprese⁵¹³, che si trovano di fronte a un nuovo scenario e a un nuovo significato del concetto di sostenibilità all'interno della loro sfera di produzione. Inoltre, si rivela uno strumento più che adeguato nel contesto contemporaneo, dove i Paesi sviluppati si differenziano ancora da quelli in via di sviluppo e, quindi, si presenta la necessità di avere delle linee guida diversificate anche in base alla posizione geografica. Inoltre, si sottolinea che la mitigazione dei cambiamenti climatici può trarre grandi benefici da un'attenzione più rigorosa verso il benessere umano⁵¹⁴. Tale benessere può, per esempio, essere identificato nel pieno rispetto dei diritti ambientali come il diritto ad un ambiente sano, alla salute e ad una vita dignitosa. Infine, poiché il cambiamento

⁵⁰⁹ Nurunnabi, M., Esquer, J., Munguia, N., *Reaching the sustainable development goals 2030: energy efficiency as an approach to corporate social responsibility*, GeoJournal 85, 2020, p. 366; Consultabile al sito: <https://doi.org/10.1007/s10708-018-09965-x>

⁵¹⁰ Shrivastava, P., *The Role of Corporations in Achieving Ecological Sustainability*, The Academy of Management Review, Vol. 20 no. 4, 1995, p. 955; consultabile al sito: <https://doi.org/10.2307/258961>

⁵¹¹ Toukabri, M. and Mohamed Youssef, M.A., *Climate change disclosure and sustainable development goals (SDGs) of the 2030 agenda: the moderating role of corporate governance*, Journal of Information, Communication and Ethics in Society, Vol. 21 No. 1, 2023, p. 2; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1108/JICES-02-2022-0016>

⁵¹² Nurunnabi, M., Esquer, J., *op. cit.*, 2020, p. 364

⁵¹³ Tsalis TA, Malamateniou KE, Koulouriotis D, Nikolaou I., *op. cit.*, 2020, p. 1617

⁵¹⁴ Lamb W., Steinberger J., *Human well-being and climate change mitigation*, WIREs Clim Change, Vol. 8 Issue 6, 2017, p. 1; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1002/wcc.485>

climatico rappresenta una grave minaccia per la salute umana, la mobilitazione della giurisprudenza nel monitorare gli impegni degli Stati in materia di cambiamento climatico è ben giustificata⁵¹⁵. L'indicazione degli impatti negativi generali e universali del riscaldamento globale sulla salute pubblica e l'inazione generale degli attori globali dovrebbero essere sufficienti a stabilire una violazione del diritto alla salute associata ai cambiamenti climatici⁵¹⁶. Tuttavia, stabilire un legame causale sufficiente tra una determinata attività e danni specifici alla salute rimane molto difficile, soprattutto a causa delle incertezze scientifiche⁵¹⁷.

L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCHR) ha sviluppato alcune considerazioni che dovrebbero riflettersi in tutte le azioni di mitigazione climatica. Tra queste, garantire che tutte le persone abbiano la capacità necessaria per adattarsi ai cambiamenti climatici; assicurare la responsabilità e un rimedio efficace per i danni ai diritti umani causati dai cambiamenti climatici; e infine proteggere i diritti umani dai danni delle imprese⁵¹⁸. Comunque, gli obblighi in materia di diritti umani da soli non offrono una soluzione ad alcuni degli aspetti più spinosi dell'inazione in materia di cambiamenti climatici, tra cui convincere i governi ad accettare la loro giusta percentuale di responsabilità globale per la riduzione delle emissioni di gas serra⁵¹⁹. Tuttavia, il quadro internazionale dei diritti umani sollecita i Paesi ad attuare una risposta giusta ed equa⁵²⁰ e, di conseguenza, anche le imprese presenti nel territorio. Da prendere inoltre in considerazione è che gli effetti negativi dei cambiamenti climatici non sono distribuiti in maniera uniforme tra le popolazioni del pianeta: gli abitanti dei Paesi in via di sviluppo sono più vulnerabili alle attività delle multinazionali, in quanto hanno anche meno risorse per adattarsi e mitigarne gli effetti.

In conclusione, come citato dall'UNHCHR poco prima dell'adozione dell'Accordo di Parigi: *“il cambiamento climatico è un problema di diritti umani e il quadro dei diritti umani deve essere parte della soluzione”*⁵²¹. Pertanto, le Nazioni Unite hanno svolto un ruolo cruciale nel catalizzare e consolidare il riconoscimento del nesso tra diritti umani e ambiente. Tuttavia, gli Stati devono ancora riconoscere universalmente il diritto a un ambiente sano o definirne il contenuto e gli obblighi correlati⁵²², non vincolando in nessun modo le imprese.

⁵¹⁵ Wu C., *op. cit.*, 2021, p. 124

⁵¹⁶ *Ivi*, p. 127

⁵¹⁷ *Ibidem*

⁵¹⁸ Khan T., *Accounting for the human rights harms of climate change*, The sur file on natural resources and human rights, International Journal on Human Rights, 2017, p. 91; consultabile al pdf: <https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2017/06/sur-25-ingles-tessa-khan.pdf>

⁵¹⁹ *Ivi*, p. 94

⁵²⁰ *Ibidem*

⁵²¹ *Ibidem*

⁵²² United Nations Development Group, *Human rights and the environment*, Excerpt from the UNDG Guidance Note on Human Rights for Resident Coordinators and UN Country Teams, 2017, p. 1; consultabile al pdf: <https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Human-Rights-and-the-Environment.pdf>

4.1.2 La Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite: la COP27

Per tentare di includere maggiormente gli Stati nella definizione di nuove direttive nell'ambito di mitigazione climatica, sin dal 1995 hanno luogo a cadenza annuale le Conferenze delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. L'ONU ha istituito questo tipo di riunioni formali per rivedere la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che ha lo scopo di monitorare la situazione climatica e ambientale del pianeta, cercando di stabilire politiche volte a diminuire le emissioni a effetto serra. L'ultima Conferenza avvenuta al momento della scrittura di questa tesi è stata la COP27 a Sharm El-Sheikh. Durante gli incontri avvenuti in Egitto, oltre all'importante ruolo degli Stati è stato preso in considerazione il grande impatto che hanno le attività delle multinazionali nel mitigare gli effetti del cambiamento climatico nel mondo. Innanzitutto, si è sottolineata l'importanza della trasparenza delle imprese, cercando in tutti i modi di evitare il *greenwashing*: solamente ponendo loro degli obiettivi a breve termine si possono raggiungere traguardi realistici, che al contrario sarebbero difficili da acquisire con obiettivi a lungo termine⁵²³. Di conseguenza, è importante che le imprese sviluppino dei metodi di comunicazione efficaci, in maniera da assicurarsi la fiducia dei consumatori. Un altro punto su cui i decisori della COP27 si sono soffermati è la riduzione delle emissioni inquinanti da parte delle imprese, anche e soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, dove c'è una forte carenza di leggi a riguardo. Pertanto, tutte le multinazionali sono state invitate ad adottare pratiche più adeguate⁵²⁴. Tali misure di trasparenza non solo facilitano la sensibilizzazione del pubblico, ma aumentano anche la consapevolezza delle aziende, in quanto le loro prestazioni in termini di emissioni possono essere sottoposte a una valutazione comparativa⁵²⁵.

Per questo motivo, alcuni Paesi hanno già introdotto legislazioni e normative rivolte alle imprese e al loro obbligo di informare sul livello di emissioni, al contrario di altri. In conclusione, la COP27 ha rappresentato un appuntamento d'importanza fondamentale per il coinvolgimento delle imprese multinazionali nell'azione di mitigazione sul clima.

⁵²³ Guinto, RR., Deivanayagam, T., Chuji P., Hossan, A., Jensen, A., Jung, L., *Achieving climate justice, safeguarding planetary health: Diagnosis and demands from next generation leaders for COP27 and beyond*, PLOS Glob Public Health, 2022; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001304>

⁵²⁴ Henderson, J., *COP27 – Achievements and Disappointments*, Oxford Institute for Energy Studies, 2022, p. 6; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/resrep45430>

⁵²⁵ Romsom E., McPhail K., *Looking ahead to COP27—from climate pledges to action: The Global Methane Pledge—opportunities and risks*, WIDER Working Paper 2022/13, World Institute for Development Economic Research, Helsinki, 2022, p. 20; consultabile al sito: <https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2022/264-5>

4.1.3 L'ONU in Asia

Tra i vari continenti del mondo, non si può trascurare la situazione in Asia, che si rivela essere alquanto frammentata: alcuni dei Paesi come Cina, India, Corea, Russia e Giappone sono i principali Paesi inquinanti del territorio⁵²⁶. Altri come Afghanistan, Nepal, Myanmar, Laos e Cambogia sono al contrario i Paesi meno inquinanti non solo del continente asiatico, ma anche a livello globale, escludendo l'Africa⁵²⁷.

Tale approfondimento della regione asiatica è importante poiché il completamento degli Obiettivi da parte degli Stati e dalle imprese presenti nel territorio è fortemente determinante per uno sviluppo sostenibile a livello globale: più della metà degli abitanti mondiali si trova nei Paesi dell'Asia⁵²⁸.

Già nel 2020, la Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia e il Pacifico (ESCAP) sottolineò la forte regressione che si stava verificando nella regione asiatica⁵²⁹ soprattutto per ciò che riguardava l'azione contro il cambiamento climatico (Obiettivo 13) e quella verso un modello di sviluppo sostenibile (Obiettivo 12). Il raggiungimento di quest'ultimo è sottolineato come fortemente rilevante per ridurre gli ingenti futuri costi economici, ambientali e sociali, rafforzando




Figura 3: Anno stimato per il raggiungimento degli SDGs al ritmo attuale in Asia e nel Pacifico, 2017-2021

⁵²⁶ Balogh J. M., *The impacts of agricultural development and trade on CO2 emissions? Evidence from the Non-European Union countries*, Environmental Science & Policy, Volume 137, 2022, p. 103; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.08.012>

⁵²⁷ Castells-Quintana D., Dienesch E., Krause M., *Air pollution in an urban world: A global view on density, cities and emissions*, Ecological Economics Vol. 189, 2021, p. 6; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107153>

⁵²⁸ United Nations, *World Population Prospects 2022 – Summary of Results*, New York, 2022, p. II; consultabile al sito: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf

⁵²⁹ ESCAP United Nations, *Asia and the Pacific Sdg Progress report 2020*, 2020, p. 2; consultabile al pdf: [https://www.unescap.org/sites/default/files/publications/ESCAP Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020.pdf](https://www.unescap.org/sites/default/files/publications/ESCAP%20Asia%20and%20the%20Pacific%20SDG%20Progress%20Report%202020.pdf)

così la competitività economica ed evitare la perdita di diversità presente nell'ecosistema⁵³⁰. Ad esempio, si sottolinea come la regione abbia prodotto almeno il 35% in più di gas serra rispetto al 2000, di cui l'80% è stato prodotto dalle cinque economie sopracitate⁵³¹. Inoltre, dal 2015, il numero medio di persone colpite da disastri naturali è più che raddoppiato⁵³². Anche per questo motivo, ogni anno che passa dall'anno di adozione dell'Agenda 2030, la tempistica prevista per il raggiungimento degli OSS si allunga sempre di più, estendendosi ormai per decenni oltre il 2030. Nel 2017, l'anno previsto per il raggiungimento era il 2052, mentre nel 2021 l'anno previsto era salito al 2065⁵³³ come rappresentato in figura 3⁵³⁴.

Il vicesegretario esecutivo della Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia e il Pacifico (ESCAP) Kaveh Zahedi, ha anche affermato che *“il tempo sta per scadere. In questo momento, al ritmo attuale, senza aumentare le ambizioni, senza accelerazione, questa regione non è destinata a raggiungere nessuno degli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030”*⁵³⁵. Pertanto, si afferma che in tutti i Paesi in via di sviluppo, come specialmente quelli del Sud-Est asiatico, esistono priorità contrastanti che mettono in discussione il raggiungimento degli OSS, come per esempio il bilanciamento con la crescita economica⁵³⁶. Sebbene siano stati compiuti alcuni progressi, le imprese multinazionali nel continente Asiatico non sono ancora riuscite a raggiungere un modello di consumo e di produzione pienamente sostenibile e, anche per questo motivo, problemi come il massiccio utilizzo di plastica monouso sono diventati centrali⁵³⁷. Il report emesso da *The Purpose Business* riporta che il 59% delle imprese non ha infatti mai menzionato nemmeno uno degli Obiettivi nelle loro relazioni di sostenibilità⁵³⁸.

⁵³⁰ Mini-report - *Goal #12: Responsible Consumption and Production*, in the Report Three SDGs that are critical for Asian businesses - and the 2030 Agenda, *The Purpose Business*, 2020, p. 10; consultabile al pdf: https://static1.squarespace.com/static/5e814f3bdc34fb6814e08400/t/5f39e8c6cff70e7afcc7bb37/1597630667918/SDG8_ThePurposeBusiness_Report_06Aug20.pdf

⁵³¹ ESCAP United Nations, *Asia and the Pacific Sdg Progress report 2022, Widening disparities amid COVID-19*, 2022, p. 3; https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/ESCAP-2022-FG_SDG-Progress-Report.pdf

⁵³² *Ibidem*

⁵³³ *Ivi*, p. 2

⁵³⁴ *Ibidem*

⁵³⁵ Toh E., *Time is running out: UN says Asia-Pacific is falling behind on sustainability goals*, CNBC, 2022; consultabile al sito: <https://www.cnbc.com/2022/03/18/un-asia-pacific-is-falling-behind-on-its-sustainability-goals.html>

⁵³⁶ Mini-report - *Goal #8: Decent Work and Economic Growth* in the Report Three SDGs that are critical for Asian businesses - and the 2030 Agenda, *The Purpose Business*, 2020, p. 3; consultabile al pdf: https://static1.squarespace.com/static/5e814f3bdc34fb6814e08400/t/5f39e8a06ced5e0ad47346b1/1597630631396/SDG8_ThePurposeBusiness_Report_06Aug20.pdf

⁵³⁷ Mini-report - *Goal #12: Responsible Consumption and Production*, in the Report Three SDGs that are critical for Asian businesses - and the 2030 Agenda, *The Purpose Business*, 2020, p. 10; consultabile al pdf: https://static1.squarespace.com/static/5e814f3bdc34fb6814e08400/t/5f39e8c6cff70e7afcc7bb37/1597630667918/SDG8_ThePurposeBusiness_Report_06Aug20.pdf

⁵³⁸ *Ivi*, p.13

A questo punto, è bene ricordare che i titolari di un diritto all'ambiente non possono né rivendicare un determinato stato dell'ambiente, né un ambiente perfetto, né un ambiente locale simile a quello di altri luoghi del mondo, poiché l'ineguale distribuzione delle risorse non consente l'esistenza di condizioni ambientali uguali ovunque⁵³⁹. Pertanto, come già sottolineato, il principio deve essere universale e l'applicazione decentralizzata, in grado di rispondere alle preoccupazioni locali, poiché nella maggior parte dei casi gli individui si sentono minacciati o preoccupati solo quando un problema li mette direttamente a rischio⁵⁴⁰. Proprio per questo motivo, il raggiungimento degli Obiettivi nel continente Asiatico è sempre più lontano. Innanzitutto, l'Asia è un continente caratterizzato da un'alta densità di popolazione, i Paesi hanno economie molto diverse tra di loro e, pertanto, vi sono ancora notevoli differenze tra un paese all'altro⁵⁴¹, talvolta anche tra una regione e l'altra. Le disuguaglianze si verificano principalmente per la mancanza di risorse adeguate per vivere, l'istruzione e le lacune nel settore igienico.

In conclusione, si può affermare che negli ultimi anni le Nazioni Unite si sono impegnate a introdurre nuove regolamentazioni volte a guidare le multinazionali verso un comportamento più sostenibile e rispettoso dei diritti umani. In particolare, è importante che gli Obiettivi di sviluppo sostenibili siano perseguiti anche nel continente Asiatico, dove i Paesi stanno crescendo rapidamente e, pertanto, le multinazionali hanno un ruolo cruciale. Tuttavia, come è già stato affrontato nel primo capitolo, la maggior parte dei progetti rivolti alle imprese, non hanno natura vincolante. Nel prossimo paragrafo verrà analizzato anche questo aspetto, analizzando l'eventuale impatto che avrebbe l'introduzione di *hard law* da un punto di vista aziendale.

4.2 L'impatto delle normative vincolanti: necessarie o superflue?

Come approfondito nel capitolo precedente, negli ultimi anni le multinazionali hanno aumentato la loro consapevolezza sull'importanza della sostenibilità all'interno della propria catena di produzione. Infatti, in generale, i consumatori rivolgono sempre più attenzione al tema, ponendolo spesso come requisito fondamentale per un acquisto di fiducia. Di conseguenza, al giorno d'oggi sono molte le aziende che decidono volontariamente di introdurre nuovi metodi di produzione *green*, specialmente per attrarre il maggior numero di investitori, dimostrando loro una maggior consapevolezza ecologica. La combinazione tra la volontà delle imprese e la volontà della comunità internazionale di

⁵³⁹ Cullet P., *Definition of an Environmental Right in a Human rights context*, International Environmental Law Research Centre, International Environmental Law Research Centre, 1995, p. 31; consultabile al pdf: <http://www.ielrc.org/content/a9502.pdf>

⁵⁴⁰ *Ibidem*

⁵⁴¹ Asadullah, M.N., Savoia, A., Sen, K., *Will South Asia Achieve the Sustainable Development Goals by 2030? Learning from the MDGs Experience*, Social Indicators Research 152, 2020, p. 166; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02423-7>

migliorare in ambito sostenibile si è quindi tradotta nell'impegno a diminuire le violazioni di diritti ambientali. Ciò è dovuto anche dal fatto che, tradire la fiducia dei consumatori e quindi essere colpiti sul piano dei profitti è spesso più dannoso rispetto alle conseguenze che si avrebbero dall'inosservanza di alcune leggi. Pertanto, per essere efficaci, le legislazioni e le relative sanzioni d'infrazione devono essere sufficientemente elevate da far sì che un potenziale trasgressore (in questo caso l'impresa multinazionale) trovi meno costoso rispettare la legge piuttosto che violarla⁵⁴². Talvolta, eventi come i disastri ambientali e violazioni dei diritti umani si possono verificare quando, nel tentativo di aumentare i profitti dell'azienda, gli *stakeholders* decidono di tagliare i costi in aree importanti come quelle ambientali⁵⁴³ perché più vantaggioso in termini di profitti.

Inoltre, alcune società transnazionali sono in grado di influenzare in maniera significativa il rispetto dei diritti e, pertanto, dovrebbero assumersi totalmente la responsabilità sul loro impatto⁵⁴⁴: investire nella protezione dei diritti delle persone come quelli ambientali garantisce non solo un profitto nel presente ma anche e soprattutto nel futuro. Pertanto, le imprese dovrebbero innanzitutto assumere impegni per adempiere alla loro responsabilità di rispettare i diritti umani attraverso la protezione dell'ambiente, attuare processi di *due diligence* sui diritti umani anche per rendere conto di come affrontano i loro impatti ambientali sui diritti umani e, infine, consentire la riparazione a qualsiasi impatto ambientale negativo sui diritti umani che causano o a cui contribuiscono⁵⁴⁵.

Allo stesso tempo, se alcune imprese sono diventate più socialmente responsabili, altre non ritengono che una maggiore responsabilità in ambito ambientale possa portare a una completa massimizzazione dei profitti⁵⁴⁶, in quanto sostengono che sono piuttosto altre variabili che incidono sul progresso di un'azienda. Pertanto, non significa che le violazioni da parte di esse in termini di diritti ambientali non avvengano più e che anzi, potrebbe esserci necessità di introdurre normative vincolanti.

Colmare la lacuna del diritto internazionale in materia sarebbe quindi utile per regolare in maniera omogenea la situazione, ponendo l'impegno di tutte le imprese sullo stesso piano ed eventualmente risolvere il problema della responsabilità. Si esamina qui di seguito un'eventuale introduzione delle tali e le relative conseguenze.

⁵⁴² Atkinson N., *Do Corporations Profit from Breaking the Law? Evidence from Environmental Violations*, ETH Zurich Center for Law & Economics, 2020, p. 1; consultabile al sito: <https://www.nathanatkinson.com>

⁵⁴³ Whetman, Lancee L., *The Impact of Sustainability Reporting on Firm Profitability*, Undergraduate Economic Review: Vol. 14, 2017, p. 4; consultabile al sito: <https://digitalcommons.iwu.edu/uer/vol14/iss1/4>

⁵⁴⁴ Ruggie J., *Business and Human Rights: The Evolving International Agenda*, The American Journal of International Law, Cambridge University Press, Vol. 101 no. 4, 2007, p. 824; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/40006320>

⁵⁴⁵ United Nations General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, A/73/188, 19 July 2018, point 18, p. 7; consultabile al sito: <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a73188-report-special-rapporteur-issue-human-rights-obligations-relating>

⁵⁴⁶ Whetman, Lancee L., *op. cit.*, 2017, p. 1

Innanzitutto, le normative internazionali non dovrebbero essere limitate territorialmente⁵⁴⁷: ci si aspetta che tutte le imprese contribuiscano e, di conseguenza, anche i rispettivi Stati. In particolare, come già affrontato precedentemente, gli Stati hanno il dovere internazionale di cooperare per proteggere i diritti umani dalla minaccia del cambiamento climatico⁵⁴⁸.

In ambito Europeo, ciò è reso possibile grazie alla presenza dell'Unione Europea (UE), che ha il potere di emanare leggi e regolamenti che abbiano validità per tutti gli Stati membri. Nell'ambito sostenibilità, l'UE ha recentemente emanato una nuova direttiva, la “*Corporate Sustainability Reporting*” (CSRD), secondo la quale, dal 2024, le grandi aziende⁵⁴⁹ dovranno pubblicare i dati sul loro impatto ambientale e sui diritti umani⁵⁵⁰. Tale direttiva è stata poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 16 dicembre 2022. Lo scopo è quello di fornire un atto avente natura obbligatoria sulla regolazione imprenditoriale, ma è anche quello di diminuire il *greenwashing*.

In termini teorici, tramite l'introduzione di criteri comuni Europei, si renderà più semplice la procedura di confronto dei comportamenti delle aziende. In termini pratici, le aziende dovranno riferire su come il loro modello di business influisca sulla loro sostenibilità e su come i fattori esterni influenzano le loro attività: ciò consentirà ai consumatori e ai produttori di prendere decisioni pienamente consapevoli su questioni di sostenibilità⁵⁵¹. Inoltre, la direttiva riguarderà anche le aziende extraeuropee che detengono un fatturato annuo nell'UE superiore a 150 milioni di euro⁵⁵². Si tratta di un'iniziativa che cerca di includere il maggior numero di imprese, non limitandosi solamente a quelle europee. In definitiva, tale normativa ha l'obiettivo di aumentare la trasparenza delle imprese in ambito di sostenibilità, rendendole di conseguenza più responsabili su eventuali violazioni dei diritti ambientali.

Definire in modo chiaro le responsabilità aziendali e creare certezze in ambito giuridico attraverso delle direttive affidabili consentirebbe alle aziende di adeguare i propri processi in modo più mirato⁵⁵³. In questo modo, gli standard minimi di sicurezza verso diritti come il diritto alla salute, ad

⁵⁴⁷ Knox, J., *Linking Human Rights and Climate Change at the United Nations*. Harvard Environmental Law Review, Vol. 33, Wake Forest Univ. Legal Studies, Paper No. 1457793, 2009, p. 478; consultabile al sito: <https://ssrn.com/abstract=1457793>

⁵⁴⁸ *Ibidem*

⁵⁴⁹ Aziende con più di 500 dipendenti;

⁵⁵⁰ Yakimova Y., *Sustainable economy: Parliament adopts new reporting rules for multinationals*, European Parliament, 2022; consultabile al sito: <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49611/sustainable-economy-parliament-adopts-new-reporting-rules-for-multinationals>

⁵⁵¹ *Via libera definitivo del Consiglio alla direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità*, Comunicato Stampa 985/22 del Consiglio dell'Unione europea, 2022; consultabile al sito: <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/11/28/council-gives-final-green-light-to-corporate-sustainability-reporting-directive/>

⁵⁵² Yakimova Y., *op. cit.*, 2022

⁵⁵³ Ertl, V., & Schebesta, M., *Sustainability in Global Supply Chains: Arguments for and Against a Legal Obligation for Compliance with Human Rights and Environmental Standards*, Konrad Adenauer Stiftung, 2020, p. 4; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/resrep25299>

un ambiente sano, alla vita e ad un'adeguata protezione durante il lavoro potrebbero essere maggiormente rispettati. Inoltre, si introdurrebbe un'adeguata valutazione dei rischi⁵⁵⁴ di fronte a eventi improvvisi come i disastri ambientali. Di conseguenza, una maggiore trasparenza si convertirebbe in una maggiore affidabilità nei confronti dei consumatori.

Da ultimo, la necessità di emanare direttive vincolanti per le imprese deriva quindi anche dalle lacune presenti nella giurisprudenza sulla questione della responsabilità delle imprese multinazionali, affrontata nel secondo capitolo. Il più delle volte, se non sono presenti specifiche normative regolative in materia, la responsabilità per le violazioni ambientali e di diritti umani causate dalle attività delle imprese multinazionali viene attribuita allo Stato. A riguardo, gli Stati sono responsabili nel garantire che loro stessi non violino i diritti umani, ma anche nel garantire la protezione dalle interferenze con i diritti umani provenienti da altri attori, come le imprese multinazionali⁵⁵⁵. Gli organismi per i diritti umani hanno chiarito che questo loro dovere si applica specialmente ai disastri ambientali che danneggiano i diritti umani⁵⁵⁶. Tuttavia, le semplici Linee Guida delle Nazioni Unite non sono riuscite a responsabilizzare le imprese e, di conseguenza, sono gli Stati ad essere imputati come colpevoli⁵⁵⁷. Anche l'Agenda 2030 rappresenta un semplice strumento di *soft law* senza forza vincolante. A riguardo, Victoria Tauli-Corpuz, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, ha invitato le Nazioni Unite a sostituire tali normative di *soft law* con quelle di *hard law*⁵⁵⁸. Perché sia possibile, è necessario che i paesi adottino le raccomandazioni contenute nelle norme *soft law* come obblighi giuridicamente vincolanti, attraverso processi legislativi nazionali o internazionali. A suo parere, questo cambiamento contribuirebbe in modo significativo nella determinazione di un equilibrio nel sistema internazionale di diritti e doveri nei confronti delle imprese e dei governi ospitanti⁵⁵⁹. Da questo punto di vista, la presenza di normative vincolanti potrebbe infatti risolvere non solo quello che è il problema della responsabilità degli Stati, ma anche il problema per ciò che riguarda l'accesso alla giustizia da parte delle vittime di violazioni⁵⁶⁰. In molti casi, le vittime non sono infatti in grado di proteggersi o di richiedere adeguati risarcimenti, né nel paese di giurisdizione, né in quello di origine, né in quello ospitante l'impresa⁵⁶¹. Difatti, al giorno d'oggi sono molte le multinazionali che approfittano delle lacune nel diritto internazionale per sfuggire alla

⁵⁵⁴ *Ibidem*

⁵⁵⁵ Knox, J., *op. cit.*, 2009, p. 491

⁵⁵⁶ *Ibidem*

⁵⁵⁷ Martens J., Seitz K., *Binding rules on business and human rights – a critical prerequisite to ensure sustainable consumption and production patterns*, Global Policy Forum, 2017, p. 117; consultabile al pdf: https://www.2030spotlight.org/sites/default/files/download/Spotlight2017_2_12_Martens_Seitz.pdf

⁵⁵⁸ *Ivi*, p. 118

⁵⁵⁹ *Ibidem*

⁵⁶⁰ *Ivi*, p. 117

⁵⁶¹ *Ibidem*

responsabilità⁵⁶². Inoltre, una legislazione unica a livello mondiale eviterebbe la concorrenza illegittima delle imprese, che potrebbe essere messa in pratica sfruttando le differenze tra le norme interne di ogni Stato⁵⁶³.

Anche per aggirare questo problema, c'è da considerare è che alcuni Stati hanno introdotto legislazioni nazionali per cercare di regolare gli standard di responsabilità delle società, come Germania, Francia e Inghilterra. Questa decisione è principalmente stata dettata dalla volontà degli stessi Stati di regolare le imprese e le loro attività a livello interno. La motivazione può essere che, in questo modo, la responsabilità ricadrà più difficilmente sugli Stati stessi. Inoltre, si dimostra una maggiore comprensione dell'importanza dell'attuazione di pratiche sostenibili e di quanto tale comportamento possa essere vantaggioso per attrarre più consumatori e profitti. Infatti, nessuno può costringere uno Stato a introdurre una determinata legislazione, tantomeno per ciò che riguarda un tema così vasto e importante come quello dei diritti umani. Anche se un trattato può imporre determinati obblighi interni, non vi è alcun mezzo per obbligare uno Stato a sottoscrivere un trattato. Difatti, per l'adeguato funzionamento di tale meccanismo, sarebbe necessaria un'istituzione incaricata nel controllare l'effettivo rispetto da parte delle imprese, nel fornire assistenza alle vittime in caso di violazione e nell'attribuire responsabilità ai colpevoli effettivi. Anche tale aspetto è però molto ampio e implica una digressione non pienamente pertinente al tema trattato, pertanto non verrà affrontato in tale elaborato.

In sintesi, l'incremento della consapevolezza dell'importanza di emanare nuove direttive ha spinto gli Stati a riconoscere l'esigenza di regolare la responsabilità delle imprese. Naturalmente le responsabilità necessarie e appropriate per ogni Stato dipenderanno dalla sua situazione: gli accordi ambientali multilaterali spesso prevedono requisiti differenti per gli Stati che si trovano in situazioni economiche diverse e prevedono l'assistenza tecnica e finanziaria da parte di Stati ricchi ad altri Stati⁵⁶⁴. Di conseguenza, eventuali legislazioni vincolanti sono chiamate a rispondere alle realtà locali, garantendosi così il sostegno anche dello Stato stesso per porre fine con un'azione comune alle violazioni dei diritti ambientali⁵⁶⁵.

⁵⁶² Uribe D., Mohamadieh K., *Building a binding instrument on business & human rights*, Business & Human Rights Resource Centre, 2017; consultabile al sito: <https://www.business-humanrights.org/en/blog/building-a-binding-instrument-on-business-human-rights/>

⁵⁶³ *Ibidem*

⁵⁶⁴ United Nations General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, A/73/188, 19 July 2018, point 20, p. 8; consultabile al sito: <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a73188-report-special-rapporteur-issue-human-rights-obligations-relating>

⁵⁶⁵ Ullah, S., Adams, K., Adams, D., Attah-Boakye, A., *Multinational corporations and human rights violations in emerging economies: do commitment to social and environmental responsibility matter?* Journal of Environmental Management, Forthcoming, 2020, p. 24; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111689>

Questo problema si riflette poi nell'eventuale introduzione di normative vincolanti che, sicuramente, porterebbe a numerosi vantaggi utili per risolvere il problema della responsabilità delle imprese multinazionali e del rispetto dei diritti umani in ambito giurisprudenziale. Tuttavia, come già spiegato nei capitoli precedenti, un obbligo vincolante con relativa sanzione non garantirebbe in maniera assoluta il rispetto degli stessi da parte delle società transnazionali: ragionare in termini economici potrebbe infatti portare ad una scelta che privilegi i profitti piuttosto che il rispetto di determinati oneri. Pertanto, bisogna prendere in considerazione che responsabilizzare le imprese multinazionali può essere necessario ma, la sfida sta nel responsabilizzarle non nei luoghi dove le aziende svolgono le loro attività (che spesso sono i PVS) ma nei Paesi che riescono a garantire una maggiore protezione dei diritti ambientali, come, per esempio, l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Di conseguenza, sarebbe più difficile per le società transnazionali evadere dalle proprie responsabilità per atti commessi in Paesi dove invece le normative tutelanti i diritti e l'ambiente sono meno presenti.

Se si approfondisce l'aspetto per il quale alcune imprese sarebbero in grado di infrangere la legge pur di guardare al proprio profitto (e quindi le normative vincolanti si rivelerebbero insufficienti), si può prendere in considerazione la possibilità dei governi di utilizzare determinati strumenti attraverso i quali possano esercitare pressioni sulle imprese, affinché rispettino gli standard sul rispetto dei diritti umani⁵⁶⁶. Uno di questi strumenti potrebbe essere l'incentivo economico.

4.2.1 Incentivi economici

Congiuntamente a una normativa vincolante potrebbe essere utile e talvolta necessario, incentivare le imprese con strumenti economici come per esempio sussidi, rimborsi, buoni o crediti d'imposta, cercando così di ottenere un comportamento rispettoso in tal ambito, avendo il duplice obiettivo di tutelare l'ambiente ma anche indirizzare le società ad un maggiore rispetto dei diritti umani. A riguardo, alcuni economisti sostengono che gli incentivi economici potrebbero essere uno strumento efficace per raggiungere un determinato livello di qualità ambientale basandosi sull'equazione dei costi e benefici⁵⁶⁷. A livello pratico, i beni ambientali come fiumi, laghi o boschi sono gratuiti e

⁵⁶⁶ Bağlayan B., Landau I., McVey M., Wodajo K., *Good Business: The economic case for protecting human rights*, Business and Human Rights Young Researchers Summit, Frank Bold and the International Corporate Accountability Roundtable, 2018, p. 37

⁵⁶⁷ Hahn W. R., Stavins N. R., *Economic Incentives for Environmental Protection: Integrating Theory and Practice*, Kennedy School of Government, Harvard University, CSIA Discussion Paper, The American Economic Review, vol. 82, no. 2, 1992, p. 467; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/2117445>

usufruibili da chiunque, rappresentando quelli che sono definiti come *beni comuni* dall'economia⁵⁶⁸. Di conseguenza, tali beni tendono a essere utilizzati in maniera sproporzionata anche dalle imprese, che sfruttano e degradano tali risorse provocando danni ambientali non trascurabili⁵⁶⁹. Ciò succede anche perché le imprese non prendono in considerazione il costo dell'eventuale deterioramento ambientale che potrebbe verificarsi⁵⁷⁰.

Le imprese sono fondate sul profitto e, pertanto, tutto ciò che gli garantirà redditività, sarà preso in considerazione e, probabilmente, messo in primo piano. La compensazione fornita dagli incentivi funziona proprio in questo modo: più le imprese sono motivate a seguire metodi sostenibili e a rispettare le relative norme, più saranno profittevoli. In questo modo, le multinazionali considereranno gli effetti delle loro attività a lungo termine, cercando di gestire le risorse nel modo più sostenibile possibile⁵⁷¹.

Comunque, come è stato sottolineato precedentemente, già numerose imprese multinazionali riconoscono i rischi per i diritti umani associati alle loro attività e stanno quindi adottando misure per prevenirli e mitigarli in maniera volontaria⁵⁷². Difatti, oramai il rispetto dei diritti umani non è considerato solo un imperativo etico o legale, ma un affare intelligente dal punto di vista economico⁵⁷³. In conclusione, rispettare l'ambiente e i rispettivi diritti, assicurerebbe alle imprese sia la riduzione al minimo del rischio d'impresa di essere accusata di alcune violazioni di diritti umani sia la produzione di benefici commerciali⁵⁷⁴. Tuttavia, se l'implementazione di misure tutelanti i diritti umani si rivelasse troppo costosa, le imprese non sono spinte a perseguirle. Al contrario, se fossero presenti degli incentivi, le aziende stesse potrebbero essere in grado di garantire tale soddisfazione⁵⁷⁵. Pertanto, congiuntamente all'assenza di normative vincolanti si potrebbe verificare il bisogno da parte degli Stati e della comunità internazionale di trovare delle soluzioni a tale problema, proponendo così degli incentivi economici. Allo stesso tempo è importante fare un'attenta valutazione a riguardo, in quanto un'eventuale politica basata sugli incentivi potrebbe risultare difficile da mettere in pratica nei Paesi più poveri, dove il governo non ha abbastanza risorse adeguate per fare utilizzo di questo strumento economico⁵⁷⁶. Tuttavia, gli Stati più ricchi potrebbero utilizzare

⁵⁶⁸ L'insieme delle risorse, materiali e immateriali, utilizzate da più individui e che possono essere considerate patrimonio collettivo dell'umanità. Si tratta generalmente di risorse che non presentano restrizioni nell'accesso e sono indispensabili alla sopravvivenza umana e/o oggetto di accrescimento con l'uso.

⁵⁶⁹ Beder S., *Economic Incentives for Environmental Protection*, Ecodate, 2001, p. 1

⁵⁷⁰ *Ibidem*

⁵⁷¹ *Ivi*, p. 4

⁵⁷² Bağlayan B., Landau I., McVey M., Wodajo K., *op. cit.*, 2018, p. 66

⁵⁷³ *Ivi*, p. 13

⁵⁷⁴ *Ivi*, p. 17

⁵⁷⁵ Santopietro D. G., *Raising Environmental Consciousness versus Creating Economic Incentives as Alternative Policies for Environmental Protection*, Journal of Economic Issues, Vol. 29 no. 2, 1995, p. 522; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/4226966>

⁵⁷⁶ *Ibidem*

tali incentivi anche extra territorialmente, prendendosi l'onere di utilizzare gli incentivi nei confronti delle proprie imprese nazionali ma operanti in altri territori.

In definitiva, l'abbinamento degli incentivi economici con l'introduzione di normative vincolanti s'intreccia con la crescente consapevolezza delle persone dell'importanza del rispetto delle norme ambientali. Per esempio, entro il 2025, i *millennial*⁵⁷⁷ raggiungeranno il 75% della forza lavoro di tutto il mondo. Ci si sofferma sulla particolarità dei *millennial* poiché è una delle generazioni che presenta una maggiore attenzione all'ambiente e alla società rispetto alle precedenti e, infine, è più propensa a valutare un'azienda in base al suo impatto sociale⁵⁷⁸. Secondo un'indagine globale dell'azienda inglese *Deloitte*, quasi 9 su 10 ritengono che i risultati finanziari non debbano essere l'unica misura del successo aziendale⁵⁷⁹. Di conseguenza, il crescente rischio di essere associata ad aziende con impatti negativi sui diritti umani⁵⁸⁰ si rivelerà nel lungo periodo essere estremamente deleterio soprattutto a livello di profitti.

Il successo dovuto agli incentivi economici potrebbe inoltre essere legato al fatto che sembra essere più efficiente agire preventivamente piuttosto che tardivamente. Le sanzioni, per esempio, sono messe in atto dopo che si è verificata la violazione e si potrebbero rivelare talvolta inefficaci.

In conclusione, gli strumenti economici come gli incentivi hanno acquisito sempre più rilevanza nella mitigazione del cambiamento climatico, nella gestione dei disastri ambientali e quindi anche nell'assistenza a violazioni di diritti umani. Rimane comunque da sottolineare che, per la completa riuscita di tale obiettivo, è necessaria la complementarità tra i diversi tipi di misure di attuazione, a livello internazionale e nazionale⁵⁸¹.

Tuttavia, è importante sottolineare che far sparire del tutto le violazioni dei diritti ambientali, sia da parte delle imprese multinazionali e sia da parte degli Stati, si rivela pressoché impossibile. Da una parte, l'introduzione di normative vincolanti darebbe un grande contributo al vuoto giurisprudenziale presente in termini di responsabilità e di danni ambientali. Dall'altra parte, è stato analizzato che, se i benefici dell'inosservanza superano di gran lunga le sanzioni imposte per le grandi violazioni⁵⁸², è lecito aspettarsi che le imprese inquinino e danneggino l'ambiente ogni volta che è redditizio farlo⁵⁸³.

⁵⁷⁷ Le persone nate tra il 1981 e il 1995

⁵⁷⁸ Bağlayan B., *op. cit.*, 2018, p. 55

⁵⁷⁹ *Ibidem*, in Deloitte, *The 2016 Deloitte Millennial Survey: Winning Over the Next Generation of Leaders*, 2016, p. 8; Consultabile al pdf: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-millennial-survey-2016-exec-summary.pdf>

⁵⁸⁰ Bağlayan B., Landau I., McVey M., Wodajo K., *op. cit.*, 2018, p. 56

⁵⁸¹ Gatto A., *op. cit.*, 2012, p. 29

⁵⁸² Atkinson N., *op. cit.*, 2020, p. 1

⁵⁸³ *Ibidem*

Ad ogni modo, con l'aumento di consapevolezza da parte della comunità internazionale nel lungo periodo, le violazioni potrebbero diminuire senza la necessità di introdurre normative vincolanti, in quanto è stato comprovato che un comportamento più responsabile in termini sostenibili è ormai diventato il modello dominante e più profittevole rispetto a un comportamento irresponsabile nei confronti dei diritti ambientali. Pertanto, ciò potrebbe essere sufficiente a motivare le multinazionali e gli Stati ad adottare (e far adottare) una condotta più consapevole senza la necessità di normative vincolanti.

CONCLUSIONI

Questa tesi mira ad approfondire il legame tra il cambiamento climatico e il rispetto dei diritti fondamentali e a rispondere ad alcune domande in tale ambito, in quanto, con l'accrescere della gravità di tale fenomeno e degli eventi a esso collegati, l'attenzione e la preoccupazione rivolte ai diritti ambientali sono aumentate di conseguenza. Innanzitutto, ciò che si conclude è la forte correlazione tra le due tematiche, dimostrando come il riscaldamento globale e i relativi effetti agiscano direttamente sull'effettivo godimento dei diritti delle persone. Inoltre, questi concetti vengono introdotti nel contesto delle attività delle imprese multinazionali, che molto spesso sono le principali protagoniste delle violazioni in questo contesto, in quanto libere di operare senza vincoli. Inoltre, la ricerca svolta mira a evidenziare le lacune presenti in materia di responsabilità nel diritto internazionale, le conseguenze che si verificano sulla condotta delle imprese e il relativo comportamento degli Stati.

In primo luogo, tale elaborato si è concentrato sulla comprensione del quadro giuridico presente, esaminando nello specifico gli effetti della presenza di sole normative con forza non vincolante volte a regolare quello che è il comportamento degli Stati e delle imprese nel contesto del cambiamento climatico. Ciò che ne deriva è che tali strumenti non trascurano di certo il tema della giustizia climatica, presentando dati ed esempi utili per dimostrare come le variazioni climatiche stiano effettivamente soffocando numerosi diritti umani. Tuttavia, lo scenario presentato si palesa sufficiente in termini quantitativi ma non in termini qualitativi. Per esempio, nessuna delle Conferenze tra le Parti (COP) avvenuta dal 1972 ha portato a strumenti limitativi adatti per regolare tali violazioni. Allo stesso modo, l'Accordo di Parigi del 2015 non si è dimostrato all'altezza per risolvere il problema dell'infrazione da parte degli Stati e delle multinazionali: pur avendo forza vincolante, non ha fornito nessun meccanismo in grado di sanzionare gli effettivi trasgressori e nemmeno degli incentivi adeguati a spingere gli stati e le imprese a migliorare il proprio impegno verso obiettivi più sostenibili.

In secondo luogo, in combinazione alla mancanza di normative vincolanti si mette in luce la questione assai controversa della soggettività internazionale e della personalità giuridica delle imprese multinazionali. Tale dibattito porta alla conclusione che, nonostante le imprese posseggano dei diritti, nessuna di loro può effettivamente essere considerata responsabile e vincolata da determinati obblighi imposti dalla comunità internazionale. Di conseguenza, si evidenzia che l'unico modo per cui le multinazionali possano essere considerate responsabili sia soltanto passando attraverso la

responsabilità dei rispettivi Stati. Rispondendo alla domanda iniziale dell'elaborato, possiamo affermare che tali soggetti possono quindi essere imputati come violatori indiretti per non aver agito preventivamente e/o in maniera precauzionale. Pertanto, in maniera generale dovrebbero essere gli Stati⁵⁸⁴ ad assicurarsi il pieno rispetto dei diritti ambientali da parte sia dello Stato stesso, sia da eventuali attori privati come le multinazionali.

Per quanto riguarda l'esposizione di eventi concreti, si illustra la vicenda del disastro ambientale di Bhopal. Tale caso studio si dimostra essenziale per una corretta comprensione del comportamento delle imprese in merito alle violazioni di diritti ambientali. Non solo Union Carbide rimase impunita di fronte alla catastrofe provocata, ma anche lo Stato ospitante la multinazionale rimase libero da eventuali pene. La narrazione di tale incidente risulta pertanto utile anche per sottolineare la forte assenza di meccanismi come quello fornito dalla Corte EDU nei Paesi non facenti parte del Consiglio d'Europa, svantaggiati da questo punto di vista. Difatti, si mette in risalto come talvolta possa venire utilizzato il diritto interno degli Stati per imputare le multinazionali responsabili. Per l'appunto, le conclusioni sono che, dal punto di vista del diritto internazionale, non si possono imporre obblighi agli Stati di emanare determinati provvedimenti e sta quindi agli Stati valutare l'eventuale importanza di nuove leggi. Ciò che questa ricerca ha poi concluso è stato l'incremento di legislazioni nazionali da parte di alcuni Stati che, rendendosi sempre più consapevoli della necessità di regolare la responsabilità delle imprese in ambito ambientale, si sono impegnati nell'emanare loro stessi disposizioni volte a stabilire una maggior chiarezza in questo contesto. Pertanto, ciò che ne consegue è che, le normative vincolanti potrebbero essere utili a migliorare l'impegno globale delle multinazionali e a rispettare gli standard di inquinamento e di protezione dei diritti fondamentali. Tuttavia, si punta a responsabilizzare le imprese in Paesi dove la tutela di questi diritti e della salvaguardia ambientale è presente in maniera cospicua per atti commessi in Paesi dove invece la tutela non è pienamente garantita.

La questione della conformità alle normative legate ai diritti ambientali si ispessisce poi analizzando l'evoluzione del comportamento delle aziende nel tempo. Nonostante l'assenza di *hard law*, la presente ricerca mostra come anche le multinazionali si siano adeguate alla crescente importanza acquisita dalla giustizia climatica.

Senza dubbio, l'attenzione della comunità internazionale verso il rispetto dei requisiti di *compliance* globale in materia dei diritti ambientali è aumentata considerevolmente. Tuttavia, dallo studio effettuato emerge che ciò che ha rappresentato il vero segnale d'allarme per la responsabilità sociale

⁵⁸⁴ In base ai casi specifici, si può parlare di Stato d'origine o Stato ospite della multinazionale.

d'impresa è stata la rapida crescita di consapevolezza da parte dei consumatori. Di conseguenza, il comportamento delle aziende ha assunto sempre più un ruolo centrale, in quanto la maggior parte dell'inquinamento è causato dalle stesse. A questo punto, si evidenzia come una condotta superficiale in termini ambientali possa portare a un'effettiva riduzione dei profitti. Tale esito ci rivela come le preferenze dei consumatori guidino concretamente la maggior parte dei guadagni societari. Inoltre, secondo alcuni sondaggi, gli acquirenti guarderanno sempre di più al livello di sostenibilità di produzione di un'azienda e dei relativi prodotti, perché sempre più consapevoli degli effetti del cambiamento climatico sull'effettivo godimento dei diritti ambientali. L'analisi del caso studio dell'azienda *Nike* ci spiega e dimostra la validità di tali affermazioni.

Inoltre, tramite l'analisi dell'evoluzione in termini ambientali di tale azienda, si vuole mettere l'accento sull'importanza della fiducia del consumatore piuttosto che su un eventuale vincolo imposto da una normativa: se l'impresa può trarre la massima rendita da una determinata attività, anche se ciò significa l'inadempimento a una norma ambientale e, quindi la relativa multa, lo farà. Al contrario, se attuare un comportamento non sostenibile si traduce in una perdita di un alto numero di compratori, la multinazionale sarà più propensa a rivedere le sue politiche, optando per una condotta più temperata.

Tuttavia, è importante evidenziare che tale elaborato non vuole far intendere che le multinazionali non debbano perseguire il massimo profitto ma, allo stesso tempo, dovrebbero tener conto delle eventuali conseguenze che ne deriverebbero dalla messa in pratica di attività indifferenti a principi sostenibili e attuare pertanto un'equazione di costi e benefici. Pertanto, quali sono gli sforzi compiuti dalle multinazionali in materia di diritti ambientali? Sicuramente la ricerca e l'esposizione del caso studio di Nike porta alla conclusione che, nel tempo, le imprese si sono impegnate nel migliorare i propri principi, introducendo una maggiore attenzione alle questioni ambientali. Di conseguenza, le violazioni in materia di diritti sono diminuite. Lo sforzo da loro messo in atto è stato principalmente guidato dal perseguimento della massimizzazione del profitto ma anche influenzato dalle decisioni più ecologicamente consapevoli dei consumatori.

Alla luce di tali risultati, tale ricerca si è inoltre posta l'obiettivo di analizzare il livello di influenza delle ultime politiche emesse dalle Nazioni Unite per frenare tali violazioni. Nonostante la loro limitata capacità di imporre norme vincolanti e di punire eventuali violazioni da parte delle multinazionali in termini di diritti umani, tramite strumenti come l'Agenda 2030 e il risalto di argomenti legati all'ambiente durante le COP, l'ONU cerca di aumentare non solo la consapevolezza ma anche l'impegno globale verso l'ambiente. Tale ricerca rivela inoltre come un maggior rispetto dello spazio che ci circonda si possa tradurre in un generale benessere collettivo e, quindi, anche in

un'osservanza più rilevante di diritti come il diritto alla vita, ad un ambiente sano e alla salute. Pertanto, le Nazioni Unite hanno senza dubbio un ruolo fondamentale nella mitigazione del cambiamento climatico e nel frenare le violazioni ma, spesso, necessitano di essere affiancate da strumenti vincolanti o comunque da ulteriori fattori. A tal fine, si vuole quindi evidenziare come, attraverso la predisposizione di tali strumenti, le Nazioni Unite mirino a sensibilizzare la comunità internazionale, i consumatori e le multinazionali stesse.

In conclusione, lo studio condotto non solo conferma il forte legame tra il cambiamento climatico e i diritti umani ma, inoltre, dimostra il grande impatto del ruolo delle multinazionali nel mitigare gli effetti delle variazioni atmosferiche.

Tuttavia, per un successo concreto volto a frenare le conseguenze del cambiamento climatico, si vuole ora evidenziare la necessità di una complementarità tra i diversi tipi di misure volte a limitare le violazioni, sia a livello internazionale che nazionale⁵⁸⁵. È importante quindi che, in futuro, i governi di tutto il mondo collaborino per creare normative vincolanti che possano essere applicate a livello globale, per garantire che le attività delle imprese multinazionali non danneggino l'ambiente. Difatti, il diritto internazionale da solo non può ambire a una completa risoluzione del problema, in quanto le normative dovrebbero essere unite ad un comportamento adeguato sia degli attori privati, sia degli Stati. Pertanto, tale risultato è possibile, per esempio, con una continua sensibilizzazione del problema del cambiamento climatico. Ciò non sempre accade e, talvolta, potrà essere necessaria l'introduzione di strumenti che incoraggino una buona condotta come gli incentivi economici.

In tale conclusione non si vuole affermare che solamente con l'incremento dell'attenzione al fenomeno del cambiamento climatico le violazioni cesseranno di esistere; tuttavia, l'importanza datagli dal consumatore farà in modo che le multinazionali siano orientate non solo al profitto ma anche ad una maggiore preservazione ambientale. L'assenza di normative vincolanti nel diritto internazionale è pertanto sicuramente un ostacolo significativo, ma la crescente consapevolezza e gli sforzi da parte delle multinazionali e dei governi possono portare nella giusta direzione. Più nello specifico, con un adeguato contributo degli Stati, si mira a responsabilizzare quelle che sono le imprese presenti nei territori con un elevato numero di legislazioni volte a proteggere l'ambiente nel contesto delle loro attività messe in pratica nei Paesi a bassa tutela. I primi hanno infatti sviluppato norme per proteggere l'ambiente e, per questo motivo, le imprese che operano nei Paesi con meno norme simili sono in grado di operare più liberamente e quindi per esempio sfruttare le risorse naturali

⁵⁸⁵ Gatto, *op. cit.*, 2011, p. 29

in maniera non sostenibile. Di conseguenza, il rispetto dei diritti ambientali sarà spesso il risultato indiretto di tale nuova condotta.

Ciononostante, è opportuno sottolineare che il tema trattato in tale elaborato è in continua evoluzione e, quindi, valutabile solo fino a questo momento e solamente con i dati disponibili al tempo attuale. Ogni giorno ci sono nuovi sviluppi e nuove politiche sul tema; tuttavia, i dati per analizzare la condotta di ogni impresa possono talvolta rivelarsi insufficienti. Inoltre, non bisogna trascurare la situazione economica di ogni Paese, che rende più complicato generalizzare i risultati di una singola ricerca a livello globale. Pertanto, si può concludere affermando che la mitigazione completa del cambiamento climatico e dei suoi effetti è pressoché impossibile ma, per questo motivo, ciò che rimane certo è la costante sfida che lo stesso fenomeno impone all'intero globo: creare una giusta stabilità tra lo sviluppo economico e la tutela di quelli che sono i diritti ambientali a livello globale.

Ringraziamenti

Innanzitutto, desidero ringraziare il mio relatore, il Professor Barbirotto, che da giugno mi ha seguita nell'elaborazione di questa tesi, con grande disponibilità e professionalità.

Questo spazio vorrei inoltre dedicarlo alle persone che mi sono state accanto durante questi due anni di Università e, in particolare, durante il lavoro di scrittura della tesi.

A mia sorella, che con la sua serenità e spensieratezza mi ha aiutata ad affrontare nel migliore dei modi questo percorso, anche e soprattutto nei momenti di sconforto.

A mia mamma, che con la sua dolcezza mi ha sempre supportato in ogni scelta e ha sempre creduto in me.

A mio papà, che con la sua saggia fermezza ha sempre saputo darmi il consiglio più giusto per ogni situazione.

Al mio ragazzo, che con tanta pazienza e tanto affetto non ha mai smesso di incoraggiarmi dal giorno uno.

A mia cugina Anna, con cui sin dall'inizio di questo percorso ho condiviso tanto stress ma soprattutto tanta gioia.

Alle mie amiche, Bianca e Andreea, che mi sono sempre state accanto senza mai smettere di regalarmi un sorriso.

Alle mie amiche Francesca, Elisa e Sara, che nonostante la distanza hanno sempre avuto le parole adatte per averle più vicine.

Alla mia amica Gioia, che da Berlino a Verona è sempre stata al mio fianco.

Senza di loro non sarei sicuramente riuscita a concludere in maniera così positiva il mio percorso universitario.

Bibliografia e Sitografia

- Adamo F., *Human Rights, Water and Development: what role for the United Nations?*, Centro di diritti umani, Università degli Studi di Padova, 2018; consultabile al sito: <https://unipd-centrodirittumani.it/en/schede/Human-Rights-Water-and-Development-what-role-for-the-United-Nations/418> Visitato il: 24 Gennaio 2023
- Albino V., Balice A., Dangelico R.M., *Environmental Strategies and Green Product Development: An Overview on Sustainability-Driven Companies*, John Wiley & Sons, Politecnico di Bari, 2009; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1002/bse.638> Visitato il: 23 Ottobre 2022
- *Alien Tort Statute (ATS)*, LII Legal Information Institute, Cornell Law School, 2022; consultabile al sito: https://www.law.cornell.edu/wex/alien_tort_statute Visitato il: 22 Novembre 2022
- Aliozi Z., *Climate Justice and Human Rights in a World in Climate Emergency*, Policy Brief, Global Campus Europe of Human Rights, 2021; consultabile al sito: <https://doi.org/10.25330/1232> Visitato il: 2 Novembre 2022
- Asadullah, M.N., Savoia, A., Sen, K. *Will South Asia Achieve the Sustainable Development Goals by 2030? Learning from the MDGs Experience*, Social Indicators Research 152, 2020, pp. 165-189; <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02423-7> Visitato il: 2 Gennaio 2023
- Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo*, UNGA, 10 Dicembre 1948; consultabile al pdf: https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf Visitato il: 2 Gennaio 2023
- Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici*, Risoluzione 2200A (XXI), New York, 16 Dicembre 1966; consultabile al pdf (documento tradotto): https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/725_725_725/20220217/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1993-725_725_725-20220217-it-pdf-a.pdf Visitato il: 18 Settembre 2022
- Atkinson N., *Do Corporations Profit from Breaking the Law? Evidence from Environmental Violations*, ETH Zurich Center for Law & Economics, 2020
- Atz U., Van Holt T., Douglas E., Whelan T., *The Return on Sustainability Investment (ROSI): Monetizing Financial Benefits of Sustainability Actions in Companies*, Review of Business: Interdisciplinary Journal on Risk and Society, St. John's University, 2019, pp. 303-354
- Bağlayan B., Landau I., McVey M., Wodajo K., *Good Business: The economic case for protecting human rights*, Business and Human Rights Young Researchers Summit, Frank Bold and the International Corporate Accountability Roundtable, 2018
- Balogh J. M., *The impacts of agricultural development and trade on CO2 emissions? Evidence from the Non-European Union countries*, Environmental Science & Policy, Volume 137, 2022 pp. 99-108; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.08.012> Visitato il: 2 Dicembre 2022
- Baxi U., *Mass disasters and multinational liability: the Bhopal case*, N. M. Tripathi Ltd, Vol. 42, Sage Journals, Bombay, 1986; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1177/097492848604200410> Visitato il: 3 Ottobre 2022
- Beaverton O., *Labor Group: Nike Not Living up to Promises*, ABC News, 2001; consultabile al sito: <https://abcnews.go.com/Business/story?id=88176&page=1> Visitato il: 12 Dicembre 2022
- Beder, S., *Economic incentives for environmental protection*, Ecodate, 2001, pp. 6-7

- Berggren I., *The Right to Life, Environmental Degradation and Human Mobility*, Raoul Wallenberg Institute, 2022, consultabile al sito: <https://rwi.lu.se/blog/the-right-to-life-environmental-degradation-and-human-mobility/> Visitato il: 24 Ottobre 2022
- Bernal, M., *COP26: Climate Finance and Human Rights – a story of insufficient ambition*, GNHRE The Global Network for Human Rights and the Environment, 2021; consultabile al sito: <https://gnhre.org/community/cop26-climate-finance-and-human-rights-a-story-of-insufficient-ambition/> Visitato il: 7 Dicembre 2022
- *Bhopal Gas Leak Disaster Act*, Act No. 21 Of 1985, 1985; consultabile al sito: <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1985-21.pdf> Visitato il: 15 Ottobre 2022
- *Bhopal, 30 anni di diritti negati*, Amnesty International Lombardia; consultabile al sito: <https://www.amnesty-lombardia.it/bhopal/> Visitato il: 1 Dicembre 2022
- Bick, R., Halsey, E. & Ekenge, C.C. *The global environmental injustice of fast fashion*. *Environ Health* 17, 92, 2018; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1186/s12940-018-0433-7>
- Blackburn D., *Uniquely unaccountable: multinational corporations and human rights*, *International Union Rights*, vol. 19 no. 4, 2012, pp. 22-23; consultabile al sito: <https://www.jstor.org/stable/41936914> Visitato il: 5 Novembre 2022
- Bonfanti A., *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente*, Milano, Giuffrè Editore, 2012;
- Boon, Foo Kim, *The Rio Declaration and Its Influence on International Environmental Law*, *Singapore Journal of Legal Studies*, 1992, pp. 347–64; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/24866183> Visitato il: 6 Settembre 2022
- Brabant S., De Sousa M., Eaton C., *Business and Human Rights: A (R)Evolution of The Law?*, Herbert Smith Freehills, 2022; consultabile al sito: <https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/business-and-human-rights-a-revolution-of-the-law> Visitato il: 24 Novembre 2022
- Broughton E., *The Bhopal disaster and its aftermath: a review*, *Environmental Health 4: A Global Access Science Source*, 2005; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1186/1476-069X-4-6> Visitato il: 4 Novembre 2022
- Carreau D., Marrella F., *Diritto Internazionale*, 2^a edizione, Milano, Giuffrè Editore, 2018
- Cassels J., *The Uncertain Promise of Law: Lessons from Bhopal*, *Osgoode Hall Law Journal*, 1991, pp. 1-50; consultabile al sito: <http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol29/iss1/1> Visitato il: 22 Novembre 2022
- Castells-Quintana D., Dienesch E., Krause M., *Air pollution in an urban world: A global view on density, cities and emissions*, *Ecological Economics* Vol. 189, 2021; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107153> Visitato il: 30 Settembre 2022
- Catalyud M., Candelas J., Fernandez P., *The Accountability of Multinational Corporations for Human Rights' Violations*, University of Castilla-La Mancha, 2008, pp. 171-186; consultabile al pdf: <https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r26745.pdf> Visitato il: 30 Ottobre 2022
- Chabert V., *I codici di condotta delle Nazioni Unite per la responsabilità delle multinazionali*, *Diritto Consenso*, 2022; consultabile al sito: <https://www.dirittoconsenso.it/2022/05/18/i-codici-di-condotta-delle-nazioni-unite-per-la-responsabilita-delle-multinazionali/> Visitato il: 20 Ottobre 2022
- Chabert V., *La personalità giuridica delle multinazionali nel diritto internazionale*, *Diritto Consenso*, 2022, consultabile al sito: <https://www.dirittoconsenso.it/2022/03/15/personalita-giuridica-delle-multinazionali-nel-diritto-internazionale/#sdfootnote21anc> Visitato il: 10 Novembre 2022

- Chabert V., *Multinazionali e danni ambientali: verso un quadro giuridico vincolante?*, 2022; consultabile al sito: http://www.dirittoconsenso.it/2022/02/07/multinazionali-e-danni-ambientali-verso-quadro-giuridico-vincolante/#_ftnref5 Visitato il: 13 Dicembre 2022
- Chabert V., *Regolazione delle multinazionali tra Stato ospite e Stato d'origine*, Diritto Consenso, 2022; consultabile al sito: https://www.dirittoconsenso.it/2022/04/19/regolazione-delle-multinazionali-stato-ospite-stato-origine/#_ftn2 Visitato il: 15 Novembre 2022
- *Che cos'è la COP*, UN Climate Change Conference UK 2021; consultabile al sito: <https://ukcop26.org/it/perche-ospitiamo-il-vertice/che-cose-la-cop/> Visitato il: 2 Settembre 2022
- Choi, S., Ng, A., *Environmental and Economic Dimensions of Sustainability and Price Effects on Consumer Responses*, Journal of Business Ethics, Vol. 104 No. 2, 2011, pp. 269-282; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/41476085> Visitato il: 15 Dicembre 2022
- CIEL Centre For International Environmental Law, *Analysis of Human Rights Language in the Cancun Agreements*, 2011; consultabile al pdf: https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2014/11/HR_Language_COP16_Mar11.pdf Visitato il: 12 Settembre 2022
- *Climate Change*, Amnesty International; consultabile al sito: <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/climate-change/> Visitato il: 10 Ottobre 2022
- Comitato scientifico, *Rio de Janeiro 1992, La Conferenza Internazionale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro*; consultabile al pdf: <http://www.comitatoscientifico.org/temi%20SD/documents/FORMEZ%20Rio1992.pdf> Visitato il: 17 Settembre 2022
- Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, *Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus)*, 25 Giugno 1998; consultabile al pdf (tradotto): https://www.isprambiente.gov.it/it/garante_aia_ilva/normativa/Normativa-sull-accesso-alle-informazioni/normativa-sovranaazionale/convenzione_aarhus_25_06_1998.pdf Visitato il: 16 Settembre 2022
- *Companies and 2030 Agenda: tools and good practices for a strategic approach*, Impronta Etica, 2020; consultabile al pdf: https://www.improntaetica.org/wp-content/uploads/2021/01/VADEMECUM-2020_inglese.pdf Visitato il: 15 Gennaio 2023
- Cone Communications CSR Study, 2017; consultabile al pdf: <https://www.cbd.int/doc/case-studies/inc/cs-inc-cone-communications-en.pdf> Visitato il: 13 Gennaio 2023
- Consiglio d'Europa, *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, 4 Novembre 1950
- Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, *Resolution 1952*, S/RES/1952, 29 Novembre 2010
- Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, *Accordi di Parigi*, Nazioni Unite, 12 Dicembre 2015; consultabile al pdf: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf Visitato il: 23 Ottobre 2022
- *COP 26: Climate action holds key to advancing human rights*, FAO, 2021; consultabile al sito: <https://www.fao.org/right-to-food/news/news-detail/en/c/1456967/> Visitato il: 24 Settembre 2022
- *Corporations*, Amnesty International; consultabile al sito: <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/corporate-accountability> Visitato il: 22 Novembre 2022

- Council of Europe, Our Européenne des Droits de l’homme European Court of Human Rights, First Section, *Case of Fadeyeva V. Russia*, (Application No. 55723/00), Judgment Strasbourg, 9 June 2005
- Cullet P., *Definition of an Environmental Right in a Human rights context*, 13 Netherlands Quarterly of Human Rights, International Environmental Law Research Centre, 1995; consultabile al pdf: <http://www.ielrc.org/content/a9502.pdf> Visitato il: 2 Novembre 2022
- Dahl R., *Greenwashing: do you know what you’re buying?*, Environmental Health Perspectives, The National Institute of Environmental Health Sciences, Vol. 118, No. 6, 2010; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1289/ehp.118-a246> Ultimo accesso: 3 Dicembre 2022
- De Salvo G., *Business E Diritti Umani: Come vincolare la libertà di impresa al rispetto dei diritti umani*, Manitese, 2019; consultabile al pdf: https://www.manitese.it/wp-content/uploads/2019/11/Business-e-diritti-umani_Mani-Tese.pdf Visitato il: 15 Novembre 2022
- Deloitte, *The 2016 Deloitte Millennial Survey: Winning Over the Next Generation of Leaders*, 2016; Consultabile al pdf: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-millennial-survey-2016-exec-summary.pdf> Visitato il: 4 Gennaio 2023
- Denchak, M., *Water Pollution: Everything You Need to Know*, Natural Resources Defense Council, 2023, consultabile al sito: <https://www.nrdc.org/stories/water-pollution-everything-you-need-know> Visitato il: 17 Gennaio 2023
- *Destination: occupation*, in Corporate responsibility under international standards, Amnesty International, 2019, consultabile al sito: <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/01/chapter-7-corporate-responsibility/> Visitato il: 30 Novembre 2022
- Dezalay S., Archer S., *By-passing sovereignty: Trafigura lawsuits (re Ivory Coast)*, in Global Private international Law: adjudication without frontiers, University of Exeter, 2019, pp. 92-116; consultabile al sito: <https://doi.org/10.4337/9781788119238.00014> Visitato il:
- Ertl, V., & Schebesta, M., *Sustainability in Global Supply Chains: Arguments for and Against a Legal Obligation for Compliance with Human Rights and Environmental Standards*, Konrad Adenauer Stiftung, 2020; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/resrep25299> Visitato il: 4 Dicembre 2022
- ESCAP United Nations, *Asia and the Pacific Sdg Progress report 2020*, 2020; consultabile al pdf: [https://www.unescap.org/sites/default/files/publications/ESCAP Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020.pdf](https://www.unescap.org/sites/default/files/publications/ESCAP%20Asia%20and%20the%20Pacific%20SDG%20Progress%20Report%202020.pdf) Visitato il: 13 Dicembre 2022
- ESCAP United Nations, *Asia and the Pacific Sdg Progress report 2022, Widening disparities amid COVID-19*, 2022; consultabile al pdf: <https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/ESCAP-2022-FG-SDG-Progress-Report.pdf> Visitato il: 13 Dicembre 2022
- European Center for Not-for-Profit Law, *Soft law, hard consequences*, consultabile al pdf: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Terrorism/SR/UNSRCTbrieferSoftLaw.pdf> Visitato il: 13 Dicembre 2022
- European Court of Human Rights, Council of Europe, *The Court in Brief*, consultabile al pdf: https://www.echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_ENG.pdf Visitato il: 11 Gennaio 2023
- European Court of Human Rights, Council of Europe, *The ECHR in 50 Questions*, consultabile al pdf: https://www.echr.coe.int/Documents/50Questions_ENG.pdf Visitato il: 23 Gennaio 2023

- Fact Sheet No. 34, *The right to adequate food*, United Nations Human Rights, 2010; consultabile al pdf: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet34en.pdf> Visitato il: 12 Ottobre 2022
- Federico A., *Imprese multinazionali e tutela dei diritti umani*, Diritto Consenso, 2021; consultabile al sito: <http://www.dirittoconsenso.it/2021/11/22/impresetransnazionali-e-tutela-diritti-umani/> Visitato il: 2 Dicembre 2022
- *Fifty years after the Stockholm Declaration, world must step up efforts to protect the right to a healthy environment*, United Nations Human Rights, Bangkok, 2022, consultabile al sito: <https://bangkok.ohchr.org/9943-2/> Visitato il: 18 Ottobre 2022
- *First convictions for 1984 Union Carbide disaster in Bhopal too little, too late*, Amnesty International, 2010; consultabile al sito: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2010/06/first-convictions-1984-union-carbide-disaster-bhopal-too-little-too-late/> Visitato il: 15 Novembre 2022
- First Insight, Inc., *The sustainability disconnect between consumers & retail executives*, The Baker Retailing Center at the Wharton School of the University of Pennsylvania, 2022; consultabile al pdf: <https://www.firstinsight.com/hubfs/docs/The-Sustainability-Disconnect-Between%20Consumers-and-Retail-Executives-2022.pdf> Visitato il: 1 Dicembre 2022
- Fitzmaurice M., *Environmental Justice through International Complaint Procedures? Comparing the Aarhus Convention and the North American Agreement on Environmental Cooperation*, in Ebbesson, J. and Okowa, P., *Environmental Law and Justice in Context*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, pp. 211-228
- Fitzmaurice M., Ong D.M., Merkouris P., *Research Handbook on International Environmental law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2010
- Forrest, F., *Evolushein: Shein Launches First Positive Impact Collection with recycled polyester*, Just Style, 2022; consultabile al sito: <https://www.just-style.com/news/evolushein-sheins-new-collection-features-recycled-polyester/> Visitato il: 13 Novembre 2022
- Fourment T., *What is the Conference of Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change?* World Meteorological Organization for Youth; consultabile al sito: <https://youth.wmo.int/en/content/what-conference-parties-united-nations-framework-convention-climate-change> Visitato il: 18 Settembre 2022
- Francioni F., *Imprese multinazionali, protezione diplomatica e responsabilità internazionale*, Milano, Giuffrè, 1979;
- Fritz G. R., *From Sweatshops to Sustainability: The Case Study of Nike Inc.*, *Organizational Environmental Management*, 2018; consultabile al sito: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36352.17928>
- Garrido-Ruso M., Aibar-Guzmán B., Monteiro A. P., *Businesses' Role in the fulfillment of the 2030 Agenda: A Bibliometric Analysis*, *Sustainability* 14, 8754, 2022; consultabile al sito: <https://doi.org/10.3390/su14148754> Visitato il: 2 Gennaio 2022
- Gatto A., *Multinational enterprises and human rights obligations under EU law and international law*, Cheltenham, Northampton, Elgar, 2011
- Ghorani-Azam A, Riahi-Zanjani B, Balali-Mood M. *Effects of air pollution on human health and practical measures for prevention in Iran*, *J Res Med Sci*, Mashhad, Wolters Kluwer, 2016; consultabile al sito: <https://doi.org/10.4103/1735-1995.189646> Visitato il: 2 Dicembre 2022

- Gleick P., *Climate Change and International Politics: Problems facing developing countries*, Springer and Royal Swedish Academy of Sciences, *Ambio*, vol. 18, no. 6, 1989, pp. 333-339; consultabile al sito: <https://www.jstor.org/stable/4313604> Visitato il: 14 Dicembre 2022
- Gonsalves C., Sahu G., *Litigating against Corporations for Human Rights*, *Economic and Political Weekly*, vol 46 no. 14, 2011, pp. 18-21; consultabile al sito: <https://www.jstor.org/stable/41152046> Visitato il: 14 Ottobre 2022
- Gonzalez C., *Environmental justice and international environmental law*, Routledge Handbook of International Environmental Law, 2013
- Guinto, RR., Deivanayagam, T., Chuji P., Hossan, A., Jensen, A., Jung, L., *Achieving climate justice, safeguarding planetary health: Diagnosis and demands from next generation leaders for COP27 and beyond*, *PLOS Glob Public Health*, 2022; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001304> Visitato il: 1 Ottobre 2022
- Hahn W. R., Stavins N. R., *Economic Incentives for Environmental Protection: Integrating Theory and Practice*, Kennedy School of Government, Harvard University, *The American Economic Review*, CSIA Discussion Paper, vol. 82, no. 2, 1992, pp. 464-468; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/2117445> Visitato il: 17 Gennaio 2023
- Hancock J., *Environmental Human Rights, Power, Ethics and Law*, 1st Edition, London, Routledge, 2003
- Haugh H., *How Do Corporations Embed Sustainability Across the Organization?*, *Academy of Management Learning & Education*, Vol. 9, pp. 384-396; consultabile al sito: <https://www.jstor.org/stable/25782025> Visitato il: 12 Gennaio 2023
- Henderson, J., *COP27 – Achievements and Disappointments*, Oxford Institute for Energy Studies, 2022; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/resrep45430> Visitato il: 23 Novembre 2022
- Hillemanns C., *UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights*, *German Law Journal*, Volume 4, Issue 10, *European & International Law*, Geneva, 2003
- Holzmeyer, C., *Human Rights in an Era of Neoliberal Globalization: The Alien Tort Claims Act and Grassroots Mobilization in Doe v. Unocal*, *Law & Society Review*, vol. 43, no. 2, 2009, pp. 271-304; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/29734191> Visitato il: 12 Dicembre 2022
- Human Rights Committee, *General Comment No. 36 on article 6 of the ICCPR on the right to life*, CCPR/C/GC/35, 3 September 2019; consultabile al sito: <https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/general-comment-no-36-article-6-right-life> Visitato il: 7 Novembre 2022
- *Human Rights Policy*, Sheingroup, 2021; consultabile al sito: <https://www.sheingroup.com/human-rights-policy/> Visitato il: 30 Novembre 2022
- *Human Rights, Handbook for Parliamentarians N° 26*, Inter-Parliamentary Union, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Courand et Associés, 2016; consultabile al pdf: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HandbookParliamentarians.pdf> Visitato il: 2 Novembre 2022
- Hunt C., *Kyoto Protocol fails get ready for a hotter world*, *The Conversation*, 2012; consultabile al sito: <https://theconversation.com/kyoto-protocol-fails-get-ready-for-a-hotter-world-10742> Visitato il: 10 Novembre 2022

- *Icc Framework For Responsible Environmental Marketing Communications*, ICC International Chamber of Commerce, 2021; consultabile al pdf: https://icc.se/wp-content/uploads/2021/11/20211123-Marketing-Environmental-framework_2021.pdf Visitato il: 3 Gennaio 2023
- *Il protocollo di Kyoto*, scheda informativa della Commissione Europea, MEMO/03/154, Bruxelles, 2003 consultabile al sito: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/MEMO_03_154 Visitato il: 4 Settembre 2022
- *Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC)- Report*, ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, consultabile al sito: <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/documenti/intergovernmental-panel-on-climate-change-ipcc-report> Visitato il: 2 Novembre 2022
- *IOE Overview on implementation of the 2030 Agenda for sustainable development, The Role of Business*, International Organisation of Employers, 2016; consultabile al pdf: https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/sustainability/EN/2016-08-02_C-538_IOE_Overview_on_Implementing_Agenda_2030_the_role_of_business_ANNEX.pdf Visitato il: 20 Gennaio 2023
- Jackson P., *From Stockholm to Kyoto: A Brief History of Climate Change*, From Vol. XLIV, No. 2, "Green Our World!", 2007, consultabile al sito: <https://www.un.org/en/chronicle/article/stockholm-kyoto-brief-history-climate-change> Visitato il: 29 Settembre 2022
- Jacobs B. and Finney B., *Defining sustainable business: beyond greenwashing*, Virginia Environmental Law Journal, vol. 37 no. 2, 2019, pp. 89-131; consultabile al sito: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26742666> Visitato il: 23 Novembre 2022
- Jonas F., *The empirical consequences of trade sanctions for directly and indirectly affected countries*, FIW Working Paper No. 174, FIW - Research Centre International Economics, Vienna, 2017; consultabile al sito: <http://hdl.handle.net/10419/162190> Visitato il: 10 Dicembre 2022
- Joseph-Gabriel D., *Your Phone, Coltan and the Business Case for Innovative Sustainable Alternatives*, Humanity in Action, 2015; consultabile al sito: https://humanityinaction.org/knowledge_detail/your-phone-coltan-and-the-business-case-for-innovative-sustainable-alternatives/ Visitato il: 1 Dicembre 2022
- Joy A., Sherry J., Venkatesh A., Wang J., Chan R., *Fast Fashion, Sustainability, and the Ethical Appeal of Luxury Brands*, Fashion Theory, Volume 16, Issue 3, 2012, pp. 273-296
- Kashmanian R. M., Wells R. P., Keenan C., *Corporate Environmental Sustainability Strategy*, The Journal of Corporate Citizenship, No. 44, Greenleaf Publishing, 2011, p. 107-130; consultabile al sito: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/jcorpciti.44.107> Visitato il: 23 Ottobre 2022
- Khan T., *Accounting for the human rights harms of climate change, The sur file on natural resources and human rights*, International Journal on Human Rights, Vol. 14, no. 25, 2017, pp. 89-97; consultabile al pdf: <https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2017/06/sur-25-ingles-tessa-khan.pdf> Visitato il: 12 Ottobre 2022
- Knox, J., *Linking Human Rights and Climate Change at the United Nations*, Harvard Environmental Law Review, Vol. 33, Wake Forest Univ. Legal Studies, Paper No. 1457793, 2009; consultabile al sito: <https://ssrn.com/abstract=1457793> Visitato il: 23 Ottobre 2022
- Knox J., Pejan R., *Human Rights and the Right to a Healthy Environment*, Cambridge University Press, 2018

- Kolk A., Pinkse J., *A perspective on multinational enterprises and climate change: learning from “an inconvenient truth”?* Journal of international Business Studies, vol. 39, no. 8, 2008, pp. 1359–78; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/25483351> Visitato il: 20 Settembre 2022
- Kolk A., Pinkse J., *Multinational enterprises and climate change: Exploring institutional failures and embeddedness*, Journal of international Business Studies, Academy of International Business, 2012, pp. 332–341; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1057/jibs.2011.56> Visitato il: 2 Novembre 2022
- Kotzé L., *In Search of a Right to a Healthy Environment in International Law, Jus Cogens Norms*, In: The Human Right to a Healthy Environment, Cambridge University Press, 2018, pp. 136-154
- Lamb W., Steinberger J., *Human well-being and climate change mitigation*, WIREs Clim Change, Vol. 8 Issue 6, 2017; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1002/wcc.485> Visitato il: 29 Dicembre 2022
- *Le cause dei cambiamenti climatici*, Commissione Europea; consultabile al sito: https://climate.ec.europa.eu/climate-change/causes-climate-change_it Visitato il: 10 Ottobre 2022
- *Le enterprises multinationales*, Justitia Et Pace Institut De Droit International, Oslo, 1977; consultabile al pdf: https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1977_oslo_02_fr.pdf Visitato il: 3 Novembre 2022
- *Le norme della serie “ISO 14000”*, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (ISPRA); consultabile al sito: <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/sviluppo-sostenibile/strumenti-per-lo-sviluppo-sostenibile/le-norme-della-serie-iso-14000> Visitato il: 28 Novembre 2022
- Lega degli Stati Arabi, *Carta araba dei diritti umani*, Tunisi, 22 Maggio 2004; consultabile al sito: <http://hrlibrary.umn.edu/instree/loas2005.html> Visitato il: 5 Novembre 2022
- Lichtig S., Wilsey M., *The Nike controversy*, Stanford University, 2018; consultabile al sito: https://web.stanford.edu/class/e297c/trade_environment/wheeling/hnike.html Visitato il: 5 Gennaio 2023
- Louvin R., *Le fonti internazionali del diritto dell’ambiente*, Corso di diritto dell’ambiente comparato, Units, a.a. 2019/2020; consultabile al pdf: https://moodle2.units.it/pluginfile.php/306795/mod_resource/content/1/4%29%20LE%20FONTI%20INTERNAZIONALI%20DEL%20DIRITTO%20DELLAMBIENTE%20.pdf Visitato il: 30 Novembre 2022
- Lovett, Jon C., *1997 Kyoto Protocol*, Journal of African Law 49, 2005, pp. 94-96; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/27607935> Visitato il: 2 Settembre 2022
- Lozano R., *Towards better embedding sustainability into companies’ systems: an analysis of voluntary corporate initiatives*, Journal of Cleaner Production, Sustainability Research Institute, School of Earth and Environment, University of Leeds, 2012, pp. 14-26; consultabile al sito: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.11.060> Visitato il: 28 Dicembre 2022
- Maccarrone G., *Europe and the Role of International Cooperation in Combatting Climate Change*, IAI Istituto Affari Internazionali, IAI Commentaries, Roma, 2020; consultabile al pdf: <https://www.iai.it/sites/default/files/iaicom2063.pdf> Visitato il: 24 Novembre 2022
- MacLellan L., *Is the Paris Climate Agreement legally binding? Experts explain*, Quartz New York, World Economic Forum, 2021; consultabile al sito: <https://www.weforum.org/agenda/2021/11/paris-climate-agreement-legally-binding/> Visitato il: 18 Settembre 2022
- Madaro C., *La lunga strada verso Rio*, Dossier Ambiente e Diritti dei popoli indigeni, Centro di diritti umani, Università degli Studi di Padova, 2011; consultabile al sito: <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/La-lunga-strada-verso-Rio/207> Visitato il: 2 Ottobre 2022

- Marrella F., *Protection internationale des droits de l’homme et activités des sociétés transnationales*, Leiden-Boston, Recueil des cours de l’Académie de Droit International de la Haye, Brill/Nijhoff, Vol. 385, 2017
- Marrella F., *Manuale di diritto del Commercio internazionale*, 2^a ed., Milano-Padova, Cedam, Wolters Kluwer, 2020
- Martens J., Seitz K., *Binding rules on business and human rights – a critical prerequisite to ensure sustainable consumption and production patterns*, Global Policy Forum, 2017; consultabile al pdf: https://www.2030spotlight.org/sites/default/files/download/Spotlight2017_2_12_Martens_Seitz.pdf Visitato il: 23 Gennaio 2023
- Marzi A., *L’eredità tossica di Bhopal*, Popoli, 2011; consultabile al pdf: <https://clmr.infoteca.it/bw5net/ShowFile.aspx?FileName=IwNDLXrLT+d86fddjq1guwjYICFZZAqw9/8JjPuB8lhghFIAHeeen60DGiqzZM/C> Visitato il: 5 Novembre 2022
- Mayer, B., *Human Rights in the Paris Agreement*, Climate Law, Brill Nijhoff, 2016, pp.109 – 117; consultabile al pdf: <https://www.benoitmayer.com/files/Human%20rights%20in%20the%20Paris%20Agreement.pdf> Visitato il: 3 Ottobre 2022
- Mazzeschi P., *“Due Diligence” e responsabilità internazionale degli Stati*, Milano, Giuffrè, 1989
- Mhlanga R., Gneiting U., Agarwal N., *Walking the talk, Assessing companies’ progress from SDG rhetoric to action*, Oxfam Discussion Paper, 2018; consultabile al pdf: <https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620550/dp-walking-the-talk-business-sdgs-240918-en.pdf> Visitato il: 15 Gennaio 2023
- Mini-report - *Goal #12: Responsible Consumption and Production*, in the Report Three SDGs that are critical for Asian businesses - and the 2030 Agenda, The Purpose Business, 2020; consultabile al pdf: https://static1.squarespace.com/static/5e814f3bdc34fb6814e08400/t/5f39e8c6cff70e7afcc7bb37/1597630667918/SDG8_ThePurposeBusiness_Report_06Aug20.pdf Visitato il: 18 Dicembre 2022
- Mini-report - *Goal #8: Decent Work and Economic Growth*, in the Report Three SDGs that are critical for Asian businesses - and the 2030 Agenda, The Purpose Business, 2020; consultabile al pdf: https://static1.squarespace.com/static/5e814f3bdc34fb6814e08400/t/5f39e8a06ced5e0ad47346b1/1597630631396/SDG8_ThePurposeBusiness_Report_06Aug20.pdf Visitato il: 18 Dicembre 2022
- Monshipouri M., Welch C.E., Kennedy E.T., *Multinational Corporations and the Ethics of Global Responsibility: Problems and Possibilities*, Human Rights Quarterly, John Hopkins University Press, Vol. 25 No. 4, 2003, pp. 965-989; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1353/hrq.2003.0048> Visitato il: 1 Ottobre 2022
- Montague D., *Stolen goods: Coltan and Conflict in the Democratic Republic of Congo*, The Johns Hopkins University Press, Winter–Spring, SAIS Review, vol. 22, no. 1, 2002, pp. 103-118; consultabile al sito: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26996391> Visitato il: 30 Novembre 2022
- Moretti M., *Fast Fashion, il grave impatto ambientale*, Diritto ambientale, 2022 consultabile al sito: <http://www.dirittoambientale.eu/2022/02/21/fast-fashion-il-grave-impatto-ambientale%EF%BF%BC/> Visitato il: 2 Dicembre 2022
- Morgera E., *Corporate environmental accountability in international law*, 2nd edition, Oxford, Oxford University Press, 2020
- Mustofa J., Ahmed A., *Role of Soft Law in Environmental Protection: An Overview*, Global Journal of Politics and Law Research, Vol.4, No.2, European Centre for Research Training and Development UK, 2016, pp. 1-18;

- consultabile al sito: <https://www.eajournals.org/wp-content/uploads/Role-of-Soft-Law-in-Environmental-Protection-An-Overview.pdf> Visitato il: 2 Novembre 2022
- Nash, S., *From Cancun to Paris: An Era of Policy Making on Climate Change and Migration*, Istanbul Policy Center, Sabanci University, Research Group Climate Change and Security, CliSAP, Universität Hamburg, pp. 53-63; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12502> Visitato il: 3 Ottobre 2022
 - Nazioni Unite, *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati*, Treaty Series vol. 1155, 23 Maggio 1969; consultabile al pdf (Fedlex, documento tradotto in italiano): https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1990/1112_1112_1112/20200508/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1990-1112_1112_1112-20200508-it-pdf-a.pdf Visitato il: 10 Settembre 2022
 - Nazioni Unite, *Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo*, 14 Giugno 1992; consultabile al pdf: <https://www.isprambiente.gov.it/files/agenda21/1992-dichiarazione-rio.pdf> Visitato il: 10 Settembre 2022
 - Nazioni Unite, *I Principi Guida su Imprese e Diritti Umani*, 2011; file tradotto a cura di Fasciglione M., Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma, 2020; consultabile al pdf: https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/attivita/editoria/Fasciglione_Principi_Guida_ONU_impres_e_diritti_umani.pdf Visitato il: 10 Settembre 2022
 - Nazioni Unite, *Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile*, Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite; consultabile al sito: <https://unric.org/it/agenda-2030/> Visitato il: 10 Gennaio 2023
 - Neha Aggarwal and Chinmay More, *Fast Fashion: A Testimony on Violation of Environment and Human Rights*, International Journal of Policy Sciences and Law Volume 1, Issue 3; consultabile al pdf: https://ijpsl.in/wp-content/uploads/2021/03/Fast-Fashion-A-Testimony-of-Violation-of-Environment-and-Human-Rights_Neha-Aggarwal-Chinmay-More-1.pdf Visitato il: 3 Gennaio 2023
 - Niebank J.C., *Bringing Human Rights into Fashion: Issues, challenges and underused potentials in the transnational garment industry*, German Institute for Human Rights, 2018; consultabile al pdf: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Analysis_Bringing_Human_Rights_into_Fashion.pdf Visitato il: 3 Gennaio 2023
 - *Nike's Profit Down by 35% in First Quarter*, Bloomberg News, New York Times Newspaper, 1998; consultabile al sito: <https://www.nytimes.com/1998/09/18/business/nike-s-profit-down-by-35-in-first-quarter.html> Visitato il: 2 Dicembre 2022
 - Noury R., *Olanda, colpevole la nave dei veleni della compagnia Trafigura*, Blog Le persone e la dignità, Corriere della Sera, 2011; consultabile a: <https://lepersoneeladignita.corriere.it/2011/12/30/olanda-colpevole-la-nave-dei-veleni-della-compagnia-trafigura/> Visitato il: 10 Novembre 2022
 - Nurunnabi, M., Esquer, J., Munguia, N., *Reaching the sustainable development goals 2030: energy efficiency as an approach to corporate social responsibility*, GeoJournal 85, 2020, pp. 363-374; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1007/s10708-018-09965-x>
 - Organizzazione degli Stati Americani, *Protocollo addizionale alla Convenzione americana sui diritti umani nell'ambito dei diritti economici, sociali e culturali (Protocollo di San Salvador)*, A-52, 17 novembre 1988; consultabile al sito: <https://www.oas.org/juridico/English/treaties/a-52.html> Visitato il: 4 Novembre 2022
 - Organizzazione dell'Unità Africana, *Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli*, Nairobi, 27 Giugno 1981; consultabile al pdf: https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-treaty-0011_-_african_charter_on_human_and_peoples_rights_e.pdf Visitato il: 4 Settembre 2022

- Parling I., *Human Rights and Climate Change: Are States violating the right to life by not cutting emissions?*, Swedish Institute of International Affairs, UI Paper no. 3, 2021; consultabile al pdf: <https://www.ui.se/globalassets/ui.se-eng/publications/ui-publications/2021/ui-paper-no.-3-2021.pdf> Visitato il: 15 Novembre 2022
- Pellicelli G., *L'impresa multinazionale*, Torino, Giappichelli, 1977
- Peroni G., Migani C., *La responsabilità sociale dell'impresa multinazionale nell'attuale contesto internazionale*, IANUS, 2010
- Pigeolet L., *Regulating Corporations to ensure the right to food: towards the end of business as usual?*, Entraide&Fraternité, 2018; consultabile al pdf: https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2019/05/EN-Treaty_and_right_to_food_Entraide_et_Fraternite.pdf Visitato il: 15 Dicembre 2022
- *Pollution havens? Energy prices are not key drivers of offshoring*, OECD; consultabile al sito: <https://www.oecd.org/economy/greeneco/pollution-haven-hypothesis.htm> Visitato il: 2 Dicembre 2022
- Programma Nemo – Nessuno escluso, *Nelle miniere dove nascono gli smartphone*, RAI 2, 2017; video consultabile al sito: <https://www.youtube.com/watch?v=WCFKWgu4u1g> Visitato il: 7 Dicembre 2022
- *Protocollo di Kyoto*, ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, consultabile al sito: <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/registro-italiano-emission-trading/aspetti-general/protocollo-di-kyoto> Visitato il: 16 Settembre 2022
- *Qu'est-Ce Que Le "Devoir De Vigilance"?* Amnesty International France; consultabile al sito: <https://www.amnesty.fr/focus/devoir-de-vigilance>
- *Report: gli impatti dei cambiamenti climatici compromettono gravemente i diritti umani*, Università degli studi di Padova, Centro di Ateneo per i diritti umani, 2020, consultabile al sito: <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Report-gli-impatti-dei-cambiamenti-climatici-compromettono-gravemente-i-diritti-umani/5061> Visitato il: 12 Ottobre 2022
- Richter F., *Consumers Are Willing to Pay a Price for Sustainability*, Statista, 2014; consultabile al sito: <https://www.statista.com/chart/2401/willingness-to-pay-for-sustainable-products/> Visitato il: 15 Gennaio 2023
- *Right to Life*, International Justice Research Center; consultabile al sito: <https://ijrcenter.org/thematic-research-guides/right-to-life/> Visitato il: 12 Settembre 2022
- Riobello J., *The Dark Side of Globalization: Exploitation and Trade of Coltan in the Democratic Republic of Congo*, SD Watch, 2019; consultabile al sito: <https://sdwatch.eu/2019/08/the-dark-side-of-globalization-exploitation-and-trade-of-coltan-in-the-democratic-republic-of-congo/> Visitato il: 30 Novembre 2022
- Romsom E., McPhail K., *Looking ahead to COP27—from climate pledges to action: The Global Methane Pledge—opportunities and risks*, WIDER Working Paper 2022/13, World Institute for Development Economic Research, Helsinki, 2022; consultabile al sito: <https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2022/264-5> Visitato il: 13 Dicembre 2022
- Roschmann C., *Climate Change and Human Rights. In Climate Change: International Law and Global Governance: Volume I: Legal Responses and Global Responsibility*, Nomos Verlagsgesellschaft mbH, 1st edition, 2013, p. 203-242; consultabile al sito <http://www.jstor.org/stable/j.ctv941w8s.12> Visitato il: 2 Novembre 2022
- Rosencranz A., *Bhopal, Transnational Corporations, and Hazardous Technologies*, Springer, Ambio, vol. 17, no. 5, 1988, p. 336-341; consultabile al sito: <https://www.jstor.org/stable/4313490> Visitato il: 2 Ottobre 2022

- Rosencranz A., Louk D., *Doe v. Unocal: Holding Corporations Liable for Human Rights Abuses on Their Watch*, Chapman Law Review, Vol. 8 Issue 1, 2005; consultabile al sito: <http://digitalcommons.chapman.edu/chapman-law-review/vol8/iss1/6> Visitato il: 16 Novembre 2022
- Ruggie J., *Business and Human Rights: The Evolving International Agenda*, The American Journal of International Law, Cambridge University Press, Vol. 101 no. 4, 2007, pp. 819-840; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/40006320> Visitato il: 13 Gennaio 2023
- Russo M., *Verso un trattato internazionale su imprese e diritti umani*, Ius in Itinere, 2019; consultabile al sito: <https://www.iusinitinere.it/verso-un-trattato-internazionale-su-imprese-e-diritti-umani-18513> Visitato il: 2 Settembre 2022
- Santopietro D. G., *Raising Environmental Consciousness versus Creating Economic Incentives as Alternative Policies for Environmental Protection*, Journal of Economic Issues, vol. 29 no. 2, 1995, pp. 517-524; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/4226966> Visitato il: 3 Gennaio 2023
- Sarangi S., *Crimes of Bhopal and the Global Campaign for Justice*, Social Justice, vol. 29, no. 3, 2002, pp. 47-52; consultabile al sito: <https://www.jstor.org/stable/29768135> Visitato il: 2 Dicembre 2022
- Schaltegger S., *Sustainability as a driver for corporate economic success: consequences for the development of sustainability management control*, Society and Economy, Vol. 33, 2011, pp. 15-28; consultabile al sito: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/90002239> Visitato il: 2 Novembre 2022
- Scheyvens, R., Banks, G., and Hughes, E., *The Private Sector and the SDGs: The Need to Move Beyond 'Business as Usual'*, John Wiley & Sons, Vol. 24, issue 6, 2016, pp. 371-382;
- Scott L., McGill A., *Creating a strategy for a better world*, SDG Challenge, PWC, 2019; consultabile al pdf: <https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/sdg-2019.pdf> Visitato il: 15 Dicembre 2022
- *SDG Compass, Una Guida per l'azione del settore privato sugli SDGs*, Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, World Business Council for Sustainable Development, 2015; consultabile al pdf: https://www.globalcompactnetwork.org/files/newsletter/SDG_Compass_Guide_2020_def.pdf Visitato il: 3 Gennaio 2023
- Sharma C. D., *Bhopal: 20 years on*, World Report, Volume 365, Issue 9454, 2005, p. 112; consultabile al sito: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(05\)17722-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)17722-8) Visitato il: 2 Novembre 2022
- Shelton D., *Human Rights, and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized*, Denver Journal of International Law & Policy 129, 2006
- Shelton L. D., *Soft Law* in Handbook of International Law, George Washington University Law School, Routledge Press, 2008
- Shelton D., *Complexities, and uncertainties in matters of human rights and the environment: Identifying the judicial role*, in J. Knox and R. Pejan, *The human right to a healthy environment*, New York, Cambridge University Press, 2018, pp. 97-121
- Shrivastava, P., *The Role of Corporations in Achieving Ecological Sustainability*, The Academy of Management Review, Vol. 20 no. 4, 1995, pp. 936-360; consultabile al sito: <https://doi.org/10.2307/258961> Visitato il: 2 Dicembre 2022
- *Sostenibilità*, Nike; consultabile al sito: <https://www.nike.com/it/sostenibilita> Visitato il: 5 Gennaio 2023
- Sripada, S., *The Multinational Corporations and Environmental Issues*, Journal of the Indian Law Institute, vol. 31, no. 4, 1989, pp. 534-552; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/43951267> Visitato il: 30 Novembre 2022

- *Storia*, Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite, 2019, consultabile al sito: <https://unic.org/it/storia-2/> Visitato il: 3 Gennaio 2023
- *Summary of “Clouds of Injustice; Bhopal Disaster 20 years on”*, Amnesty International, 2004; consultabile al pdf: <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/09/asa201042004en.pdf> Visitato il: 20 Dicembre 2022
- Summary of *The Bhopal tragedy: 30 years of injustice for victims and survivors*; Amnesty International written statement to the 25th session of the UN Human Rights Council, 2014; consultabile al sito: <https://www.amnesty.org/en/documents/asa20/003/2014/en/> Visitato il: 4 Dicembre 2022
- Surya D., *From 3/12 to 9/11: Future of Human Rights?* Economic and Political Weekly, vol. 39, no. 49, 2004, p. 5198-5201, consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/4415858> Visitato il: 23 Ottobre 2022
- *Sustainability & Social Impact*, Sheingroup, 2021; consultabile al sito: <https://www.sheingroup.com/sustainability-social-impact/> Visitato il: 30 Novembre 2022
- Swartz S., Bonini S., *Profits with purpose: How organizing for sustainability can benefit the bottom line*, McKinsey on Sustainability & Resource Productivity, 2014; consultabile al sito: <https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Business%20Functions/Sustainability/Our%20Insights/Profits%20with%20purpose/Profits%20with%20Purpose.ashx> Visitato il: 24 Novembre 2022
- Tamer Cavusgil S., Knight G., Riesenberger J., Rammal H., Rose E., *International Business: the new realities*, Student Edition, Pearson, 2014
- The Environment Protection Act, Act No. 29 of 1986; consultabile al pdf: https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4316/1/ep_act_1986.pdf Visitato il: 24 Novembre 2022
- *The right to food*, FAO; consultabile al sito: <https://www.fao.org/right-to-food/guidelines/en/> Visitato il: 22 Settembre 2022
- The United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, *UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect Respect and Remedy" Framework*, HR/PUB/11/04, New York and Geneva, 2011; consultabile al pdf: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinessshr_en.pdf Visitato il: 30 Settembre 2022
- *Timeline: water contamination and government reaction*, International Campaign for Justice in Bhopal; consultabile al sito: <https://www.bhopal.net/what-happened/contamination/timeline-water-contamination/> Visitato il: 4 Novembre 2022
- Toh E., *Time is running out: UN says Asia-Pacific is falling behind on sustainability goals*, CNBC, 2022; consultabile al sito: <https://www.cnbc.com/2022/03/18/un-asia-pacific-is-falling-behind-on-its-sustainability-goals.html> Visitato il: 10 Gennaio 2023
- Toukabri, M. and Mohamed Youssef, M.A., *Climate change disclosure and sustainable development goals (SDGs) of the 2030 agenda: the moderating role of corporate governance*, Journal of Information, Communication and Ethics in Society, Vol. 21 No. 1, 2023, pp. 30-62
- *Trafigura: a toxic journey*, Amnesty International; consultabile al sito: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/> Visitato il: 28 Ottobre 2022
- Trotter R. C., Day S. G., Love A. E., *Bhopal, India and Union Carbide: The Second Tragedy*, Journal of Business Ethics, vol. 8, no. 6, 1989, p. 439-454; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/25071921> Visitato il: 26 Novembre 2022

- Tsalis TA, Malamateniou KE, Koulouriotis D, Nikolaou IE., *New challenges for corporate sustainability reporting: United Nations' 2030 Agenda for sustainable development and the sustainable development goals*, Corp Soc Responsib Environ Manag., 2020, pp. 1617-1629
- Ullah S., Adams K., Adams D., Attah-Boakye A., *Multinational corporations and human rights violations in emerging economies: do commitment to social and environmental responsibility matter?* Journal of Environmental Management, Volume 280, Forthcoming, 2021; consultabile al sito: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111689> Visitato il: 3 Novembre 2022
- *UN Report: Global hunger numbers rose to as many as 828 million in 2021*, FAO, 2022; consultabile al sito: <https://www.fao.org/newsroom/detail/un-report-global-hunger-SOFI-2022-FAO/en> Visitato il: 2 Ottobre 2022
- UNDP, *Environmental Justice, Securing our right to a clean, healthy, and sustainable environment*, Technical Paper, New York, 2022; consultabile al pdf: <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/Environmental-Justice-Technical-Report.pdf> Visitato il: 5 Dicembre 2022
- UNEP, *Air pollution hurts poorest most*, 2019; consultabile al sito: <https://www.unep.org/news-and-stories/story/air-pollution-hurts-poorest-most> Visitato il: 10 Novembre 2022
- UNEP, *Caso Fadeyeva c. Russia*, EcoLex, 2005; consultabile al sito: <https://www.ecolex.org/details/court-decision/case-of-fadeyeva-v-russia-84657749-8c64-4257-b7d4-66cbb327eb9a/> Visitato il: 2 Ottobre 2022
- UNEP, *Clean Air as a human right*, 2019; consultabile al sito: <https://www.unep.org/news-and-stories/story/clean-air-human-right> Visitato il: 10 Novembre 2022
- UNEP, *Tackling global pollution*; consultabile al sito: <https://www.unep.org/explore-topics/water/what-we-do/tackling-global-water-pollution> Visitato il: 10 Novembre 2022
- UNFCCC, *What is the Kyoto Protocol?*, consultabile al sito: https://unfccc.int/kyoto_protocol Visitato il: 5 Settembre 2022
- *Union Carbide's Chemical Trail, The Bhopal Medical Appeal*, consultabile al sito: <https://www.bhopal.org/continuing-disaster/second-poisoning/union-carbides-chemical-trail/> Visitato il: 20 Novembre 2022
- *United Nations Charter*, United Nations <https://www.un.org/en/about-us/un-charter> Visitato il 3 Settembre 2022
- United Nations Climate Change, *What is the Paris Agreement?*; consultabile al sito: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement> Visitato il: 15 Settembre 2022
- United Nations Development Group, *Human rights and the environment, Excerpt from the UNDG Guidance Note on Human Rights for Resident Coordinators and UN Country Teams*, United Nations, 2017; consultabile al sito: <https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Human-Rights-and-the-Environment.pdf> Visitato il 3 Gennaio 2023
- United Nations General Assembly, *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*, Report of the United Nations Conference on the Human Environment, A/CONF.48/14/Rev.1, Stockholm, 15 December 1972; consultabile al sito: <http://www.un-documents.net/unchedec.htm> Visitato il: 10 Settembre 2022
- United Nations General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, A/73/188, 19 July 2018; consultabile al sito: <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a73188-report-special-rapporteur-issue-human-rights-obligations-relating> Visitato il: 10 Settembre 2022
- United Nations General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy, and sustainable environment*, A/73/188, 2018

- United Nations General Assembly, *The human right to a clean, healthy, and sustainable environment*, A/HRC/RES/48/13, Human Rights Council, 8 October 2021
- United Nations High Commission for Refugees (UNHCR), *UN Human Rights Committee decision on climate change is a wake-up call, according to UNHCR*, 2020, consultabile al sito: <https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/1/5e2ab8ae4/un-human-rights-committee-decision-climate-change-wake-up-call-according.html> Visitato il: 10 Settembre 2022
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *OHCHR and the right to food*, 2021; consultabile al sito: <https://www.ohchr.org/en/food> Visitato il: 5 Settembre 2022
- United Nations Security Council, *Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural resources and other forms of wealth of the Democratic Republic of Congo*, S/2001/357, 12 April 2001
- United Nations, *A new blueprint for international action on the environment*, United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 1992; consultabile al sito: <https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1992> Visitato il: 15 Settembre 2022
- United Nations, *Che cosa sono i cambiamenti climatici?*; consultabile al sito: <https://unric.org/it/che-cosa-sono-i-cambiamenti-climatici/> Visitato il: 5 Settembre 2022
- United Nations, *Human Rights*; consultabile al sito: <https://www.un.org/en/global-issues/human-rights> Visitato il: 5 Settembre 2022
- United Nations, *Sustainability*; consultabile al sito: <https://www.un.org/en/academic-impact/sustainability> Visitato il: 10 Settembre 2022
- United Nations, *What are Environmental Rights?* consultabile al sito: <https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/what> Visitato il: 2 Settembre 2022
- United Nations, *What are Human Rights?*; consultabile al sito: <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights> Visitato il: 2 Settembre 2022
- United Nations, *World Population Prospects 2022 – Summary of Results*, UN DESA/POP/2021/TR/NO. 3, New York, 2022; consultabile al pdf: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf Visitato il: 2 Dicembre 2022
- Uribe D., Mohamadieh K., *Building a binding instrument on business & human rights*, Business & Human Rights Resource Centre, 2017; consultabile al sito: <https://www.business-humanrights.org/en/blog/building-a-binding-instrument-on-business-human-rights/> Visitato il: 23 Ottobre 2022
- Versea, F., *The right to a healthy environment is a fundamental human right: the UN HRC Resolution*, 2021, Humanium; consultabile al sito: <https://www.humanium.org/en/the-right-to-a-healthy-environment-is-a-fundamental-human-right-the-un-hrc-resolution/> Visitato il: 15 Settembre 2022
- *Via libera definitivo del Consiglio alla direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità*, Comunicato Stampa 985/22 del Consiglio dell'Unione europea, 2022; consultabile al sito: <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/11/28/council-gives-final-green-light-to-corporate-sustainability-reporting-directive/> Visitato il: 5 Gennaio 2023
- voce *Coltan*, Treccani Enciclopedia online; consultabile al sito: <https://www.treccani.it/enciclopedia/coltan/> Visitato il: 8 Novembre 2022

- voce *Fast Fashion*, Treccani Enciclopedia Online; consultabile al sito: https://www.treccani.it/enciclopedia/fast-fashion_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/ Visitato il: 16 Ottobre 2022
- voce *Greenwashing*, Cambridge Dictionary Online; consultabile al sito: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/greenwashing> Visitato il: 2 Dicembre 2022
- voce *Impresa multinazionale*, Treccani Enciclopedia online; consultabile al sito: https://www.treccani.it/enciclopedia/impresa-multinazionale_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/ Visitato il: 8 Ottobre 2022
- voce *La Tutela dei Diritti Umani* in Organizzazione delle Nazioni Unite, Treccani Dizionario Online, consultabile al sito: <https://www.treccani.it/enciclopedia/organizzazione-delle-nazioni-unite/> Visitato il: 22 Novembre 2022
- voce *Lieferkettengesetz*, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 2021; consultabile al sito: <https://www.bmz.de/de/themen/lieferkettengesetz> Visitato il: 22 Novembre 2022
- voce *Lieferkettengesetz*, Die Bundesregierung; consultabile al sito: <https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/lieferkettengesetz-1872010> Visitato il: 22 Novembre 2022
- voce *Off shore*, Treccani Enciclopedia Online, consultabile al sito: https://www.treccani.it/enciclopedia/off-shore_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/ Visitato il: 21 Dicembre 2022
- voce *Protocollo*, Treccani Enciclopedia online; consultabile al sito: <https://www.treccani.it/enciclopedia/protocollo> Visitato il: 4 Settembre 2022
- voce *Raccomandazioni internazionali*, Treccani Enciclopedia online; consultabile al sito: <https://www.treccani.it/enciclopedia/raccomandazioni-internazionali> Visitato il: 10 Settembre 2022
- voce *Sweatshop*, Cambridge Dictionary Online; consultabile al sito: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sweatshop> Visitato il: 4 Novembre 2022
- voce *Territorialità*, Treccani Enciclopedia Online; consultabile al sito: <https://www.treccani.it/vocabolario/territorialita/> Visitato il: 22 Novembre 2022
- Wagner N. E., *Bhopal's Legacy: Lessons for Third World Host Nations and for Multinational Corporations*, 16 North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation 541, 1991
- Wazir B., *Nike accused of tolerating sweatshops*, The Guardian, 2001; consultabile al sito: <https://www.theguardian.com/world/2001/may/20/burhanwazir.theobserver> Visitato il: 8 Novembre 2022
- *What is a win-win situation?*, Program on negotiation, Harvard Law School; consultabile al sito: <https://www.pon.harvard.edu/tag/a-win-win-situation/> Visitato il: 1 Dicembre 2022
- Whetman, Lancee L., *The Impact of Sustainability Reporting on Firm Profitability*, Undergraduate Economic Review, Vol. 14, Iss 1, Article 4, 2017
- White, R., *Toxic Cities: Globalizing the Problem of Waste*, Social Justice, vol. 35, no. 3, 2008, pp. 107-119; consultabile al sito: <http://www.jstor.org/stable/29768503> Visitato il: 22 Gennaio 2023
- Will Media, LinkedIn Post 2022 https://www.linkedin.com/posts/willmedia-it_emergenzaclimatica-caldo-cambiamentoclimatico-activity-6945976257075421184-7-tM?utm_source=share&utm_medium=member_desktop Visitato il: 30 Agosto 2022
- Winkler, *Imprese multinazionali e ordinamento internazionale nell'era della globalizzazione*, Milano, Giuffré, 2008; in Bonfanti A., *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente*, Milano, Giuffré, 2012

- Wohlgemuth V., *Ultrafast fashion giant Shein takes greenwashing to a new low: charitywash*, Greenpeace, 2022; consultabile al sito: <https://www.greenpeace.org/international/story/54429/ultrafast-fashion-giant-shein-takes-greenwashing-to-new-low-charitywash/> Visitato il: 12 Dicembre 2022
- World Health Organization, *Air pollution*; consultabile al sito: <https://www.who.int/health-topics/air-pollution> Visitato il: 15 Novembre 2022
- Wouters J., Chané A.L., *Multinational Corporations in International law*, Leuven Centre for Global Governance Studies, Institute for International Law (KU Leuven), Issue 129, Working Paper, 2015
- Wright M., *Corporations and Human Rights, A Survey of the Scope and Patterns of Alleged Corporate-Related Human Rights abuse*, Harvard Kennedy School, Working Paper No. 44, 2008
- Wu C., *Challenges to Protecting the Right to Health under the Climate Change Regime*, Health and Human Rights Vol. 23 no. 2, 2021, pp. 121-138; consultabile al sito: <https://www.jstor.org/stable/48636260> Visitato il: 10 Ottobre 2022
- Yakimova Y., *Sustainable economy: Parliament adopts new reporting rules for multinationals*, European Parliament, 2022; consultabile al sito: <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49611/sustainable-economy-parliament-adopts-new-reporting-rules-for-multinationals> Visitato il: 22 Dicembre 2022
- Zamfir I., *A universal right to a healthy environment*, EPRS European Parliamentary Research Service, European Parliament, 2021; consultabile al pdf: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698846/EPRS_ATA\(2021\)698846_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698846/EPRS_ATA(2021)698846_EN.pdf) Visitato il: 13 Novembre 2022